RACCOLTA

DEGLI

ATTI DEL GOVERNO

E DELLE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

DIVISA IN DUE PARTI.

VOLUME PRIMO.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA

1822.

PARTE PRIMA.

PATENTI
E
NOTIFICAZIONI

PUBBLICATE

DALL' I. R. GOVERNO
DI LOMBARDIA

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1822.

N.° 1.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE PRIMA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1822.

ATTI DEL GOVERNO.

N.° 1.

(N.° 1.) *Proibito tanto nel regno lombardo-veneto, quanto nel Tirolo il traslocamento di nessun individuo in un' altra provincia coscrizionaria senza gli opportuni permessi.*

7 gennajo 1822.

N.° 36780-5590 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per evitare che gl' individui soggetti alla coscrizione ed al reclutamento militare nelle provincie del regno lombardo-veneto e nel Tirolo tentino di sottrarsi ai loro doveri trasferendo il domicilio nelle antiche provincie austriache, e per assicurare possibilmente l' osservanza delle leggi di coscrizione in tutto l' impero, l' imperiale regia cancelleria unita con aulico dispaccio 4 scorso dicembre ha determinato quanto segue:

Art. 1. Dal giorno della pubblicazione della presente notificazione tanto nel regno lombardo-veneto, quanto nel Tirolo non potrà aver luogo il traslocamento di nessun individuo in un' altra provincia coscrizionaria senza previo permesso dell' imperiale regio commissario distrettuale e della rispettiva imperiale regia delegazione.

2. A quest' intento ogni individuo dovrà dichiarare al suddetto commissario che gli presenterà un documento comprovante l' assenso dell' autorità del distretto in cui vorrà trasferirsi, dimostrandogli i mezzi coi quali potrà sussistere nel nuovo suo domicilio.

3. In vista della succitata dichiarazione e dimostrazione il suddetto commissario distrettuale rilascerà al medesimo la licenza di traslocamento, a cui dovrà essere apposto il *vidi* della regia delegazione o capitanato di circolo.

4. Agli abitanti del regno lombardo-veneto e del Tirolo che non fossero muniti di regolare passaporto della regia delegazione o capitanato di circolo sotto la cui dipendenza si trovasse il luogo della loro nascita o domicilio non sarà dalle autorità delle altre provincie ereditarie accordata alcuna dimora, e verranno respinti alla loro patria.

5. L' effettivo domicilio sarà loro soltanto concesso a condizione che il ricorrente sia munito del permesso nelle forme sopra stabilite.

6. Qualora l' individuo ricorrente dopo il lasso di sei mesi al più tardi non presenti

il succitato permesso dell'autorità del distretto in cui egli aveva prima il domicilio, o non giustifichi i mezzi di procurarselo, saranno al medesimo applicate le leggi vigenti sui vagabondi.

7. Tanto gl' individui trasferitisi legalmente dal regno lombardo-veneto e dal Tirolo in un' altra provincia austriaca, e viceversa, quanto i loro figli, parenti, ecc. condotti seco nel nuovo domicilio saranno soggetti alle leggi di coscrizione e di reclutamento di quella provincia in cui preferirono di dimorare, venendo dal giorno del loro nuovo domicilio considerati come gli altri abitanti della provincia stessa.

8. Gl' individui soggetti per età alla coscrizione ed al reclutamento, i quali avessero preso il loro domicilio in un' altra provincia senza previo legale permesso, saranno trattati al loro ritorno nel luogo ove dimoravano come refrattarj, ovvero come trasgressori dei vigenti regolamenti riguardanti i passaporti, e di conformità puniti.

Le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate dell' esatta esecuzione delle surriferite determinazioni.

Milano, il 7 gennajo 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

R. Paravicini, *Consigliere.*

(N.° 2.) *I militari che godono qualunque siasi beneficio nella loro qualità d' invalidi devono essere spogliati pei casi contemplati dal § 13 del regolamento militare 1809.*

2 marzo 1822.

N.° 5448-853 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. l' augustissimo nostro sovrano con venerata risoluzione 24 decorso dicembre ha ordinato che gl' individui militari i quali godono qualunque siasi beneficio nella loro qualità d' invalidi, ne siano spogliati in tutti quei casi in cui, a termini del § 13 del regolamento militare stato pubblicato nel 1809, fossero privati della medaglia di valore e dell' annessovi aumento di paga.

In esecuzione degli ordini sovrani stati comunicati con rispettato dispaccio dell' aulica cancelleria unita 28 gennajo p.° p.°, n.° 2441-267, tale disposizione, la quale non potrà avere niun effetto retroattivo, si reca pure per intelligenza a pubblica generale notizia.

Milano, il 2 marzo 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

PARAVICINI, *Consigliere.*

(N.° 3.) *I viaggiatori dovranno munirsi d'un particolare passaporto denominato* teskere *per ottenere l' ingresso e la continuazione di viaggio negli stati ottomani.*

25 marzo 1822.

N.° 7336-1221 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Con ossequiato dispaccio in data 23 febbrajo p.° p.°, n.° 5197-258 l' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato al governo che la Porta ottomana ha emanato un ordine, in virtù del quale ogni viaggiatore, chiunque egli fosse, dovrà munirsi da quì innanzi all' ingresso negli stati ottomani d' un particolare passaporto denominato *teskere*, senza del quale non potrà accordarsi ad alcuno l' ingresso o la continuazione del viaggio in quegli stati.

All' intento però che nè gl' imperiali regj corrieri, i quali non sono punto esenti dall' osservanza di tale prescrizione, nè altri privati viaggiatori abbiano ad essere trattenuti in

qualsivoglia modo contro il senso dei pubblici trattati, fu data dal reis-effendi sopra le relative rimostranze dell' imperiale regio internunzio a Costantinopoli la positiva dichiarazione che tutte le autorità ottomane ai confini degli stati austriaci hanno già avuto gli opportuni ordini, in conformità dei quali gl' imperiali regj corrieri e sudditi di S. M. I. R. A. non troveranno il menomo impedimento o ritardo nel conseguire i predetti passaporti ossia *teskere.*

Lo che viene recato a pubblica notizia per opportuna norma di quei sudditi di S. M. I. che avessero a trasferirsi verso gli stati ottomani.

Milano, il 25 marzo 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

RENATI, *Consigliere.*

(N.° 4.) *Nel caso di morte di un imputato avanti l' emanazione della sentenza dovrà non ostante essere proferita dai tribunali competenti tanto nel caso di assolutoria che di verificato delitto.*

12 aprile 1822.

N.° 10879-1145 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto rassegnato dall'imperiale regio tribunale supremo di giustizia di concerto coll' imperiale regia commissione aulica in oggetti di legislazione giudiziaria intorno alla questione insorta, se in caso dell' avvenuta morte d' un imputato, contro il quale l' inquisizione fosse già stata interamente chiusa, si debba proferire sentenza d' assoluzione se riconosciuto innocente, e sentenza pel risarcimento dei danni e delle spese criminali se riconosciuto reo, e quale giudizio criminale debba proferire tali sentenze.

S. M. I. R. A. con veneratissima sovrana risoluzione 15 gennajo anno corrente si è degnata di dichiarare:

« Allorchè un imputato, contro il quale è
» già stata intrapresa l' inquisizione ed anche
» chiusa a termini del § 372, parte I del co-
» dice penale, muore avanti l' emanazione della
» sentenza, dovrà, se risultasse innocente,
» essere tale dichiarato con sentenza assolu-
» toria; se risultasse legalmente convinto del-
» l' imputatogli delitto, dovrà pure proferirsi
» la sentenza, ma questa, senza fare veruna
» menzione della pena, conterrà soltanto la
» dichiarazione di sua reità e quanto sarà
» stato determinato intorno all' indennità da
» presentarsi a norma del § 522 ed alle spese
» criminali. In ambedue i casi però, se la
» qualità del delitto fosse riservato al giudi-
» zio criminale superiore ed al supremo tri-
» bunale di giustizia, dovranno gli atti essere
» sottoposti a quel tribunale cui per legge
» avrebbe competuto di pronunciare le pena. »

Tale sovrana risoluzione comunicata dal-l' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 29 marzo prossimo scorso, n.° 8498-415 si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 12 aprile 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Ordinata l'emissione delle nuove cartelle del monte da rilasciarsi alle parti, e dati gli ordini pel pagamento.*

25 aprile 1822.

N.° $\frac{1343}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In pendenza della sovrana patente che deve costituire l' imperiale regio monte di conformità alle nuove adottate discipline ed al presente sistema d' amministrazione, la sorte dei creditori verso il monte stesso ha fissato la superiore sollecitudine, e si sono quindi prese le debite misure onde sieno senza ritardo mandati ad effetto i provvedimenti favorevoli che trovansi accennati nella patente 27 agosto 1820.

L'imperiale regio governo annunzia al pubblico essersi perciò determinata la sollecita emissione delle nuove cartelle del monte lombardo-veneto da rilasciarsi alle parti dietro la liquidazione da farsi dall'apposita commissione a ciò istituita, ed essersi dati gli ordini opportuni tanto pel pagamento delle rendite tutte

a carico del detto monte, quanto per l' incominciamento delle operazioni del nuovo fondo d' ammortizzazione.

Per l' oggetto poi che possa effettuarsi la premessa disposizione anche pel credito derivante dalle cartelle contemplate nell' art. 3 della notificazione 6 aprile 1821, saranno in seguito chiamati i rispettivi possessori alla regolare presentazione delle cartelle stesse.

Milano, il 25 aprile 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Interpretazione dei §§ 28, parte I, e 393, parte II del codice penale relativi a due sentenze per due diversi titoli di delitto o di grave trasgressione di polizia.*

26 aprile 1822.

N.° 12718-1323 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell'imperiale regia cancelleria aulica unita risguardante l'interpretazione de' §§ 28, parte I, e 393, parte II del codice penale, S. M. I. R. A. si è degnata di dichiarare mediante veneratissima sovrana risoluzione 15 gennajo anno corrente

« Che nel caso in cui taluno venga con-
» dannato con due successive sentenze per
» due diversi titoli di delitto o di grave tras-
» gressione di polizia, non è applicabile il
» disposto dal § 28, parte I, o dal § 393,
» parte II del codice penale, nei quali non si
» parla di due separate sentenze che devono
» sempre avere il loro effetto, ma soltanto
» di più titoli d' imputazione che formino il
» soggetto di una sola inquisizione. »

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita 10 febbrajo ultimo scorso, n.° 1603-85.

Milano, il 26 aprile 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 7.) *La tassa personale e quella delle arti e commercio per l'anno camerale 1822 da pagarsi nella misura attualmente in corso.*

10 maggio 1822.

N.° 14336-932 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Ritenuto il disposto nella notificazione 6 ottobre 1821, viene stabilito:

La tassa personale pel corrente anno camerale 1822 nella misura attualmente in corso

di lire 3 e centesimi 20 per ogni testa da versarsi nell'imperiale regio erario sarà pagata entro il venturo mese di agosto.

Rispetto però alla provincia di Sondrio ed ai distretti di Clusone, Zogno, Sarnico, Trescorre, Breno ed Edolo nella provincia di Bergamo, avuto riguardo alle rispettive circostanze locali, la scadenza del pagamento sarà protratta al successivo mese di ottobre.

La tassa arti e commercio per lo stesso anno 1822 sarà pagata egualmente nelle rispettive sopra indicate scadenze.

L' imperiale regia direzione generale del censo e le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, in ciò che rispettivamente le riguarda, della corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 maggio 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere*.

(N.° 8.) *Tariffa dei dazj d' entrata e di uscita per le drogherie, le spezierie, i medicinali e generi da tinte.*

1.° giugno 1822.

N.° 5483-861 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra proposizione stata rassegnata a S. M. dall' imperiale regia commissione aulica di commercio intorno alla sistemazione dei dazj d' entrata e d' uscita per le drogherie, le spezierie, i medicinali e generi da tinte, la stessa M. S. si è degnata di approvare le determinazioni seguenti:

1.° Cominciando dal giorno d' oggi, in cui ha luogo la pubblicazione della presente notificazione, verrà messa in esecuzione su tutta la frontiera della monarchia verso l' estero la tariffa quì unita tanto per l' importazione, quanto per l' esportazione dei suddetti articoli.

2.° Nell' interno della monarchia tra le antiche provincie e quelle di nuovo acquisto, eccettuata l' Ungheria, la Transilvania, l' Istria, la Dalmazia ed i porti franchi di fiume e di Trieste coi rispettivi loro territorj posti al di là

della linea daziaria, è permessa la circolazione dei suddetti articoli senza alcun pagamento di dazio; ma ogni carico di essi, finchè sussista la linea intermedia, sarà ivi soggetto alla visita degli uffici daziarj, ai quali spetta di verificare che non vi siano compresi altri articoli tuttora sottoposti a dazio da pagarsi alla linea intermedia.

3.° Continueranno ad essere in pieno vigore tutte le prescrizioni che in conformità del dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 6 settem. 1821, n.° 34978-872 sono state pubblicate colla governativa notificazione del 25 settembre di detto anno relativamente alla circolazione delle merci non soggette a bollo e di permessa introduzione.

4.° Per riguardo al commercio fra l' Ungheria, la Transilvania e le altre provincie della monarchia saranno osservate le massime generali contenute nel regolamento daziario austriaco ed in quello dell' Ungheria denominato *Dreysigstordnung*, o stabilite da disposizioni speciali, in quanto a ciò non sia stato provveduto diversamente con particolari determinazioni della presente tariffa.

5.° Il color rosso, con cui sono stampate alcune cifre nella presente tariffa, marca il divieto d' importazione degli articoli a cui esse si riferiscono; divieto da osservarsi in tutta

l' estensione della monarchia. L' esazione del dazio indicato con cifre rosse avrà luogo soltanto nel caso che per eccezione venga accordata l'importazione, al qual uopo si richiede necessariamente la preventiva concessione dalle rispettive autorità.

6.° D' ora in poi cessa ogni facilitazione stata accordata in addietro circa i diritti d' entrata per quelle merci che venivano introdotte nel Veneto per la via di mare.

La presente sovrana risoluzione si deduce a pubblica notizia in adempimento degli ordini portati dal dispaccio dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale del 2 aprile p.° s.°, n.° 515.

Milano, il 1.° giugno 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Redaelli, *Consigliere*.

TARIFFA daziaria pei sottonotati generi di drogheria, di spezieria e di farmacia, e pei colori e le materie coloranti.

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		A							
		Abete (ragia comune d'). *V. Pece.*							
		Abrotano (olio d'). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Aceto aromatico. *V. Profumeria.*							
		Acetosella (sal d'). *V. Sali.*							
		Acidi. *V. Spiriti.*							
		Acido marino. *V. Spiriti.*							
		—— muriatico. *V. Spiriti.*							
		—— nitroso. *V. Spiriti.*							
		—— solforico. *V. Spiriti.*							
		Acque d' odore. *V. Profumeria.*							
		Adraganti (gomma). *V. Gomme per arti.*							
1	153	Agarico e fungo di sambuco............	*quintale, peso sporco*	16	25	–	1	35	–
		—— minerale. *V. Creta montana.*							
		Alloro (foglie d'). *V. Bacche, ecc.*							
		—— (olio di bacche d'). *V. Olj essenziali infimi.*							
2	1	Allume, senza distinzione...............	*idem*	8	36	–	—	35	–
		—— ungherese......................	*idem*	—	93	–	—	35	–
3	64	Allume di piuma.....................	*idem*	1	39	–	—	06	–
4	2	Aloè, senza distinzione................	*idem*	23	21	–	—	77	–
		—— legno. *V. Legni medicinali.*							
		Altea (fiori d'). *V. Fiori comuni.*							
5	3	Ambra grigia e nera..................	*oncia*	5	94	–	—	50	–
		—— (olio d'). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Ammoniaca (gomma). *V. Gomme medicinali.*							
		Ammoniaco (sale). *V. Sal ammoniaco.*							
		—— —— (spirito di sal). *V. Spiriti, acidi, ecc.*							
		Aneto (olio d'). *V. Olj essenziali inferiori.*							
6	156	Anici stellati.........................	*quint. p. s.*	14	86	–	—	62	–
		—— (olio d'). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Anime (gomma). *V. Gomme medicinali.*							
7	155	Antimonio crudo e purificato, come pure regolo di antimonio....................	*idem*	6	96	–	—	19	–
		Simile ungherese.....................	*idem*	1	74	–	—	19	–

« Allorchè un imputato, contro il quale è
» già stata intrapresa l' inquisizione ed anche
» chiusa a termini del § 372, parte I del co-
» dice penale, muore avanti l' emanazione della
» sentenza, dovrà, se risultasse innocente,
» essere tale dichiarato con sentenza assolu-
» toria; se risultasse legalmente convinto del-
» l' imputatogli delitto, dovrà pure proferirsi
» la sentenza, ma questa, senza fare veruna
» menzione della pena, conterrà soltanto la
» dichiarazione di sua reità e quanto sarà
» stato determinato intorno all' indennità da
» presentarsi a norma del § 522 ed alle spese
» criminali. In ambedue i casi però, se la
» qualità del delitto fosse riservato al giudi-
» zio criminale superiore ed al supremo tri-
» bunale di giustizia, dovranno gli atti essere
» sottoposti a quel tribunale cui per legge
» avrebbe competuto di pronunciare le pena. »

Tale sovrana risoluzione comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 29 marzo prossimo scorso, n.° 8498-415 si deduce a pubblica notizia per comune intelligenza e norma.

Milano, il 12 aprile 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Crespi, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Ordinata l' emissione delle nuove cartelle del monte da rilasciarsi alle parti, e dati gli ordini pel pagamento.*

25 aprile 1822.

N.° $\frac{1343}{P.}$

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

In pendenza della sovrana patente che deve costituire l' imperiale regio monte di conformità alle nuove adottate discipline ed al presente sistema d' amministrazione, la sorte dei creditori verso il monte stesso ha fissato la superiore sollecitudine, e si sono quindi prese le debite misure onde sieno senza ritardo mandati ad effetto i provvedimenti favorevoli che trovansi accennati nella patente 27 agosto 1820.

L' imperiale regio governo annunzia al pubblico essersi perciò determinata la sollecita emissione delle nuove cartelle del monte lombardo-veneto da rilasciarsi alle parti dietro la liquidazione da farsi dall' apposita commissione a ciò istituita, ed essersi dati gli ordini opportuni tanto pel pagamento delle rendite tutte

a carico del detto monte, quanto per l' incominciamento delle operazioni del nuovo fondo d' ammortizzazione.

Per l' oggetto poi che possa effettuarsi la premessa disposizione anche pel credito derivante dalle cartelle contemplate nell' art. 3 della notificazione 6 aprile 1821, saranno in seguito chiamati i rispettivi possessori alla regolare presentazione delle cartelle stesse.

Milano, il 25 aprile 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

TORDORÒ, *Consigliere.*

(N.° 6.) *Interpretazione dei §§ 28, parte I, e 393, parte II del codice penale relativi a due sentenze per due diversi titoli di delitto o di grave trasgressione di polizia.*

26 aprile 1822.

N.° 12718-1323 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra rapporto dell'imperiale regia cancelleria aulica unita risguardante l'interpretazione de' §§ 28, parte I, e 393, parte II del codice penale, S. M. I. R. A. si è degnata di dichiarare mediante veneratissima sovrana risoluzione 15 gennajo anno corrente

« Che nel caso in cui taluno venga con-
» dannato con due successive sentenze per
» due diversi titoli di delitto o di grave tras-
» gressione di polizia, non è applicabile il
» disposto dal § 28, parte I, o dal § 393,
» parte II del codice penale, nei quali non si
» parla di due separate sentenze che devono
» sempre avere il loro effetto, ma soltanto
» di più titoli d'imputazione che formino il
» soggetto di una sola inquisizione. »

Tanto si deduce a pubblica notizia in esecuzione del dispaccio dell'imperiale regia cancelleria aulica riunita 10 febbrajo ultimo scorso, n.° 1603-85.

Milano, il 26 aprile 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

CRESPI, *Consigliere.*

(N.° 7.) *LA tassa personale e quella delle arti e commercio per l' anno camerale* 1822 *da pagarsi nella misura attualmente in corso.*

10 maggio 1822.

N.° 14336-932 P.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Ritenuto il disposto nella notificazione 6 ottobre 1821, viene stabilito:

La tassa personale pel corrente anno camerale 1822 nella misura attualmente in corso

di lire 3 e centesimi 20 per ogni testa da versarsi nell'imperiale regio erario sarà pagata entro il venturo mese di agosto.

Rispetto però alla provincia di Sondrio ed ai distretti di Clusone, Zogno, Sarnico, Trescorre, Breno ed Edolo nella provincia di Bergamo, avuto riguardo alle rispettive circostanze locali, la scadenza del pagamento sarà protratta al successivo mese di ottobre.

La tassa arti e commercio per lo stesso anno 1822 sarà pagata egualmente nelle rispettive sopra indicate scadenze.

L' imperiale regia direzione generale del censo e le imperiali regie delegazioni provinciali sono incaricate, in ciò che rispettivamente le riguarda, della corrispondente esecuzione.

Milano, il 10 maggio 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

Broglio, *Consigliere*.

N.° progressivo.	N.° della tariffa ied.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	d' uscita. lir.	c.	m.
		Enula campana (radici di). *V. Radici volgari.*							
76	97	Erbe, fiori e foglie medicinali e ad uso di tintorie non nominati a parte, senza distinzione	*quint. p. s.*	1	39	—	—	58	—
		Eritricetro (olio d'). *V. Olj essenziali.*							
		Ermodattilo (radici di). *V. Radici volgari.*							
77	151	Esca da fuoco	*quintale*	4	64	—	—	19	—
		Euforbio (resina). *V. Gomme, ecc. per medicina.*							
		F							
		Farine di zucchero. *V. Zuccheri.*							
		Farine derivanti da panelli di ravizzone e semi di lino. *V. Focacce.*							
		Farmacia (generi ad uso di) non nominati a parte. *V. Ultimo numero della presente tariffa.*							
78	14	Fava bucari o tunca, o fava aromatica	*libbra*	—	93	—	—	04	—
		Fernambucco (legno). *V. Legni per tintorie.*							
		Ferro (soluzione di). *V. Soluzione corrosiva di ferro.*							
		—— (vitriolo di). *V. Vitrioli.*							
		—— solfato o solfato di ferro. *V. Vitrioli.*							
		Finocchio (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
79	12	Fiori fini, cioè balaustre o fiori di melagrano, fiori d' arancio, rose, fiori di cassia	*libbra p. s.*	—	70	—	—	04	—
80	13	—— comuni, cioè fiori d' altea, di camomilla selvatica e romana, di papavero selvatico, di lavanda, di malva, di rosmarino, di meliloto, di verbasco e di arnica	*quint. p. s.*	1	39	—	—	58	—
		—— di noci moscate. *V. Macis.*							
		—— d' arancio (olio di). *V. Olj essenziali.*							
		—— medicinali e per tintorie. *V. Erbe, ecc.*							
81	122	Focacce o panelli, residui dalla preparazione degli olj, come a dire panello di ravizzone, panello di semi di lino e le farine derivanti da simili panelli........	*idem*	—	70	—	—	12	—

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
82	11	Foglie di dittamo cretico e foglie di sena, senza distinzione	*quint. p. s.*	20	89	-	1	74	-
		——— d' alloro. *V. Bacche o coccole, ecc.*							
		——— medicinali e per tintorie. *V. Erbe, ecc.*							
83	128	Fosforo	*oncia p. s.*	—	62	—	—	06	—
		Frutta confette. *V. Confetture fine.*							
		——— rosse elastiche dette coralli di frutta. *V. Coralli.*							
		Fungo di sambuco. *V. Agarico.*							
		Fustick (legno). *V. Legni per tintorie.*							
		G							
		Galanga (radice di). *V. Radici volgari.*							
		Galbano (gomma). *V. Gomme medicinali.*							
84	69	Galla, senza distinzione	*quint. p. s.*	3	48	—	1	45	—
		Gambero (occhi di). *V. Occhi di gambero.*							
		Garofano, fiore. *V. Chiodi o broche di garofano.*							
		Garofani (olio di). *V. Olj essenziali.*							
		Gedda (gomma). *V. Gomme per arti.*							
		Gelsomino (olio od essenza di). *V. Olj essenziali.*							
		Gengiovo o zenzero. *V. Zenzero.*							
		Genziana (radice di). *V. Radici volgari.*							
		Giallo regio, giallo minerale o giallo imperiale, giallo d' Olanda, giallo di Napoli. *V. Colori.*							
		——— d' ocra. *V. Terre coloranti.*							
		Ginepro (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*							
85	16	Giuggiole	*idem*	2	79	—	—	12	—
		Giulebbe di zucchero. *V. Sciroppo, ecc.*							
		Glauber (sal di). *V. Sal di Glauber.*							
86	74	Gomme, resine e gommoresine *d' uso della medicina*, come a dire gomma ammoniaca, gomma anime, assa senza distinzione, gomma elemi, gomma lecce o gomma d' ulivo, gomma d' edera, resina euforbio, resina di guajaco o di legno santo, gomma galbano, gomma karanna, gomma ladano o laudano, gomma bedelio, mastice, mirra, gomma oppoponace, gomma sagapeno, sarcocolla, storace, taca-mahaca, e le rimanenti altre gomme, resine e gommoresine usitate nella medicina, in quanto non siano esse già tassate a parte	*idem*	30	12	—	2	52	—

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
87	75	Resina di scialappa	*libb. p. s.*	3	48	—	—	19	—
88	76	Oppio	*libbra*	5	11	—	—	43	—
89	77	Resina di scamonea	*libb. p. s.*	1	39	—	—	06	—
90	78	—— Magisterio di detta resina	*idem*	2	79	—	—	12	—
91	79	Gomme, resine e gommoresine *d' uso nelle arti o nelle diverse fabbriche*, come a dire gomma arabica, gomma affricana, gomma gedda, gommagotta, gomma de' Senegal, gomma di ceraso, resina copal, sandracca vegetabile, resina di ginepro, gommalacca, dragante, gomma adraganti o tragacanta, e le rimanenti altre gomme, resine e gommoresine in uso nelle arti o nelle fabbriche, le quali non siano tassate a parte	*quint. p. s.*	9	29	—	1	55	—
92	80	—— Gomma elastica	*libb. p. s.*	1	05	—	—	04	—
93	81	—— Sangue di drago in canna o in giunchi o senza involto	*libbra*	1	39	—	—	06	—
94	82	—— Olibano od incenso fino o nobile e salvatico o comune	*quint. p. s.*	34	82	—	—	97	—
		Goslar (vitriolo di). *V. Vitriolo di zinco.*							
95	95	Grana delle Indie o del Levante, grana kermes, semi di ricino o catapuzza medica	*idem*	23	21	—	—	97	—
96	103	Grana d'Avignone	*idem*	6	96	—	2	90	—
97	65	Grassi medicinali, come grasso d' ombrina, di castoro, di lepre, di vipera, sevo di cervo e simili	*idem*	45	43	—	1	94	—
		Grasso composto per ungere gli assi dei carri. *V. Sugna.*							
		Grassoni o grattoni. *V. Sugna.*							
		Guado *V. Colori.*							
		Guajaco (resina di) o di legno santo. *V. Gomme per medicina.*							
		I							
		Incenso. *V. Gomme.*							
		Inchiostro della China. *V. Colori.*							
		Indaco e guado. *V. Colori.*							
		Inghilterra (vitriolo verde di). *V. Vitrioli.*							
		Ipecacuana (radici d'). *V. Radici fine.*							
		Ippopotamo (denti d'). *V. Denti d' ippopotamo.*							
		Isopo (olio d'). *V. Olj essenziali inferiori.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		K							
		Karanna (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
		Kermes (grana di). *V. Grana delle Indie o del Levante.*							
		L							
		Lacca. *V. Colori.*							
		—— in lagrime, in palle o globi o grumi e in tavolette. *V. Colori*							
		Laccamuffa. *V. Colori.*							
		Ladano o laudano (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
98	135	Lapis rosso o matita rossa in pezzi........	*quint. p. s.*	1	86	—	—	93	—
99	136	—— *Detta* montata in legno............	*libb. p. s.*	1	63	—	—	04	—
		Laterino (olio od olio de' filosofi). *V. Olj essenziali infimi.*							
		Lavanda (fiori di). *V. Fiori comuni.*							
		—— (olio od essenza di). *V. Olj essenziali.*							
		Lecce (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
100	84	Legni medicinali, *come* legno d' aloè, legno santo, legno di sandalo bianco e citrino, di sassafrasso e simili in pezzi.........	*quintale*	1	39	—	3	48	—
101	85	—— tagliati a minuti pezzetti, in raschiatura e pesti o franti..................	*quint. p. s.*	41	79	—	—	87	—
102	86	—— per tintorie, *come* campeggio, fernambucco, legno rosso di Bimaas, legno del Giappone, di S. Martin, del Sapan e Siam, sandalo rosso, legno citrino d'Olanda, legno fustick e simili in pezzi	*quintale*	—	93	—	2	32	—
103	87	*Simili* tagliati a pezzetti minuti, in raschiatura, pesti o franti..................	*quint. p. s*	37	14	—	—	77	—
		Legno rodino o di Rodi (olio od essenza di). *V. Olj essenziali.*							
		—— santo (resina di) *V. Gomme per medicina.*							
		Lemnia (terra). *V. Terre coloranti.*							
		Lepre (grasso di). *V. Grassi medicinali.*							
		Levante (grana di). *V. Grana delle Indie o del Levante.*							
		Limone (olio od essenza di). *V. Olj essenziali.*							
		—— (sugo di) per uso di tintura. *V. Sugo di limone.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		Lino (panello di semi di). *V. Focacce.*							
		Linosa (olio di). *V. Olj.*							
		Liquirizia (sugo di). *V. Sugo di liquirizia.*							
		——— (radice di). *V. Radici volgari.*							
		M							
104	113	Macis e noci moscate.	*libb. p. s.*	1	05	–	—	06	–
		——— (olio di). *V. Olj essenziali.*							
		Magellanica o winterana (corteccia). *V. Cortecce, ecc.*							
		Maggiorana (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Magisterio di resina scamonea. *V. Gomme per medicina.*							
105	108	Magnesia, senza distinzione	*idem*	—	93	–	—	02	–
		Majolica, terra. *V. Terre atte a far majolica.*							
		Malva (fiori di). *V. Fiori comuni.*							
		Mandorle (olio di). *V. Olj essenziali infimi*							
106	109	Manna, senza distinzione.	*quint. p. s.*	5	80	–	—	97	–
		Manteche o pomate. *V. Profumeria.*							
		Mastice. *V. Gomme per medicina.*							
		——— (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Matita rossa. *V. Lapis rosso.*							
		Medicinali o generi di farmacia non nominati a parte. *V. Ultimo numero della presente tariffa.*							
		Melagrana (scorze di). *V. Scorze di cedro.*							
		Melagrano (fiori di). *V. Fiori fini.*							
		Meliloto (fiori di). *V. Fiori comuni.*							
		Melissa o citronella (olio di). *V Olj essenziali inferiori.*							
		Menta (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Metallo (ceneri di). *V. Cenere di rame, ecc.*							
		Millefiori (olio od essenza di). *V. Olj essenziali*							
		Mirra. *V. Gomme per medicina.*							
		——— (olio di). *V. Olj essenziali inferiori*							
107	111	Mitridate e teriaca.	*libb. p. s.*	4	18	–	—	04	–
108	112	——— *Detta* diatesseron, sorta di teriaca per le malattie degli animali.	*quint. p. s.*	125	36	–	—	87	–
		Mondiglie di caccao. *V. Caccao.*							
		Morchie d' olio d' uliva. *V. Olj.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
		Mordenti. *V. Spiriti ed acidi.*							
109	10	Muschio in vesciche e senza, come pure zibetto.	*oncia p. s.*	8	91	–	—	50	–
		N							
		Nafta bianca e rossa (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*							
		Nero di Francoforte, nero da stampare in rame. *V. Colori.*							
		—— di fumo. *V. Colori.*							
110	139	Nitro, salnitro (6)......................	*quint. p. s.*	17	41	–	1	45	–
111	140	—— in forme, in tavolette ed in pani....	*quintale*	41	79	–	1	74	–
		—— spirito di nitro. *V. Spiriti.*							
		Noci (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*							
		Noci moscate. *V. Macis.*							
		—— (olio di). *V. Olj essenziali.*							
		—— (fiori di). *V. Macis.*							
112	96	Noci vomiche (occhi di gru)...........	*quint. p. s.*	6	96	–	—	58	–
		O							
113	98	Occhi di gambero intieri.................	*idem*	23	21	–	1	94	–
114	99	—— pesti..................	*idem*	92	86	–	1	94	–
		Occhi di gru. *V. Noci vomiche.*							
		Ocra gialla (terra). *V. Terre coloranti.*							
		Offenheimer (rosso di). *V. Colori.*							
		Oggetti o generi di profumeria. *V. Profumeria.*							
		Olibano od incenso fino, ecc. *V. Gomme per arti.*							
115	115	Olj, olio d'oliva e morchie di detto olio ..	*idem*	18	57	–	—	77	–
116	116	—— di canevosa, o seme di canapa, di linosa, o seme di lino e di ravizzone....	*idem*	11	61	–	—	48	–
117	117	—— olio nero di pece, olio di sasso o petrolio, olio di trementina, come pure olio di corno di cervo....	*idem*	9	29	–	—	39	–
118	118	—— essenziali, olj d'odore aromatico, ed essenze oleose di bergamotto, di limone, di cedro, di gelsomino, di lavanda, di millefiori, d'arancia, di timo, olio di							

(6) Tanto l'importazione, quanto l'uscita del nitro non può essere effettuata che contro una licenza particolare da rilasciarsi dall' I. R. direzione generale d'artiglieria, e nel regno lombardo-veneto dai rispettivi governi di Milano e di Venezia.

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		noce moscata (sugo espresso dalle noci moscate, e sugo distillato dalle dette noci), olio di macis, olio d' erisicetro, olio di legno rodino od olio di legno di Rodi, olio di garofani, olio di fiori d' arancio, o io od essenza di rose, olio di cannella	libb. p. s.	6	50	–	—	14	–
119	119	—— Altri olj essenziali aromatici di qualità inferiore, come a dire olio di succino o d' ambra, d' anici, di cajaput o cajeput, di cardamomo, di cubebe, di aneto, di finocchio, di calamo aromatico, di camomilla, di menta crespa, di menta pipiritide, di cumino, di maggiorana, di mastice, di melissa o citronella, di mirra, di puleggio, di ruta o d'abrotano, di salvia, di sassafrasso, di sabina, di spico nardo, di spermaceti, di semi di catapuzza o di ricino, di cera, d' assenzio o absinzio, d' origano e d' isopo	*idem*	1	39	–	—	06	–
120	120	Olj, altri olj essenziali di odore aromatico, ma d' infima qualità, come a dire olio di pino montano, di bacche d' alloro, di mandorle, di semi di papavero, di noci, di rosmarino, nafta bianca e rossa, olio di ginepro e olio laterino o dei filosofi . . .	*idem*	—	23	–	—	02	–
121	121	—— Tutti i rimanenti olj che vengono usati in medicina	*idem*	1	16	–	—	06	–
122	67	Olio di pesce, olio di balena	*quint. p. s.*	1	39	–	—	58	–
		—— di vitriolo. *V. Spiriti.*							
		—— di tartaro. *V. Spiriti.*							
		Oltremare. *V. Colori.*							
		Ombra o terra d' ombra. *V. Terre coloranti.*							
		Ombrina (grasso d'). *V. Grassi medicinali.*							
		Oppoponace (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
		Oppio. *V. Gomme e resine medicinali.*							
		Oriana o terra oriana. *V. Colori.*							
		Oricello. *V. Colori.*							
		Origano (olio d'). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Orzo (zucchero d'). *V. Confetture.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
		P							
		Panelli. *V. Focacce.*							
		Papavero salvatico (fiori di). *V. Fiori comuni.*							
		—— (olio di semi di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Paprica. *V. Pepe d' India.*							
123	124	Pece bianca e nera, e ragia comune di pino, d' abete e simili alberi, come pure colofonia	*quint. p. s.*	—	64	-	1	28	-
		—— *Simili* per l' Ungheria	*idem*	—	—	-	—	12	-
		—— (olio di). *V. Olio nero di pece.*							
124	126	Pepe, pepe lungo, bianco, nero, tutte spezie o della Giamaica, e pimento o spezie inglesi, ed inoltre pepe genuino in polvere, spezie comuni	*idem*	9	86	-	1	94	-
125	127	Pepe d' India, pepe rosso e peperoni in polvere, detto anche (ossia conosciuto in Ungheria col nome di) paprica	*idem.*	27	86	-	—	58	-
		Peperoni in polvere. *V. Pepe d' India.*							
		Perù (balsamo del). *V. Balsamo.*							
		Pesce (olio di). *V. Olio di pesce.*							
		Petrolio nero od olio di sasso. *V. Olj.*							
126	83	Pietra infernale	*libb. p. s.*	7	43	-	—	62	-
		Pimento o spezie inglesi. *V. Pepe.*							
		Pino montano (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*							
		Piombo (ceneri di). *V. Ceneri di rame.*							
		Piumaccini odorosi. *V. Profumeria.*							
		Polipodio (radici di). *V. Radici volgari.*							
		Polveri odorose. *V. Profumeria.*							
		Pomate o manteche. *V. Profumeria.*							
127	9	Pomice	*quintale*	1	39	-	—	12	-
128	129	Potassa	*quint. p. s.*	2	79	-	5	57	-
		—— ungherese	*idem*	—	56	-	5	57	-
		—— per l' Ungheria	*idem*	—	—	-	—	23	-
		Pozzolana (terra). *V. Terre.*							
129	123	Profumeria (oggetti o generi di), cioè acque di odore, pomate o manteche, polveri, saponette, cuscinetti aromatici o piumaccini ripieni d'erbe odorose secche e simili,							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		e così pure aceto aromatico che non sia ad uso di condimento di cibi .... *pel valore di 1 lira*	....		40		—	—	4
		Puleggio (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Q							
		Quassia (corteccia di). *V. Cortecce, ecc. per medicina.*							
		Quercitrone (corteccia di). *V. Cortecce, ecc. per tintorie.*							
		R							
		Rabarbaro (radici di). *V. Radici fine.*							
		Radici confettate. *V. Confettura fina, ecc.*							
130	171	—— fine, cioè d' ipecacuana, di contrajerva o vincetossico, di scialappa, di rabarbaro, di rapontico, salep, salsapariglia, seneka, serpentaria e zedoaria....	*quint. p. s.*	23	21	—	3	87	—
131	172	—— volgari o comuni, come a dire di enula campana, di cicoria, di genziana, di galanga, d' ermodattilo, di polipodio, di liquirizia e simili, come pure di valeriana silvestre officinale e celtica (valeriana silvestris officinalis et celtica)...........	*idem*	2	32	—	—	39	—
132	173	—— radice di china.................	*idem*	1	74	—	—	29	—
		—— di robbia. *V. Colori.*							
		Ragia comune di pino. *V. Pece.*							
		Rame (ceneri di). *V. Ceneri di rame.*							
		—— solfato. *V. Vitriolo di rame.*							
		Rapontico (radici di). *V. Radici fine.*							
		Raschiatura d' avorio. *V. Avorio.*							
		Ratisbona (terra di). *V. Terre.*							
		Ravizzone (panello di). *V. Focacce o panelli, ecc.*							
		—— (olio di). *V. Olj.*							
		Regolizia (sugo di). *V. Sugo di liquirizia, ecc.*							
		Regolo d' antimonio. *V Antimonio.*							
		Resine. *V. Gomme, ecc.*							
		Ricino (semi di) *V. Grana delle Indie o del Levante.*							
		—— (olio di semi di). *V. Olj essenziali inferiori.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
		Robbia (radici di). *V. Colori.*							
		Rose (fiori di). *V. Fiori fini.*							
		—— (olio od essenza di). *V. Olj essenziali.*							
		Rosmarino (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*							
		——— (fiori di). *V. Fiori comuni.*							
		Rosso angelico. *V. Terre coloranti.*							
		—— di Berlino. *V. Colori.*							
		—— di Vienna o di Offenheimer. *V. Colori.*							
		Ruta (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		S							
		Sabina (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Saffra. *V. Colori.*							
		Sagapeno (gomma). *V. Gomme per medicina.*							
133	138	Sago o sagù d' India	*quint. p. s.*	6	96	–	—	58	–
134	4	Sal ammoniaco	*libb. p. s.*	—	70	–	—	04	–
		——— (spirito di). *V. Spiriti.*							
135	72	Sal di Glauber crudo e calcinato	*quint. p. s.*	3	10	–	—	77	–
136	73	——— cristallizzato.	*idem*	4	95	–	—	10	–
		—— di latte. *V. Zucchero di latte.*							
137	141	Sale (7), cioè sal di succino	*libb. p. s.*	6	04	–	—	25	–
138	142	—— di acetosella	*idem*	2	90	–	—	12	–
139	143	—— di ogni altra qualità medicinali, non tassati a parte.	*quint. p. s.*	27	86	–	1	16	–
		—— in uso nella tintoria o per l' imbiancamento non tassati a parte. *V. Spiriti ed acidi.*							
		—— (spirito di). *V. Spiriti.*							
		Salep (radice di). *V. Radici fine.*							
		Salnitro. *V. Nitro.*							
		Salsapariglia (radici di). *V. Radici fine.*							
		Salvia (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Sambuco (fungo di). *V. Agarico.*							
		S. Martin (legno di). *V. Legni per tintorie.*							
		Sandalo bianco e citrino (legno). *V. Legni medicinali.*							
		——— rosso. *V. Legni ad uso di tintorie.*							
		Sandracca vegetabile. *V. Gomme per arti.*							

(7) L' importazione del sal minerale, del salgemma o sal fossile o dal sal di mare è proibita.

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
		Sangue di drago. *V. Gomme per arti.*							
		Sapan (legno del). *V. Legni per tintorie.*							
		Saponette. *V. Profumeria.*							
		Sarcocolla. *V. Gomme per medicina.*							
		Sassafrasso (legno di). *V. Legni medicinali.*							
		——— (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Sasso (olio di). *V. Olj.*							
		Scamonea. *V. Gomme per medicina.*							
		Scialappa (radici di). *V. Radici fine.*							
		——— (resina di). *V. Gomme per medicina.*							
140	157	Scinco o scinco comune.......... *caduno.*	....	—	17	–	—	01	–
141	178	Sciroppo o sciloppo, o giulebbe di zucchero...	*quint. p. s.*	27	86	–	—	58	–
142	179	——— di capelvenere................	*libb. p. s.*	—	46	–	—	02	–
		Scorza di china. *V. Cortecce, ecc.*							
143	21	Scorze di cedro, come pure scorze d'arancia e di melagrana.	*quintale*	4	64	–	—	19	–
		——— *Simili* confettate con zucchero. *V. Confetture.*							
		——— medicinali. *V. Cortecce o scorze medicinali.*							
144	68	Selenite (glacies mariæ), mica o talco di Moscovia o di Mileto (vitrum Mariæ)...	*idem*	4	18	–	—	17	–
		Sementi confette. *V. Confettura fina, ecc.*							
145	145	Semenza di bachi da seta o sia di bigatti...	*libb. p. s.*	—	62	–	3	08	–
146	144	Semi, cioè semi medicinali, semenze d'ortaglia e da giardino, e semi ad uso delle tintorie, come pure semenze da prato e da bosco, senza distinzione, eccettuate le granaglie............................	*quint. p. s.*	1	39	–	—	58	–
		—— di catapuzza o di ricino (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		—— di lino (panello di semi di). *V. Focacce o panelli, ecc.*							
		—— di papavero (olio di). *V. Olj essenziali infimi.*							
		—— di ricino. *V. Grana delle Indie o del Levante.*							
		Sena (foglie di). *V. Foglie di dittamo cretico.*							
		Senegal (gomma del). *V. Gomme per arti.*							
		Seneka (radici). *V. Radici fine.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lir.	c.	m.
		Seppia (colore di). *V. Colori.*							
		Serpentaria (radici di). *V. Radici fine.*							
		Sevo di cervo. *V. Grassi medicinali.*							
		Siam (legno). *V. Legni per tintorie.*							
		Smaltino da usarsi coll' amido, e soluzione di smaltino. *V. Saffra sotto colori.*							
147	148	Smeriglio e tripolo in pezzi	*quintale*	—	70	—	1	74	—
148	149	*Detti* macinati, pesti o contusi	*quint. p. s.*	9	29	—	—	39	—
		Solfo (spirito di). *V. Spiriti.*							
		Solfato di rame. *V. Vitriolo di rame.*							
		——— di ferro. *V. Vitrioli.*							
		——— di zinco. *V. Vitriolo di zinco.*							
149	26	Soluzione corrosiva di ferro ad uso di tintoria	*idem*	—	19	—	—	08	—
		——— di smaltino. *V. Saffra sotto colori.*							
150	146	Sommacco, erba	*idem*	—	70	—	—	12	—
		Songia. *V. Sugna.*							
151	167	Spermaceti o bianco di balena	*idem*	6	96	—	2	90	—
		——— (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		Speziere non nominate a parte. *V. Ultimo numero della presente tariffa.*							
		Spico nardo (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
152	70	Spiriti, acidi e simili, come a dire spirito di corno di cervo, spirito di sal ammoniaco o ammoniaca, spirito di nitro o acido nitroso, spirito di sale o acido marino, o acido muriatico, spirito di solfo o acido solforoso, olio di vitriolo, olio di tartaro ed altre sostanze spiritose, acide e acri (ad eccezione dello spirito di vino, alkool od acquavite d'ogni sorta); come anche mordenti, sali in uso nella tintoria, sali in uso per l'imbiancamento e simili, qualora non siano sottoposti ad una particolare tassa daziaria	*libb. p. s.*	—	70	—	—	02	—
153	150	Sponghe o spugne	*libbra*	—	93	—	—	04	—
154	152	——— Ritagli di sponghe	*quintale*	10	45	—	1	74	—
		Stagno (ceneri di). *V. Ceneri di rame.*							
		Storace. *V. Gomme per medicina.*							
		Succino (olio di). *V. Olj essenziali inferiori.*							
		——— (sal di). *V. Sali.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
155	20	Sugo di limone per uso di tintura	*quint. p. s.*	—	23	–	—	10	–
156	158	—— di liquirizia o regolizia	*quintale*	18	57	–	—	77	–
157	147	Sugna, songia e grassoni o grattoni	*quint. p. s.*	2	32	–	—	19	–
158	166	—— o grasso composto per ungere gli assi dei carri	*idem*	3	71	–	—	16	–
		T							
		Tacca-mahaca. *V. Gomme per medicina.*							
		Talco di Moscovia o di Mileto. *V. Selenite.*							
159	159	Tamarindi	*idem*	1	86	–	—	16	–
160	160	Tartaro crudo o impuro	*idem*	3	48	–	6	96	–
		—— *Simile* ungherese	*idem*	—	23	–	6	96	–
		—— *Detto* purgato o cristallizzato. *V. Cremortartaro*							
		—— (olio di). *V. Spiriti.*							
161	161	Tè	*libb. p. s.*	2	79	–	—	06	–
		Teriaca. *V Mitridate.*							
		—— Diatesseron. *V. Mitridate.*							
162	29	Terre, terre coloranti, come a dire terra d'Armenia o bolo armeno, terra bruna di Colonia o terra d'ombra di Colonia, rosso angelico, terra rossa comune, terra verde di Verona o baldogea, terra del Giappone o Catechù, ocra gialla o giallo d'ocra, satinabra, terra di color bruno di rame o di color bajo, e terra di color bruno di castagno, terra sigillata o terra lemnia, altre volte terra tirolese, ombra o terra d'ombra, terra bianca di Monaco e simili. .	*quint. p. s.*	—	46	–	—	19	–
163	30	Terre atte a far majolica, argilla così detta inglese, come pure terra verde detta di Boemia	*idem*	—	16	–	—	16	–
164	31	Terra bianca e gialla di Ratisbona, come pure terra pozzolana	*idem*	—	04	–	—	02	–
165	32	—— colorante ungherese	*idem*	—	19	–	—	19	–
		—— oriana. *V Colori.*							
		—— rossa comune *V. Terre coloranti.*							
		—— sigillata. *V. Terre coloranti.*							
		Timo (olio od essenza di). *V. Olj essenziali.*							
		Tolù (balsamo del). *V. Balsamo.*							
166	125	Torce a vento di pece	*quintale*	11	14	–	—	23	–

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m	d' uscita. lir.	c.	m.
		Tornasole. *V. Colori.*							
		Tragacanta. *V. Gomme per arti.*							
167	160	Trementina, senza distinzione	*quint. p. s.*	9	29	–	—	39	–
		——— (olio di). *V. Olj.*							
		Tripolo. *V. Smeriglio.*							
		Tunca (fava). *V. Fava bucari.*							
		Tuzia. *V. Colori.*							
		U							
		Ulivo (gomma d'). *V. Gomme medicinali.*							
		V							
		Valeriana. *V. Radici volgari.*							
168	162	Vaniglia	*libbra*	18	57	–	—	77	–
		Verbasco (fiori di). *V. Fiori comuni.*							
		Verdegiglio. *V. Colori*							
		Verde montano. *V. Colori.*							
		Verderame. *V. Colori.*							
169	66	Vernice	*libb. p. s.*	—	93	–	—	04	–
		Verona (terra verde di) *V. Terre coloranti.*							
		Vincetossico. *V. Radici fine.*							
		Vipera (grasso di). *V. Grassi medicinali.*							
170	163	Vitrioli, vitriolo di ferro, copparosa verde, ferro solfato o solfato di ferro, vitriolo di Salisburgo, vitriolo di Admont, vitriolo di Adler, e il vitriolo verde d'Inghilterra. .	*quint. p. s.*	5	57	–	—	16	–
171	164	——— di rame, copparosa azzurra, vitriolo turchino, vitriolo celeste, vitriolo di Cipro, vitriolo romano, o anche rame solfato o solfato di rame	*idem*	26	—	–	—	54	–
172	165	——— di zinco, vitriolo bianco, copparosa bianca, vitriolo di Goslar, zinco solfato o solfato di zinco	*idem*	6	96	–	—	29	–
173	106	Vischio	*idem*	9	29	–	—	19	–
		W							
		Winterana o magellanica (corteccia). *V. Cortecce, ecc.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DE' GENERI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m	d' uscita. lir.	c	m
		Z							
174	137	Zafferano	*libb. p. s.*	5	80	—	—	48	—
		Zaffrone. *V. Colori.*							
		Zedoaria. *V. Radici fine.*							
175	88	Zenzero o gengiovo	*quint. p. s.*	18	57	—	—	39	—
		Zibetto. *V. Muschio.*							
		Zinco solfato. *V. Vitriolo di zinco.*							
176	175	Zucchero candito bianco e scuro, zucchero candito con viole e zucchero raffinato in pani tanto colla carta e collo spago, quanto senza	*quintale*	69	64	—	1	45	—
177	176	——— ridotto in polvere	*quint. p. s.*	54	79	—	1	14	—
178	177	——— Farine di zucchero, senza distinzione (8)	*idem*	41	79	—	—	87	—
		——— Sciroppo, sciloppo o giulebbe di zucchero. *V. Sciroppo, ecc.*							
		——— d' orzo. *V. Confetture.*							
179	110	——— di latte o sal di latte	*libbra*	—	16	—	—	02	—
180	180	I medicinali o generi di farmacia (9), le droghe e spezierie, come pure i colori e le materie coloranti non nominati a parte nè in questa tariffa, nè nelle altre tariffe attivate, per tutta l' estensione della monarchia austriaca pagano il dazio come segue:							
		a) Gli articoli ad uso di farmacia o tintoria............... *pel valore di* 1 *libbra*	....	—	05	—	—	—	4
		b) Tutti gli altri .... *idem*.......	....	—	10	—	—	—	4

(8) Per la farina di zucchero *bianca* destinata pel consumo delle raffinerie nazionali si pagano *due terzi* del dazio di entrata fissato qui sopra per le farine di zucchero che s' introducono pel commercio, e *per tutte le altre farine di zucchero* destinate pel consumo delle suddette raffinerie si paga soltanto *un terzo* del detto dazio di entrata.

(9) L' importazione dei medicinali composti non può aver luogo che contro speciale licenza del rispettivo governo, da accordarsi ai soli farmacisti per la vendita, ed ai privati soltanto pel proprio proporzionato consumo.

(N.° 9.) *FACILITAZIONI accordate sul dazio d' importazione delle farine di zucchero per le raffinerie nazionali.*

1.° giugno 1822.

N.° 5483-861 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

S. M. I. R. A. volendo benignamente estendere anche a queste provincie le facilitazioni che all' oggetto di promuovere l' industria nazionale negli altri stati della monarchia sono già state accordate alle raffinerie di zucchero nazionali, ha determinato che siano promulgate le seguenti disposizioni:

1. Il dazio d' importazione delle farine di zucchero destinate per le raffinerie nazionali è stabilito per la *farina di zucchero bianca in due terzi*, e per le *altre farine di zucchero in un terzo* di quello che nella tariffa dei dazj d' entrata e d'uscita delle drogherie, dei medicinali e generi da tinte è stato stabilito per le farine di zucchero che s' introducono pel commercio.

Il dazio d' importazione da pagarsi sulla *farina di zucchero bianca* destinata per le raffinerie suddette importa quindi a norma della nuova tariffa pubblicata colla notificazione governativa del medesimo giorno lire 27. 86, e quello sulle *altre farine di zucchero* destinate come sopra lire 13. 93 per quintale metrico.

Questa facilitazione a favore delle raffinerie nazionali servirà di norma stabile anche nei casi di modificazione o riforma del dazio stabilito per le farine di zucchero destinate pel commercio.

2. Tanto le raffinerie nazionali attualmente esistenti, quanto quelle che in avvenire siano regolarmente erette godranno egualmente del detto favore, il quale però non potrà essere esteso alle scorte di quelle farine di zucchero che siano già state introdotte.

3. A fine d' evitare e d' impedire gli abusi che potrebbero aver luogo nella destinazione delle farine di zucchero introdotte col favore accordato ai proprietarj delle raffinerie nazionali, ognuno di essi dovrà tenere non solo un registro regolare di fabbrica e di scontro, ma anche un registro particolare per le vendite.

Nel primo chi ha la direzione della fabbricazione deve registrare esattamente la quantità delle farine che vengono di mano in mano ricevute ed impiegate nella raffineria.

Nel secondo l' individuo incaricato dello smercio sarà pure tenuto di registrare e confermare colla propria firma in una rubrica apposita ogni quantità di siroppo e di zucchero raffinato che avrà ricevuto dalla fabbrica.

Questi registri dovranno essere tenuti colla maggiore esattezza, ed essere sempre in corrente.

4. Ogni ufficio daziario, dove siano daziate per entrata farine di zucchero destinate per le raffinerie nazionali, dovrà in apposito registro tenere di dette farine prenotazioni separate per ogni raffineria.

5. Queste prenotazioni dovranno confrontarsi di tratto in tratto a non determinati intervalli coi registri delle raffinerie, e qualora da tale confronto emergessero differenze notabili, i rispettivi uffici daziarj avranno la facoltà e l' obbligo di chiederne schiarimenti, e di esigere rigorose giustificazioni; nel caso poi di provato abuso in pregiudizio dell' imperiale regio erario essi saranno tenuti di farne immediato rapporto all' autorità da cui dipendono.

6. Qualunque benchè menomo abuso venga provato essere stato commesso nella destinazione delle farine di zucchero introdotte col favore accordato alle raffinerie nazionali pel solo ed esclusivo uso delle medesime, sarà

punito anche nel primo caso di contravvenzione colla perdita della suddetta facilitazione di dazio accordata come sopra ai proprietarj delle raffinerie nazionali, e colla interdizione della raffineria.

L'imperiale regio governo, in adempimento degli ordini dell'eccelsa imperiale regia camera aulica generale contenuti nel dispaccio del 2 aprile p.° p.°, n.° 515, porta a pubblica notizia questa sovrana risoluzione, incaricando l'imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo dell'esecuzione.

Milano, il 1.° giugno 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 10.) *Disposizioni emanate dall' imperiale regia commissione liquidatrice per norma dei possessori delle cartelle di rendite perpetue inscritte sulla cassa di garanzia del già monte Napoleone ritenute a carico del governo austriaco.*

3 giugno 1822.

IMP. R. COMMISSIONE LIQUIDATRICE DEL DEBITO PUBBLICO

DEL REGNO LOMBARDO-VENETO.

L' imperiale regia commissione liquidatrice superiormente autorizzata a procedere alle operazioni ordinate nei §§ 5 e 6 della sovrana patente 27 agosto 1820 per la parte di debito del già monte Napoleone in Milano che deriva dalle rendite perpetue assunte dalle finanze austriache, in conformità delle clementissime risoluzioni di S. M. I. R. A. manifestate nella notificazione dell' imperiale regio governo di Milano 25 aprile p.° p.°, si fa premura di dedurre a pubblica notizia le relative disposizioni per regola di chiunque vi abbia interesse.

1. Tutti i possessori delle cartelle di rendite perpetue inscritte sulla *cassa di garanzia* del già monte Napoleone in Milano, ritenute in conseguenza delle convenzioni diplomatiche a carico del governo austriaco, sono invitati a presentarle al protocollo generale della commissione, o, quando torni loro più comodo, al protocollo speciale aperto a quest' unico oggetto presso l' imperiale regia ragioneria centrale in Venezia.

2. Le cartelle chiamate ora all' insinuazione sono quelle sole specificamente indicate nell' elenco affisso ed ostensibile negli uffici dell' imp. regia prefettura del monte in relazione alla notificazione dell' imp. regio governo di Milano 6 aprile 1821 ed al proclama della commissione diplomatica riunita 14 dello stesso mese ed anno, sotto il seguente titolo:

Elenco numerico delle inscrizioni di rendita perpetua, ed ammontare delle relative partite dipendenti dal consolidato già inscritto al 20 aprile 1814 *a debito della cassa di garanzia del cessato monte Napoleone, le quali a termini del riparto fissato dalla commissione diplomatica riunita in Milano coll' atto* 15 *agosto* 1820 *sono state provvisoriamente assunte dall' imperiale regia corte pel pagamento da farsi ai rispettivi creditori, e col carico degli arretrati dal* 1.° *gennajo* 1814 *in avanti.*

Un tale elenco si troverà pure affisso ed ostensibile presso il protocollo generale della commissione e presso il protocollo speciale dell' imp. regia ragioneria centrale in Venezia.

3. Le cartelle si presentano con una insinuazione in carta non bollata, soscritta dal proprietario o da chi ne fa la presentazione, e debbono in egual modo essere soscritte le cartelle e gli allegati che occorresse di unirvi, ritenendosi pure gli uni e le altre esenti dall' obbligo del bollo.

4. Ogni insinuazione indica il nome, cognome, la provincia ed il comune del petente se la cartella è di pertinenza di un privato suddito austriaco, e quando sia estero, deve pure indicarsi lo stato di cui è suddito.

È altresì accennato nella insinuazione un domicilio che deve scegliersi in Milano o anche in Venezia a piacere della parte, quando l' insinuazione si presenti al protocollo speciale di quella imperiale regia ragioneria centrale.

Se la cartella appartiene ad un comune, si accenna nella insinuazione, oltre la denominazione del comune, la provincia ed il distretto di cui fa parte; e se è di ragione di uno stabilimento o corpo morale, deve indicarsi la denominazione del medesimo, la provincia ed il comune in cui è situato.

5. In ciascuna insinuazione debbono rigorosamente specificarsi:

a. Il numero d' inscrizione della cartella;

b. L' annua rendita inscritta;

c. La quantità delle rendite insolute dal 1.° gennajo 1814 in avanti da consolidarsi, limitate a quelle di propria competenza nel caso che non tutte appartengano all' attuale proprietario o a chi è investito del godimento de' frutti;

d. E qualora vi siano uniti degli allegati, il numero e la qualità de' medesimi.

6. All' insinuazione si unisce altresì una *rubrica*, ossia duplo della insinuazione.

7. Possono presentarsi più cartelle con una sola insinuazione nel solo caso però che siano tutte intestate ad uno stesso individuo, comune, stabilimento o corpo morale.

L' insinuazione complessiva di più cartelle appartenenti a nomi diversi non è ammessa, ma restituita alla parte per la separata presentazione in conformità di quanto è disposto in principio del presente articolo.

8. Il creditore di rendite insolute che non può presentare la cartella perchè la proprietà o il godimento della medesima è passato in altra testa, deve unire le prove della propria competenza, o dichiarare che questa risulta già dalle annotazioni nei registri del monte in seguito alle prove esibite ed ammesse dalla imperiale regia prefettura dello stesso monte.

9. La commissione non si occupa di *trasporti*, ma consolida colla rendita originaria le competenze arretrate (a meno che di queste ultime non sia provata la separata pertinenza a mente del precedente articolo 8) in testa di chi è inscritto nella cartella.

In conseguenza nel caso di cambiamento di proprietà per cessione o qualunque altro titolo potrà, chi vi ha diritto, far valere in prevenzione le sue ragioni innanzi l' imp. regia prefettura del monte per riportare in calce della cartella l'annotamento di trasporto in suo favore, e farne in seguito la regolare insinuazione alla commissione che vi avrà riguardo.

10. Tutti i *vincoli* e gli *annotamenti*, di cui le rendite inscritte siano affette, sono dall' imperiale regia commissione liquidatrice conservati senza alterazione alcuna, dovendo al caso gl' interessati per la loro cancellazione o diversificazione provvedersi previamente presso l' imperiale regia prefettura del monte come si è detto pei *trasporti* nell' articolo precedente.

11. Il protocollista rilascia all' insinuante una ricevuta dal medesimo soscritta in carta non bollata, la quale avrà un numero progressivo, e sarà distaccata da un libro a bollette madre e figlia.

12. Ad ogni cartella presentata è applicata dal protocollista con un' apposita stampa la leggenda = *Insinuata all' imperiale regia commissione liquidatrice* =, e resa così inservibile a qualunque uso pubblico.

13. Per le comunicazioni e le restituzioni che occorra di fare agl' insinuanti si osserva quanto è stabilito negli articoli 9 e 10 dell' avviso pubblicato dalla commissione il 31 dicembre 1820, all' eccezione che l' affissione delle tabelle di spedizione e la consegna delle rubriche si eseguiranno unicamente dall' ufficio di spedizione della commissione e da quello dell' imperiale regia ragioneria centrale in Venezia nel caso che nella insinuazione siasi scelto il domicilio in quella città.

Ultimate che saranno le trattative diplomatiche pel riparto degli arretrati di rendite anteriori al 1.° gennajo 1814, saranno chiamati gl' interessati con ulteriore avviso a farne l' insinuazione per la quota che sarà assunta a carico dell' imperiale regia corte.

Milano, il 3 giugno 1822.

IL PRESIDENTE

BAZETTA.

NEGRI, *Segretario.*

(N.° 11.) *Tariffa dei dazj d'entrata e di uscita delle pelli, pellicerie, cuojo e corame, dei prodotti di miniera e di altri articoli diversi non compresi nelle tariffe finora pubblicate.*

12 giugno 1822.

N.° 6204-993 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Sopra proposizione dell' imp. regia aulica commissione di commercio, S. M. si è degnata di approvare le tariffe del dazio d' importazione e di esportazione de' seguenti articoli:

A. Pelli crude compresa la pellicceria, pelli lavorate, cuojo e corame.

B. Prodotti di miniera e relativi articoli non tassati ancora con dazio uniforme.

C. Altri articoli diversi non compresi nelle tariffe finora pubblicate.

Di conformità agli ordini contenuti nel dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 22 aprile prossimo passato, n.° 266 si deducono a pubblica notizia le predette tariffe, unendole alla presente notificazione, e si prescrive quanto segue:

Art. 1.° Cominciando dal giorno 15 del corrente giugno saranno poste in attività su tutta la frontiera della monarchia verso l'estero le ricordate tariffe, a norma delle quali dovrà pagarsi il dazio d' importazione e di esportazione degli articoli rispettivi in esse tariffe specificati.

2.° Nell' interno della monarchia è permessa fra tutte le provincie che la compongono la circolazione libera ed esente di dazio dei detti articoli, salve le visite agli uffici delle linee intermedie daziarie finchè dette linee saranno conservate. Sono eccettuate da questa circolazione l' Ungheria, la Transilvania, l' Istria, la Dalmazia ed i porti franchi di Fiume e di Trieste coi rispettivi loro territorj posti al di là della linea daziaria.

3.° Pel commercio fra l' Ungheria, la Transilvania e le altre provincie della monarchia sono ritenute in piena osservanza (per quanto non si disponga diversamente colle predette tariffe) le massime e prescrizioni generali portate dal regolamento daziario austriaco o da quello dell' Ungheria detto *Dreysigstordnung*, o pure stabilite con disposizioni speciali.

4.° Il color rosso con cui sono stampate alcune cifre nelle presenti tariffe segna il divieto d' importazione o di esportazione degli

articoli a cui esse cifre si riferiscono, il qual divieto sarà da osservarsi in tutta l' estensione della monarchia. L' esazione del dazio indicato con cifre rosse avrà luogo soltanto nel caso che per eccezione venga accordata l' importazione o l' esportazione dietro preventivo assenso delle competenti autorità.

5.° Dal giorno 15 corrente mese in poi cessa anche rispetto agli articoli compresi nelle attuali tariffe il favore del quale hanno finora goduto le merci nella loro introduzione per la via di mare in Venezia.

L' imperiale regia direzione delle dogane, delle privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione delle premesse disposizioni.

Milano, il 12 giugno 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

***TARIFFA** del dazio d' importazione e di esportazione delle pelli crude compresa la pellicceria, delle pelli lavorate, del cuojo e corame.*

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lir.	c.	m	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		I. *Pelli crude compresa la pellicceria.*							
		La parola « *crude* » apposta agli articoli di questo titolo marca tutte quelle pelli che non hanno subíto preparazione alcuna, sia ch' esse vengano destinate col loro pelo ad esser convertite in pelliccerie, sia che dovessero essere camosciate o ridotte in cuojo o corame. La parola « *conciate* » aggiunta a questi articoli comprende esclusivamente le pelli le quali hanno avuto la sola concia per essere ridotte in pellicceria, essendo che le altre pelli spelate che hanno subíto una maggior preparazione trovansi nel titolo seguente:							
		A							
		Pelli di Agnello. *V. Pelli di pecora.*							
		» Alce. *V. Pelli di cervo.*							
		» Alcione. *V. Pelli di cigno.*							
		» Angora. *V. Pelli di pecora.*							
		» Astrakan. *V. Idem.*							
		B							
1	59	» Bue .... *per cadauna*	....	—	24	—	4	68	—
		» —— per l' Ungheria .. *idem*	....	—	—	—	—	10	—
		C							
		» Camoscia. *V. Pelli di cervo.*							
2	32	» Cane .... *per*	*quintale*	7	89	—	157	85	—
		» —— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	3	29	—
		» —— marino. *V. Pelli di foca.*							
3	8	» Capra e di caprone .... »	*idem*	3	99	—	79	86	—
		» —— *simili* per l' Ungheria ..... »	*idem*	—	—	—	1	66	—

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m	d' uscita. lir.	c.	m
		Pelli di Capretto. *V. Pelli di pecora.*							
		» Capriolo *V. Pelli di cervo.*							
4	3	» Castoro con pelo .... *per cadauna*	....	—	17	—	3	38	—
		» ——— per l' Ungheria *idem* .	....	—	—	—	—	08	—
5	62	» Cavallo e di poledro .. *idem* .	....	—	07	—	1	30	—
		» ——— *simili per l' Ungheria idem* .	....	—	—	—	—	03	—
6	31	» Cervo e di alce, come pure pelli di capriolo e di camoscia ... *per*	*quintale*	6	96	—	139	28	—
		» ——— *simili* per l' Ungheria ..... »	*idem*	—	—	—	2	90	—
		» Chagrin. *V. Pelli di pesce.*							
7	71	» Cigno, d' oca e di alcione ...... »	*libbra*	—	39	—	7	66	—
		» ——— *simili* per l' Ungheria ..... »	*idem*	—	—	—	—	16	—
8	38	» Conigli, comuni, crude .... »	*quintale*	27	86	—	5	57	—
		» ——— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	1	16	—
9	39	» ——— conciate e ridotte ad uso di fodere (* 1) .... »	*idem*	69	64	—	1	45	—
10	40	» ——— fine, cioè di color argentino e grigio, crude .... »	*libbra*	—	93	—	—	04	—
11	41	» ——— *simili* conciate .... »	*idem*	2	32	—	—	06	—
12	24	» Criceto (hamster), ridotte ad uso di fodere .... »	*quintale*	123	79	—	2	57	—
		E							
13	29	» Ermellino, grandi e piccole (laschitzen), crude .... »	*libbra*	4	95	—	—	21	—
14	30	» ——— *simili* conciate ..... »	*idem*	12	38	—	—	25	—
		F							
		» Faina. *V. Pelli di martora.*							
15	69	» Foca o vitello marino, o cane marino, crude .... »	*quintale*	15	48	—	—	64	—
16	70	» ——— conciate	*idem*	38	69	—	—	81	—
		G							
17	42	» Gatto, nere, crude .... »	*libbra*	—	58	—	—	12	—
		» ——— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	—	—	02	—
18	43	» ——— conciate (*) .... »	*idem*	2	59	—	—	06	—
19	44	» ——— tutte le altre pelli di gatto, crude .... »	*quintale*	12	38	—	2	48	—

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita lir.	c.	m.
		Pelli di Gatto *simili* per l' Ungheria ... *per*	*quintale*	—	—	–	—	52	–
20	45	» —— *simili* conciate (*) .... »	*idem*	30	95	–	—	64	–
		» —— cerviere. *V. Lupo cerviere.*							
21	73	» Ghiottone, orso ghiotto od orso moltivoro .... *per cadauna*	....	1	30	–	—	03	–
		H							
		» Hamster. *V. Pelli di criceto.*							
		L							
22	25	» Lepre comune, crude .... »	*quintale*	5	94	–	⊙ 11	86	–
		» —— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	2	48	–
23	26	» —— *simili* conciate .... »	*idem*	74	28	–	37	14	–
		» —— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	3	10	–
24	27	» —— bianca, crude .... »	*idem.*	42	40	–	1	76	–
25	28	» —— *simili* conciate e ridotte ad uso di fodere .... »	*idem*	106	05	–	2	21	–
		» Lince. *V. Pelli di lupo cerviere.*							
26	47	» Lione, di pantera e di tigre *per cad.a*	....	7	80	–	—	16	–
27	60	» Lontra, crude .... »	*libbra*	3	46	–	—	70	–
		» ——— per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	—	14	–
28	61	» ——— conciate (*) .... »	*idem*	8	67	–	—	17	–
29	57	» ——— di palude, crude .... »	*idem*	3	71	–	—	16	–
30	58	» ——— conciate .... »	*idem*	9	29	–	—	19	–
31	74	» Lupo, crude .... *per cadauna*	....	—	52	–	—	11	–
		» —— per l' Ungheria . *idem* .	....	—	—	–	—	02	–
32	75	» —— conciate (*) ... *idem* .	....	1	30	–	—	03	–
33	48	» —— cerviere o lince, e di gatto cerviere, crude .... »	*libbra*	1	43	–	—	29	–
		» —— *simili* per l' Ungheria...... »	*idem*	—	—	–	—	06	–
34	49	» —— *simili* conciate, come pure dossi e pance di detti animali (*) .... »	*idem*	3	56	–	—	08	–

⊙ Il color rosso, con cui sono stampate alcune cifre, marca il divieto d' importazione o di esportazione del rispettivo articolo, ed i diritti esposti con cifre rosse saranno da esigersi soltanto quando per l' esportazione od introduzione generalmente proibita d' un tale articolo venisse ottenuta una particolare superiore concessione.

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		M							
		Pelli di Manzetti. *V. Pelli di vacca.*							
35	55	» Marmotta, crude . . . . *per*	*libbra*	—	37	–	—	08	–
		» ———— per l' Ungheria . . . . . . »	*idem*	—	—	–	—	02	–
36	56	» ———— conciate (*) . . . . »	*idem*	—	93	–	—	02	–
37	50	» Martora dell' America settentrionale, crude, come anche code di detta martora . . . . »	*idem*	4	64	–	—	19	–
38	51	» ——— conciate . . . . »	*idem*	11	61	–	—	25	–
39	52	» ——— di altri paesi, faina, ecc., crude, e code di detti animali (*) . . . . »	*idem*	3	10	–	—	62	–
		» ——— *simili* per l' Ungheria . . . »	*idem*	—	—	–	—	14	–
40	53	» ——— *simili* conciate (*) . . . . . . »	*idem*	7	74	–	—	16	–
		» Montone. *V. Pelli di pecora.*							
		O							
		» Oca. *V. Pelli di cigno*							
41	1	» Orso, crude . . . . *per cadauna*	. . . .	1	56	–	—	30	–
		» ———— per l' Ungheria. . *idem*	. . . .	—	—	–	—	07	–
42	2	» ———— conciate (*) . . . *idem*	. . . .	4	16	–	—	09	–
		» Orso ghiotto. . . . . . } *V. Pelli di*							
		» —— moltivoro. . . . . } *ghiottone.*							
		P							
		» Pantera. *V. Pelli di lione.*							
43	63	» Pecora e di montone, come anche d' agnello e di capretto (zmascheln) comuni, crude. »	*quintale*	3	37	–	67	32	–
		» —— *simili* per l' Ungheria. . . . . »	*idem*	—	—	–	1	41	–
44	64	» —— *simili* conciate e ridotte ad uso di fodere (*) . . . . »	*idem*	74	28	–	1	55	–
45	65	» —— fine, crude, come pelli fine di capretto e di agnello, simili di capretto e di agnello non nato, astrakan, senza distinzione del colore, pelli di pecora d'Angora e di capra dell' Asia. »	*idem*	165	75	–	6	91	–

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
46	66	Pelli di pecora *simili* conciate e ridotte ad uso di fodere........ *per*	*libbra*	4	14	–	—	08	–
47	76	» Pesce, chagrin (zapp) .... »	*idem*	—	16	–	2	98	–
		» Poledro. *V. Pelli di cavallo.*							
48	72	» Porco .... »	*quintale*	1	86	–	37	14	–
		» —— per l'Ungheria............ »	*idem*	—	—	–	—	77	–
49	33	» Puzzola della Virginia o delle Indie, crude, come anche code di detto animale .... »	*libbra*	1	22	–	—	06	–
50	34	» —— conciate.................. »	*idem*	2	92	–	—	06	–
51	35	» —— comune, crude, come pure code di puzzola comune . »	*idem*	1	08	–	—	23	–
		» —— *simili* per l'Ungheria. . . »	*idem*	—	—	–	—	04	–
52	36	» —— conciate (*)............ »	*idem*	2	48	–	—	06	–
		S							
		» Scojattolo, code. *V. Code di vajo.*							
53	4	» Sorcio moscardino (ghiro), crude.. »	*idem*	—	29	–	—	06	–
		» —— per l'Ungheria.. »	*idem*	—	—	–	—	02	–
54	5	» —— conciate....... »	*idem*	—	74	–	—	02	–
55	67	» Squamose, crude, come pure code simili............... »	*quintale*	67	22	–	2	81	–
56	68	» —— conciate............. »	*idem*	168	07	–	3	50	–
		T							
57	54	» Talpa, ridotte ad uso di fodere (*). . »	*libbra*	2	32	–	—	06	–
58	9	» Tasso, crude .... »	*quintale*	44	57	–	8	90	–
		» —— per l'Ungheria............ »	*idem*	—	—	–	1	86	–
59	10	» —— conciate (*).............. »	*idem*	111	43	–	2	32	–
		» Tigre. *V. Pelli di lione.*							
		V							
60	46	» Vacca e di manzetti o civetti *per cad.ª*	....	—	13	–	2	60	–
		» —— *simili* per l'Ungheria. *idem*	....	—	—	–	—	05	–
61	11	» Vajo, crude .... »	*libbra*	2	32	–	—	10	–
62	12	» —— conciate, come pure dossi e pance di vajo........... »	*idem*	12	38	–	—	25	–
63	13	» —— code di vajo e di scojattolo... »	*idem*	—	29	–	—	06	–
		» —— *simili* per l'Ungheria...... »	*idem*	—	—	–	—	02	–

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lir.	c.	m	DAZIO d'uscita. lir.	c.	m
64	37	Pelli di Vitello .... per	quintale	6	27	-	125	35	-
		» —— per l'Ungheria .... »	idem	—	—	-	2	61	-
		» —— marino. *V. Pelli di foca.*							
65	14	» Volpi, bleu, bianche e della croce, crude .... »	libbra	4	45	-	—	19	-
66	15	» —— *simili* conciate .... »	idem	11	88	-	—	25	-
67	16	» —— nere, crude. .. *per cadauna*	....	5	20	-	—	22	-
68	17	» —— *simili* conciate...... *idem*	....	13	—	-	—	07	-
69	18	» —— comuni, crude .... »	quintale	46	31	-	12	34	-
		» —— per l'Ungheria .... »	idem	—	—	-	2	57	-
70	19	» —— conciate (*) ... . »	idem	96	47	-	3	21	-
71	20	» —— dossi, pance, nuche e gole di volpe, in pezzi e riquadrate. »	idem	263	88	-	8	80	-
72	21	» —— pance di volpi ridotte ad uso di fodere .. .. »	idem	483	56	-	16	11	-
73	22	» —— piedi o zampe di volpi.. . »	idem	37	14	-	7	43	-
		» —— *simili* per l'Ungheria ..... »	idem	—	—	-	1	55	-
74	23	» —— code di volpi .... »	idem	38	69	-	7	74	-
		» —— per l'Ungheria .... »	idem	—	—	-	1	61	-
		Z							
75	79	» Zibellino e code di zibellino ..... »	libbra	111	43	-	2	32	-
76	6	» Zibetto, crude .. .. »	quintale	35	65	-	1	49	-
77	7	» —— conciate .... »	idem	89	14	-	1	86	-
78	77	» Zibola, piccole pelli che hanno la pancia bianca e bruna come le talpe, crude......... »	libbra	1	12	-	—	04	-
79	78	» —— conciate. .... »	idem	2	79	-	—	06	-
80	80	Manifatture da pelliciajo ossia pelliccerie finite (2).......... *pel valore di 1 lira*	....	—	20	-	—	—	4
		II. *Pelli conce senza pelo.*							
		a) Pelli camosciate gialle e bianche preparate con allume.							
81	82	Pelli di Bufalo, di bue e di vacca...... »	quintale	92	86	-	1	93	-
82	81	» Capra, di caprone, di camoscia e di capriolo .... »	libbra	9	29	-	—	19	3
83	83	» Cervo e di alce................ »	quintale	306	42	-	6	38	-
84	85	» Pecora, di montone e di capretto, senza distinzione.............. »	libbra	3	25	-	—	08	-
85	84	» Vitello .... »	quintale	557	13	-	11	61	-

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO. d' entrata. lir.	c.	m	d' uscita. lir.	c.	m
		b) Pelli conce con cortecce d' alberi, con erbe, con knoppern, con galle.							
86	88	Bulgari .... per	*quintale*	74	28	—	1	55	—
87	89	—— della Russia .... »	*idem*	37	14	—	1	55	—
88	87	Pelli di Cane di color naturale e nere, come pure gambiere per istivali, rivolte da stivali, tomaje e simili di dette pelli.... .... »	*idem*	185	71	—	3	87	—
89	86	» Capra, di caprone, di pecora, d' agnello e di capretto, comprese anche le pelli turche dette meschinen . »	*idem*	116	07	—	2	42	—
90	93	» Cavallo e d ippopotamo o cavallo marino, come anche gambiere per istivali, rivolte da stivali, tomaje e simili di dette pelli .... »	*idem*	74	28	—	1	55	—
91	92	Cuojò grosso ad uso di suola............ »	*idem*	65	—	—	1	35	—
92	94	Pelli di Porco...... .... »	*idem*	123	50	—	2	57	—
93	91	» Vacca o vacchette, e pelli di manzetti .... »	*idem*	69	64	—	1	45	—
94	90	» Vitello di color naturale e nere, come anche gambiere per istivali, rivolte da stivali, tomaje e simi di dette pelli .... »	*idem*	171	78	—	3	58	—
		c) Pelli colorite e verniciate.							
95	98	Pelli dorate, dipinte e soppressate a disegni per uso di tappezzeria, senza distinzione........................ »	*libbra*	2	48	—	—	06	—
96	96	—— Marrocchini cordovani e basane, comprese le pelli nere di capra e di pecora dette sommacco .... »	*idem*	5	57	—	—	12	—
97	100	—— Pergamena o carta pecora .... »	*idem*	5	57	—	—	12	—
98	99	—— Ritagli di pelle ad uso di farne colla, come pure pelli di castore ... »	*quintale*	—	39	—	7	43	—
		—— —— per l' Ungheria ... . »	*idem*	—	—	—	—	16	—
99	97	—— verniciate, senza distinzione....... »	*libbra*	3	71	—	—	08	—
100	95	—— di vitello .... »	*quintale*	318	69	—	6	64	—
101	101	Manifatture da calzolajo di pelle, di feltro e di stoffe .. *pel valore di 1 lira*	....	—	20	—	—	—	4
		———— dall' Ungheria .... *idem*	....	—	04	2	—	—	4

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
102	102	Cortecce di quercia, di betulla e di pino ed altri articoli da conciare le pelli, macinati e non macinati, salve le disposizioni de' seguenti numeri, ed i generi compresi in altre tariffe . . . *per ogni bestia da tiro*	. . . . . .	—	20	—	3	90	—
		——— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	09	—
103	103	Vallonea ed i così detti knoppern, o sia il calice delle ghiande e le loro farine . . . . *per*	*quintale*	—	25	—	5	07	—
		——— per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	11	—
104	104	Radici di ninfea o nenufar, o loto dell' Egitto, tanto intiere che tagliate a pezzetti . . . . »	*idem*	—	27	—	—	12	—

ANNOTAZIONI.

(1) Nelle provincie ov' è attualmente in vigore il regolamento daziario austriaco del 1788 le pelli nominate agli articoli segnati con (*) non sono soggette alle prescrizioni contenute nel detto regolamento dal § 49 al § 61.

(2) Per manifatture da pellicciajo o pelliccerie finite s' intendono i lavori e le merci ultimate dal pellicciajo senza l' opera di altro manifattore, come pellicce di volpe e di agnello, berrette di pelliccia, manicotti o manicce e simili.

Vesti ed abiti foderati o guerniti di pelliccia sono trattati come vesti ed abiti a norma della tariffa apposita.

TARIFFA *del dazio d' importazione e di esportazione di alcuni minerali, metalli e rispettivi articoli non ancora compresi nelle già riformate tariffe.*

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m	lir.	c.	m
		A							
1	1	Agata, calcedonio e diaspro greggi ... *per*	*libbra*	—	70	–	—	06	–
2	2	—— *simili* con politura *pel valore di* 1 *lira*	....	—	10	–	—	—	4
		—— —— ridotti in opere = *come* = chincaglierie (1).							
3	5	Alabastro greggio .... »	*quintale*	—	46	–	—	19	–
4	6	——— con politura *pel valore di* 1 *lira*	....	—	10	–	—	—	4
		——— ridotto in opere (eccettuate quelle da scultore (2) e da tagliapietre) = *come* = chincaglierie.							
5	9	Amatita .... »	*quintale*	3	25	–	—	14	–
6	3	Ambra gialla, succino o elettro greggio, in pezzi del peso minore di grossi metrici 1,75 .... »	*idem*	18	57	–	1	55	–
7	4	—— in pezzi del peso di grossi metrici 1,75 e più .... »	*libbra*	9	29	–	—	39	–
		—— ridotta in opere tanto legate, che non legate = *come* = chincaglierie.							
8	45	Argento (3) in verghe, in lastre, in grana; argento di filati o stoffe abbruciate o sfilate, paste d' argento e rottami d' argento usato .... »	*idem*	—	15	–	*proibita*		
		——— dall' Ungheria	....	*esente*			—	—	–
		——— per l' Ungheria................	....	—	—	–	*esente*		
9	46	——— filo d' argento, lamette, lustrini, fogliette, filati, galoni, cordoni, fiocchi, trine e simili d' argento fino, come anche argento battuto in piccoli fogli, *pel valore di* 1 *lira*	....	—	20	–	—	—	4
10	47	——— battuto in fogli lunghi più di metrici diti 7, atomi 2 ½, e larghi più di metrici diti 6, atomi 2 ¼, non compreso il libretto .... »	*libbra*	2	24	–	—	93	–
11	48	——— vasellame ed utensili lisci, tirati al martello o sia battuti e di getto, indorati e senza doratura, come							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		tondi o piatti, posate, candellieri, caffettiere, zuppiere ed altre simili manifatture grosse d' argento, nelle quali il valore dell' opera sia inferiore di quello del metallo. . . *per*	*libbra*	55	59	—	1	15	—
		——— Tutte le altre manifatture d' argento, comprese quelle legate in argento, o pure con riporti d' argento, od ornate d' argento = *come* = chincaglierie.							
12	7	Arsenico, minerale d' arsenico, come pure arsenico detto veleno per le mosche, cobalto e minerale di cobalto (4) . . . . . »	{ *quintale peso sporco* }	5	80	—	—	48	—
		B							
		Bijouterie d' oro. *V. Oro.*							
		C							
13	28	Calamita non legata . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	10	—	—	—	4
		——— legata = *come* = chincaglierie.							
		Calcedonio. *V. Agata.*							
14	18	Campane, senza distinzione (5) . . . . »	*quintale*	278	57	—	1	93	—
15	50	Carbon fossile . . . *per ogni bestia da tiro*	. . . .	—	05	—	—	05	—
		Cobalto. *V. Arsenico.*							
16	31	Composizioni di metalli ignobili (6) ridotte in lamette, lustrini, fogliette, filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili di Lione, o sia d' oro o d' argento falso, come pure velo d' argento falso detto anche di Lione . . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	60	—	—	—	4
17	32	——— macinate per dorare od inargentare in falso, compreso l' involto immediato della merce . . . . »	*libbra*	—	93	—	—	08	—
18	33	——— Oro cantarino . . . . »	*idem*	—	58	—	—	02	—
		Conchiglie. *V. Minerali.*							
19	12	Corniola e lapislazzuli, greggi . . . . »	*idem*	2	32	—	—	19	—
20	13	——— *detti* con politura *pel val. di* 1 *lira*	. . . .	—	10	—	—	—	4
		——— *idem* ridotti in opere = *come* = chincaglierie.							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m	lir.	c.	m.
		Coti, coti d' arruotare. *V. Mole d' arruotare.*							
21	39	—— per affilare le falci, le falciuole o messore .... *per* 100 *pezzi*	....	—	82	–	—	09	–
22	40	—— per uso degli orefici .... *idem*	....	—	04	–	—	02	–
23	41	—— Tutte le altre coti .... *idem*	....	1	56	–	—	13	–
24	26	Cristallo di rocca, greggio .... *per*	*quintale*	4	64	–	—	39	–
25	27	——— con politura .. *pel valore di* 1 *lira*	....	—	10	–	—	—	4
		——— ridotto in opere = *come* = chincaglierie.							
26	14	Cromo .... »	*quintale*	14	86	–	6	19	–
		D							
		Diaspro *V. Agata.*							
		E							
		Elettro. *V. Ambra gialla.*							
		F							
		Filati, galloni e simili d' argento. *V. Argento.*							
		—— *detti* d' oro *V. Oro.*							
		—— *detti* d' oro o d' argento falso. *V. Composizioni di metalli ignobili.*							
27	42	Fiore di zolfo (7) .... »	*quint. p. s.*	18	57	–	—	19	–
		Fossili. *V. Minerali.*							
		G							
		Gemme, gioje. *V. Pietre preziose.*							
28	25	Gesso, senza distinzione (8) *per ogni bestia da tiro*	....	1	30	–	—	11	–
29	17	Giallamina o pietra calaminare .... »	*quint. p. s.*	—	93	–	—	19	–
		Grafite. *V. Piombaggine.*							
30	21	Granate fine, orientali ed altre non nazionali, gregge .... »	*libbra*	5	57	–	—	12	–
31	22	——— nazionali gregge *pel valore di* 1 *lira*	....	—	—	–	—	20	–
		——— *simili* per l' Ungheria ..... *idem*	....	—	—	–	—	—	4
32	23	——— con politura, senza distinzione *idem*	....	—	20	–	—	—	4

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lir.	c.	m	DAZIO d'uscita. lir.	c.	m
		L							
		Lamette e lustrini d' argento. *V. Argento.*							
		——— *simili* d' oro. *V. Oro.*							
		——— *simili* d' oro o d' argento falso. *V. Composizioni di metalli ignobili.*							
		Lapislazzuli. *V. Corniola.*							
		M							
33	10	Manganese . . . . *per*	*quintale*	1	16	—	—	10	—
34	51	Manifatture da tagliapietre, *pel val. di* 1 *lira*	. . . .	—	20	—	—	—	4
35	29	Marmo greggio . . . . »	*idem*	—	04	—	—	02	—
36	30	——— con politura . . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	10	—	—	—	4
		——— ridotte in opere (eccettuate quelle da scultore e da tagliapietre) == *come* == chincaglierie.							
37	34	Minerali (9), fossili, conchiglie, petrificati, miniere e tutte le pietre e i minerali non tassati a parte, greggi. . . . . . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	05	—	—	—	4
38	35	——— *simili* con politura od appianati *idem*	. . . .	—	10	—	—	—	4
		——— ridotti in opere (eccettuate quelle da scultore e da tagliapietre) == *come* == chincaglierie.							
		——— d' arsenico } ——— di cobalto } *V. Arsenico.*							
39	36	Mole da mulino. . . . . *per cadauna*	. . . .	—	52	—	—	04	—
40	37	——— da mulini a mano . . . . *idem*	. . . .	—	13	—	—	01	—
41	38	——— o pietre d' arruotare . . . . *idem*	. . . .	—	41	—	—	09	—
		O							
		Opali. *V. Pietre preziose.*							
42	19	Oro (10) in massa ed in verghe; oro di filati o stoffe abbruciate o sfilate, paste d' oro e rottami d' oro usato. »	*libbra*	—	46	—	*proibito*		
		——— proveniente dall' Ungheria	. . . .	*esente*			—	—	—
		——— per l' Ungheria.	. . . .	—	—	—	*esente*		
43	20	——— filo d' oro, lamette, lustrini e fogliette d' oro, fogliette d' oro da una parte e dall' altra d' argento; filati, galloni, cordoni, fiocchi, trine e simili d' oro fino. . . . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	60	—	—	—	—

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			d' uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
		Oro, vasellame, utensili, bijouterie e simili, come anche tutte le manifatture legate in oro, o pure con riporti d' oro od ornate d' oro = *come* = chincaglierie.							
44	8	Orpimento (realgar) . . . . *per*	*quint. p. s.*	10	91	—	—	91	—
		P							
		Perle fine. *V. Pietre preziose.*							
		Petrificati. *V. Minerali.*							
		Pietra calaminare. *V. Giallamina.*							
		—— serpentina. *V. Serpentino.*							
45	11	Pietre da fabbrica, comprese le pietre di cava, come anche sabbia da fabbrica . . . . . . *per ogni bestia da tiro*	. . . .	—	05	—	—	05	—
46	16	—— focaje. . . . . »	*quintale*	4	64	—	—	19	—
47	15	—— preziose, gioje, gemme, perle fine, opali tanto legati che non legati, *pel valore* . . . . *di* 1 *lira*	. . . .	—	—	8	—	—	4
48	24	Piombaggine o grafite (11) . . . . »	*quint. p. s*	5	57	—	—	46	—
		R							
		Realgar. *V. Orpimento.*							
		S							
49	43	Serpentino o pietra serpentina, greggia . . . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	10	—	—	—	4
50	44	———— ridotto in opere . . . . *idem*	. . . .	—	20	—	—	—	4
51	53	Stagno crudo . . . . »	*quintale*	20	89	—	2	79	—
52	54	—— vecchio usato in rottami . . . . »	*idem*	12	77	—	25	54	—
		—— *simile* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	1	06	—
53	55	—— ridotto in opere, come vasellame, utensili e simili . . . . »	*idem*	[illegible]	71	—	1	74	—
54	49	Stagnuoli o sia stagno battuto in fogliette. »	*idem*	83	57	—	1	74	—
		Succino. *V. Ambra gialla.*							
		T							
		Tagliapietre (manifatture di). *V. Manifatture di tagliapietre.*							
55	52	Torba (12) e torba di palude . . . . *per ogni bestia da tiro*	. . . .	—	05	—	—	05	—

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
		V							
		Vasellame, utensili d' argento. *V. Argento.*							
		——— *detti* d' oro *V. Oro.*							
		——— *detti* di stagno. *V. Stagno.*							
		Z							
		Zolfo (fiore di). *V. Fiore di zolfo.*							

ANNOTAZIONI.

(1) A norma della tariffa pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 20 gennajo 1820.

(2) Le opere da scultore sono comprese nella seguente tariffa parziale n.° III.

(3) E proibita tanto l' importazione, quanto l'esportazione dell' argento fulminante.

(4) Qualora venisse introdotto *regolo di cobalto calcinato*, non si esigerà che il dazio d' entrata di 46 centesimi per quintale. Si userà però tutta l' avvertenza affinchè sotto questa denominazione non s' introduca cobalto od arsenico.

(5) Il bronzo è contemplato nell' articolo 9 della tariffa pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 20 gennajo 1818, e dev' essere trattato come ottone vecchio in rottami.

(6) Le composizioni di metalli ignobili gregge, in pani, in sbarre, in lama, banda e rotoli, come pure le limature e raschiature di dette composizioni saranno da trattarsi come l' ottone a norma degli articoli 1, 2 e 9 della tariffa pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 20 gennajo 1818.

(7) Il dazio d' importazione e di esportazione dello zolfo venne fissato nella tariffa pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 13 maggio 1817.

(8) Introducendosi del gesso per uso di concime, colla scorta d' un relativo certificato della rispettiva autorità, dovrà il medesimo essere trattato come concime, e si esigerà il dazio in ragione di 2 centesimi per ogni bestia da tiro a norma della seguente tariffa III.

(9) E vietata l' esportazione dei minerali d' oro e d' argento.

(10) E proibita tanto l' importazione, quanto l' esportazione dell' oro fulminante.

(11) Il vasellame di grafite dovrà essere trattato a norma della tariffa per le merci di terra cotta pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 22 giugno 1819, ed il lapis piombino a norma della tariffa per alcuni generi posti fuori di commercio pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale del 20 gennajo 1820.

(12) Trasportandosi per la via di acqua questo o qualunque altro genere, pel quale il dazio è fissato nelle diverse tariffe in ragione di un tanto per ogni bestia da tiro, si avrà da esigere per ogni quintale metrico un terzo del dazio fissato per ogni bestia da tiro.

***TARIFFA** per l' importazione ed esportazione di varj articoli non compresi nelle nuove tariffe finora pubblicate.*

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
		A							
1	58	Acqua di Colonia e di fiori d' arancio . . *per*	*libbra peso sporco*	—	93	—	—	04	—
2	2	Alberi, arbusti, piante e simili, vive da piantare, tranne i polloni o piantine di luppoli . . . . *per ogni bestia da tiro*	. . . .	—	26	—	—	11	—
3	5	Alveari colle api vive . . . . *per cadauno*	. . . .	—	13	—	1	30	—
		——— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	05	—
4	83	Amido (1). . . . . »	*quintale peso sporco*	9	29	—	—	19	—
5	97	Armi (2) d' ogni specie e parti componenti le medesime ad uso privato e militare, cioè fucili, schioppi, pistoni, moschettoni, archibugi rigati per tirare al bersaglio, pistole, terzaruoli, canne da schioppo e da pistola, acciarini, sciabole, spade, lame da sciabola e da spada, come pure fioretti e lame da fioretti . . . . *pel valore di 1 lira*	. . . .	—	20	—	—	—	4
		Arnesi (3), mobili, masserizie di casa, usate e nuove. *V. ai rispettivi articoli e nelle relative tariffe il dazio particolarmente stabilito per le differenti specie di esse.*							
		B							
6	93	Bacche di ginepro . . . . »	*quint. p. s.*	—	70	—	—	12	—
		Bastoni di legno. *V. Canne d' India.*							
7	91	Bestiame (4), muli . . . . *per cadauno*	. . . .	2	60	—	5	20	—
		——— ——— dall' Ungheria. . . . . *idem*	. . . .	1	30	—	5	20	—
		——— ——— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	43	—
8	92	——— ——— asini. . . . . *idem*	. . . .	—	65	—	1	30	—
		——— ——— dall' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	33	—	1	30	—
		——— ——— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	11	—
9	9	Budelli, cioè budelli di pecora, ecc., *pel valore di 1 lira*	. . . .	—	—	8	—	20	—
		——— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	—	4

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lir.	c.	m	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m
		C							
10	64	Campioni (5) di merci destinati per l'imitazione ad uso delle arti e professioni . . . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	—	8	—	—	4
11	71	Canne d'India (6) non montate. . . . . . *idem*	. . . .	—	20	—	—	—	4
12	72	—— montate, come pure bambous e bastoni di legno con pomo e puntale e senza. . . . . *idem*	. . . .	—	5[illegible]	—	—	—	4
13	73	—— da lavori d' intreccio (canne per seggiole) . . . . *per*	*quint. p. s.*	10	21	—	—	43	—
14	74	—— per pettini da tessitore. . . . . »	*idem*	—	46	—	—	19	—
15	26	Capelli . . . . »	*libb. p. s.*	2	32	—	—	19	—
		—— ridotti in manifatture da parrucchiere. *V. Lavori da parrucchiere.*							
16	57	Carbone (7), carbone di legna . . *per ogni bestia da tiro*	. . . .	—	20	—	1	95	—
		—— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	09	—
17	52	Cardi. . . . . »	*quintale*	1	39	—	—	58	—
18	98	Carri ordinarj e slitte rurali, cioè pel trasporto di grani, fieno, legna, ecc., e parimente carri e barre di commercio, cioè destinati al trasporto di mercanzie. . . *pel valore di* 1 *lira*	. . . .	—	05	—	—	—	4
19	99	—— Tutti gli altri carri e slitte, carrozze, sedie, carrettini e simili . . . . . *idem*	. . . .	—	20	—	—	—	4
20	94	Cera gialla non imbiancata (8) . . . . »	*quint. p. s.*	11	61	—	23	21	—
		—— *simile* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	1	93	—
21	95	—— bianca od imbiancata . . . . »	*quint. p. s.*	55	71	—	5	57	—
		—— *simile* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	2	32	—
22	96	—— lavorata, come candele di cera, torce e simili, come pure cera molle colorata . »	*libbra*	1	32	—	—	02	—
		Ceste di legno *V. Legname*, *n.°* 55.							
23	66	Conchiglie delle perle. . . . . »	*quintale*	11	61	—	—	97	—
24	10	Concime (letame) (9) *per ogni bestia da tiro*	. . . .	—	02	—	—	52	—
		—— per l' Ungheria . . . . *idem*	. . . .	—	—	—	—	01	—
25	86	Conserve o gelatine di frutta cotte senza zucchero (10), senza distinzione. . . . . . . »	*quintale*	4	64	—	—	19	—
26	75	Corde, corde di budelli. . . . . »	*libbra*	6	96	—	—	58	—
27	59	Coriandro . . . . »	*quint. p. s.*	2	79	—	—	23	—
28	35	Corno di cervo in pezzi e raschiature. . . . »	*quintale*	9	29	—	2	32	—
		—— *simili* per l' Ungheria . . . . »	*idem*	—	—	—	—	39	—

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	*c.*	*m*	*lir.*	*c.*	*m.*
29	36	Corno di cervò bruciato .... *per*	*quint p. s.*	16	71	–	—	35	–
30	47	—— di bue, di vacca, di caprone, di capra, come pure punte e tavolette di detti corni.................. »	*idem*	1	39	–	27	86	–
		—— *simili* per l' Ungheria........... »	*idem*	—	—	–	—	58	–
31	27	Crini di cavallo, senza distinzione........ »	*idem*	1	86	–	4	64	–
		—— *simili* per l' Ungheria............ »	*idem*	—	—	–	—	77	–
32	28	—— ridotti in stoffe.................. »	*libbra*	4	64	–	—	10	–
33	82	—— fondi da crivello di crini......... »	*idem*	—	37	–	—	06	–
34	55	Crusca, senza distinzione.............. »	*quint. p. s.*	—	10	–	—	04	–
		D							
		Denti da pettini ad uso delle arti. *V. Pettini.*							
		E							
		Eiderdunen. *V. Piume.*							
		F							
35	16	Feltri per pulire...................... »	*libbra*	—	04	–	—	02	–
36	33	Fermento o lievito della birra........... »	*quint. p. s.*	—	23	–	—	46	–
		—— per l' Ungheria................. »	*idem*	—	—	–	—	02	–
37	34	—— secco......................... »	*idem*	27	86	–	—	58	–
38	17	Filato (11) non torto e non tinto di pelo di capra d'Angora e di cammello... »	*quintale*	8	36	–	20	89	–
		—— per l' Ungheria.................. »	*idem*	—	—	–	3	48	–
39	18	—— *simile* tinto e torto.............. »	*libbra*	1	16	–	—	06	–
40	19	—— di pelo e di lana misto, sciolto ed in matasse (harrassenes e dockengarn), compresa la carta e lo spago, e filato bianco di lana....... »	*quintale*	58	03	–	2	42	–
		—— *simile* dall' Ungheria............. »	*idem*	*esente*			2	42	–
		Fondi di crivelli. *V. Crini.*							
41	78	Forbici (12) o cesoje per tosare le pecore. »	*idem*	32	50	–	—	68	–
42	79	—— per tosare i panni. *per ogni forbice*	....	5	20	–	—	22	–
		G							
		Gelatine di frutta. *V. Conserve.*							
43	61	Grano tallito per far birra.............. »	*quint. p. s.*	—	46	–	—	04	–

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata.			DAZIO d'uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
		L							
44	69	Lavagna, tavole e punte di lavagna (ardesia) per iscrivere .... *per*	*quintale*	7	43	–	—	31	–
		Lastre di rame incise. *V. Rame.*							
		Lavori d'armajuolo. *V. Armi.*							
45	70	Lavori da borsajo, da coreggiajo e da sellajo, eccettuate le carrozze, sedie e simili ..... *pel valore di* 1 *lira*	....	—	20	–	—	—	4
		——— da bottajo. *V. Legname, lavori ordinarj*, n.° 54.							
46	81	——— da crivellajo, *pel valore di* 1 *lira*	....	—	20	–	—	—	4
		——— da falegname. *V. Legna*, n.° 54.							
47	67	——— da parrucchiere, *pel val. di* 1 *lira*	....	—	20	–	—	—	4
48	6	——— da scultore (13), tranne le cornici da quadro e da specchio, ed eccettuati i lavori per trastullo dei fanciulli compresi in altra tariffa all' art. mercerie, *pel valore di* 1 *lira*	....	—	20	–	—	—	4
		——— da sellajo. *V. Lavori da coreggiajo.*							
		——— da spadajo. *V. Armi.*							
49	37	Legname (14), legna da fuoco e legname da costruzione in tronchi, ceppi, legne spaccate, some, travi, puntelli, assi, assicelle (correnti), scandole e simili, schegge d'ogni sorta, legname sgrossato da carradore, legname per costruzione di navi ed antenne, legname ordinario da legnajuolo, di acero, faggio, quercia, ceraso, noce, abete e simili .... *pel valore di* 1 *lira*	....	—	—	4	—	05	–
		——— *simili* per l'Ungheria ...... *idem*	....	—	—	–	—	—	4
50	38	——— Legni di sorta più nobile da falegname, come martello e cedro................... »	*quintale*	1	74	–	—	29	–
51	39	——— ——— ebano, noce d'India (fikatin), mohagoni, legno d'ulivo, di Rodi, sucadon, di nocciuolo turco e simili .... »	*idem*	8	71	–	—	48	–
52	40	——— Legno di sughero .... »	*idem*	3	95	–	—	33	–
53	41	——— Turaccioli e suole di sughero ... »	*idem*	6	96	–	—	58	–

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d' uscita. lir.	c.	m.
54	42	Legname, lavori da falegname ordinarj, di acero, di faggio, di quercia, di ceraso, di noce, di abete e simili, intarsiati e non intarsiati .... *pel valore di* 1 *lira*	....	—	20	—	—	—	4
		——— ——— fini di legno più nobile, intarsiati e non intarsiati, ornati di pitture, guerniti d' oro, d' argento o d' altri metalli = *come* = chincaglierie.							
55	43	——— Panieri, ceste ed altri lavori da panierajo, *pel val. di* 1 *lira*	....	—	20	—	—	—	4
56	44	——— Scatole d' imballaggio d' ogni sorta .... *idem*	....	—	20	—	—	—	4
57	45	——— Merci di legno ordinarie, come doghe, fondi da botte, botti, mastelli, pale, rastrelli, carretti a mano, strumenti agrarj, finalmente cerchj di legno, senza distinzione, *pel val. di* 1 *lira*	....	—	05	—	—	—	4
		Letame. *V. Concime.*							
		Lievito della birra. *V. Fermento.*							
		M							
58	62	Macchine (15) e parti di macchina, in quanto non sieno soggette a tassa speciale .... *pel valore di* 1 *lira*	....	—	10	—	—	—	4
		Muli. *V. Bestiame.*							
		O							
59	88	Oriuoli di legno con movimento di metallo o di legno, *pel valore di* 1 *lira*	....	—	20	—	—	—	4
		——— Tutte le altre specie d' oriuoli = *come* = chincaglierie.							
60	89	——— Parti componenti l' oriuolo, cioè catene, molle e spire dette spirali (16) .... *pel valore di* 1 *lira*	....	—	10	—	—	—	4
61	90	——— ——— tutte le altre, ... *idem*	....	—	[illegible]	—	—	—	4

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d' entrata.			DAZIO d' uscita.		
				lir.	c.	m.	lir.	c.	m.
62	56	Ossi, ossa d' animali d' ogni specie .... *per*	*quintale*	—	23	–	4	64	–
		—— per l' Ungheria.................. »	*idem*	—	—	–	—	10	–
		—— Raschiature e segature d' ossa d' ogni sorta = *come* = raschiature d' avorio (17).							
		P							
63	65	Palme, cioè rami di palma e d' ulivo ... »	*idem*	37	14	–	—	77	–
		Panieri. *V. Legname*, *n.°* 55.							
		Parrucchiere (lavori da). *V. Lavori da parrucchiere.*							
		Parti componenti l' oriuolo. *V. Oriuoli*, *n.°* 60 e 61.							
64	21	Pelo di capra d' Angora e d' altre capre orientali, come anche pelo di cammello........................ »	*quint. p. s.*	5	57	–	13	93	–
		—— *simili* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	2	32	–
65	22	—— di castoro .... »	*libb. p. s.*	1	16	–	2	90	–
		—— *detto* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	—	48	–
66	23	—— di lepre e di coniglio .... »	*idem*	—	27	–	3	[illegible]	–
		—— *detto* per l' Ungheria............. »	*idem*	—	—	–	—	10	–
67	24	—— di vacca e di capriolo............ »	*quint. p. s.*	1	16	–	—	58	–
		—— *detto* per l' Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	—	10	–
68	25	—— *detto* ridotto a feltro e filati di pelo di bue .... »	*idem*	1	86	–	—	16	–
69	29	—— di capra comune non assortito ..... »	*idem*	—	93	–	2	32	–
		—— *detto* per l' Ungheria............ »	*idem*	—	—	–	—	39	–
70	30	—— —— assortito.................. »	*idem*	46	43	–	1	93	–
71	11	Penne da scrivere, senza distinzione, *per mille pezzi*....................... »	....	2	60	–	—	11	–
		Pennelli. *V. Spazzole di setole.*							
		Perle (conchiglie delle). *V. Conchiglie delle perle.*							
72	32	Pettini da lino, da canapa, ecc., senza distinzione .... »	*quint. p. s.*	4	64	–	—	77	–
73	50	—— d'acciajo per le arti, *pel val. di* 1 *lira*	......	—	05	–	—	—	4
74	51	—— denti d' acciajo per simili pettini .. »	*libbra*	2	79	–	—	23	–
		Piante. *V. Alberi.*							
		Piantine di luppoli. *V. Polloni.*							
75	77	Piedi di pecora per farne della colla...... »	*quintale*	—	70	–	[illegible]	[illegible]	–
		—— per l' Ungheria.................... »	*idem*	—	—	–	—	29	–

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lir.	c.	m.	DAZIO d'uscita. lir.	c.	m.
76	20	Pitture (18), eccettuate le pitture sulla carta, comprese nella tariffa per le diverse sorte di carta, *pel valore di 1 lira*	....	—	20	–	—	—	4
77	12	Piume, piuma da letto ordinaria, mondata e non mondata .... *per*	*quint. p. s.*	11	61	–	—	97	–
78	13	——— piumini, cioè piume fine da ripieno »	*idem*	46	43	–	1	93	–
		——— ——— ungheresi .... »	*idem*	18	57	–	1	93	–
79	14	——— d'oca del Nord (eiderdunen) .. »	*libb. p. s.*	4	64	–	—	10	–
80	15	——— di pavone, di struzzo, di airone e simili appartenenti a lavori da piumajo, non preparate ..... *pel valore di 1 lira*	....	—	20	–	—	—	4
		——— *simili* preparate (lavori da piumajo) = *com* = merci d'abbigliamento (19).							
81	46	Polloni o sia piantine di luppoli, *pel valore di 1 lira*	....	—	—	8			
		——— per l'Ungheria .... *idem*	....	—	—	–	—	—	4
82	68	Polvere da schioppo (20), senza distinzione »	*quintale*	11	43	–	—	77	–
83	31	——— di Cipro .... »	*quint. p. s.*	66	86	–	—	46	–
		Punte di lavagna. *V. Lavagna.*							
		R							
84	60	Rame, cioè lastre di rame incise ..... *pel valore di 1 lira*	....	—	20	–	—	—	4
		Raschiature di corno di cervo. *V. Corno di cervo.*							
		——— di ossa. *V. Ossi.*							
85	76	Rasperella .... »	*quintale*	1	51	–	—	25	–
86	1	Ritagli, di cui non è fatta menzione negli articoli del genere da cui derivano, come scorie, raschiatura e tornitura di corno e simili .. .. *il carico per ogni bestia da tiro*	....	—	02	–	—	01	–
		S							
87	84	Sabbia ordinaria ad uso di cancelleria .... »	*quintale*	—	23	–	—	02	–
88	85	——— fina, colorita e quella di splendore metallico .... »	*idem*	6	96	–	—	29	–
89	53	Scardassi. .... »	*libbra*	—	58	–	—	10	–
90	3	Scope di meliga e di palme, *per cento capi*	....	3	12	–	—	13	–
91	4	——— di salice, di betulla ed altre .. *idem*	....	—	29	–	—	02	–
		Scorie. *V. Ritagli.*							

N.° progressivo.	N.° della tariffa ted.	DENOMINAZIONE DEGLI ARTICOLI.	Quantità a peso metrico.	DAZIO d'entrata. lir.	c.	m	DAZIO d'uscita. lir.	c.	m.
		Segatura d'ossa. *V. Ossi.*							
92	7	Setole .... *per*	*quint. p. s.*	2	32	–	5	80	–
		—— per l'Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	—	97	–
93	8	—— Spazzole di setole o di peli e simili, non che pennelli, senza distinzione .... *pel valore di 1 lira*	....	—	20	–	—	—	4
		Squame di tartaruga. *V. Tartaruga.*							
		Stoffe di crini. *V. Crini.*							
94	48	Strumenti (21) di chirurgia, d'ottica e matematici, anche d'altra materia che di ottone, tranne i lavori da compassajo, i quali all' art. 13 della tariffa pel ferro e per le merci di ferro sono messi fuori di commercio ...... *pel valore di 1 lira*	....	—	10	–	—	—	4
95	49	——— musicali anche d'altra materia che di ottone .... *idem*	....	—	20	–	—	—	4
96	63	Stuoje di canne, di giunchi, di corteccia d'albero e simili .... *per 100 pezzi*	....	3	25	–	—	27	–
		Sughero (legno di). *V. Legno di sughero.*							
		T							
97	80	Tartaruga, cioè squame di tartaruga ..... »	*libbra*	2	09	–	—	35	–
		Tavole di lavagna. *V. Lavagna.*							
98	100	Telai per tessere tele e panni e per far calze, come pure pettini ed altri utensili da tessitore .... *pel valore di 1 lira*	....	—	05	–	—	—	4
		Torniture di corno e simili. *V. Ritagli.*							
		Turaccioli di sughero. *V. Legname, n.° 53.*							
		V.							
99	87	Vinacce, senza distinzione .... »	*quintale*	—	23	–	—	02	–
		U							
		Ulivo (rami d'). *V. Palme.*							
100	54	Unghie, senza distinzione .... »	*quint. p. s.*	—	16	–	3	79	–
		——— per l'Ungheria .... »	*idem*	—	—	–	—	96	–

ANNOTAZIONI.

(1) Amido di color azzurro. *V. Smalto* nella tariffa per le droghe e pei colori.

(2) Armi ad uso militare non si possono esportare senza previa licenza.

(3) Le suppellettili nuove ed usate che seco portano i viaggiatori per uso proprio, e che sono adattate ai loro bisogni ed alla condizione loro, sono esenti di dazio sì nell' entrata che nell' uscita. Si accorda parimente ai forestieri che intendono di stabilirsi nello stato la libera introduzione dei mobili ed utensili che sono adatti alle loro circostanze, quando ne abbiano preventivamente presentata una specifica, ed ottenuto il permesso d' introduzione dall' autorità competente.

(4) Il dazio d' entrata e d' uscita per le altre specie di bestie è stabilito nella tariffa delle vittovaglie, e quello pei cavalli nella tariffa pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 20 marzo 1819.

(5) Per campioni s' intendono que' pezzi di merci o manifatture che per sè stessi non possono servire ad alcun altro uso fuorchè a quello di campione. Se questi formano un intero che da sè solo può esser atto ad uso diverso, come per esempio i fazzoletti, ecc., e se fanno parte di mercanzie, la di cui importazione è vietata, allora non potranno introdursi sotto il titolo di campioni che in un pezzo per cadauna specie, e ciò soltanto previa licenza del governo, e pel canale di una dogana pagando a titolo di dazio il 20 per cento dell' effettivo loro valore. I campioni ad uso dei pubblici stabilimenti sono esenti dal dazio d' entrata, come lo sono i modelli.

(6) Le canne comuni, quelle di palude, il musco, lo strame di foglie e l' alga sono trattati come la paglia a norma dell' appendice alla tariffa per le vettovaglie.

(7) In tutte le provincie ove non è concessa l' esportazione delle legne senza la licenza, il carbone vegetabile non potrà parimente esportarsi se non dopo d' averne ottenuto il permesso.

(8) La cera gialla proveniente dall' Ungheria continua ad essere soggetta al dazio di entrata suindicato.

Per gli alveari contenenti cera e miele. *V. Miele non purificato* nella tariffa delle vettovaglie.

(9) Il gesso destinato a concimare si considera nell' introduzione come il concime stesso, quando sia provato con certificati della rispettiva autorità che deve esclusivamente servire al suddetto uso.

(10) Quanto alle conserve fatte con zucchero si procede a norma della tariffa per le droghe, spezierie e simili, come all' articolo *confetture*, e per ciò che riguarda le gelatine di carne e di ossa si osserva la tariffa per le vettovaglie.

(11) Pel filato di cotone sarà osservata la tariffa pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 18 settembre 1818, e pei filati di lino e di canapa quella pubblicata in forza dell' altro dispaccio 17 novembre 1818.

(12) Forbici ordinarie e fine soggiacciono alla tariffa per le merci di ferro, articolo 12 e 13.

(13) Per le opere di scultura considerate come oggetti d' arte. *V.* l' annotazione all' articolo *pitture*.

(14) *a*) Con questa tariffa vengono soppresse tutte le tasse parziali pei legnami fin qui osservate in diverse provincie e che erano comprese nella categoria de' dazj, senza però derogare ai dazj di consumo vigenti nelle medesime ed alle gabelle locali.

b) Se in qualche distretto delle provincie situate entro i confini del cordone dazigrio austriaco si fossero fin qui stabiliti, onde promnovere il commercio delle legne, de' dazj d' uscita di minor entità di quelli portati dalla presente tariffa, i medesimi continueranno tuttavia a ritenersi in vigore.

c) In tutte le provincie ove non ha luogo, senza una particolare licenza, l'esportazione di queste specie di legno si osserverà bensì la stessa disciplina anche per l' avvenire, ma la licenza si concederà esente di tassa e di bollo.

d) Rispetto alle navi ed ai bastimenti è da notarsi che colla presente tariffa non sono cambiate le tasse attualmente esistenti nelle diverse provincie della monarchia austriaca.

(15) Sono esenti dal dazio d' entrata le macchine non ancora conosciute nella monarchia. Ne sono pure esenti le macchine e loro parti componenti che sono introdotte da coloro che vengono a stabilirsi nel paese, come pure in generale i modelli di macchine, purchè siasi ottenuta la licenza d' introduzione dall' autorità competente.

(16) Gli stromenti da oriuolajo e di quei che fabbricano i castelli (casse) d' oriuolo indicati nell' elenco pubblicato in forza del decreto 7 giugno 1817 possono introdursi con licenza del rispettivo governo, e contro pagamento del 10 per 100 del loro valore.

(17) A norma della tariffa per le droghe, spezierie e simili.

(18) I capi d' arte, cioè di pittura e di scultura, quando siansi dal governo riconosciuti per tali, e siasene perciò accordato il permesso d' introduzione, non pagano nell' entrata che l' uno per cento del loro valore.

Tali opere, qualora siano destinate per gli stabilimenti pubblici, sono esenti dal dazio d' entrata. L' uscita di questi oggetti d' arte, quando siano produzioni di artisti defunti, non si accorda, a tenore delle determinazioni pubblicate in conformità del decreto 28 dicembre 1818, se non col permesso del governo.

(19) A norma della tariffa pubblicata in conformità del dispaccio dell' imperiale regia camera aulica generale 20 gennajo 1820.

(20) L' entrata e l' uscita della polvere da schioppo non è permessa senza licenza dell' autorità competente.

(21) Gli stromenti d' ottone di chirurgia, d' ottica e di matematica, come pure gli stromenti musicali d' ottone sono già indicati collo stesso importo di dazio nella tariffa per l' ottone e per le merci d' ottone.

(N.° 12.) *Soppressione della linea daziaria del Mincio.*

15 giugno 1822.

N.° 6204-993 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Le paterne cure di S. M. erano già da lungo tempo rivolte a liberare da ogni vincolo le relazioni commerciali tra le provincie lombarde e le venete. A quest' effetto fu negli scorsi anni successivamente dichiarato libero ed esente da ogni dazio il passaggio de' prodotti del rispettivo suolo e di molte altre merci dall' uno all' altro territorio governativo. Ma la diversità di alcune tariffe regolatrici de' diritti di dogana che tuttora esisteva fra quelle e queste provincie era un ostacolo al desiderato conseguimento dell' intera libertà di commercio fra le medesime per ogni sorta di merci senza alcuna eccezione.

Ora col compimento della riforma portato a pubblica cognizione colla notificazione del 12 del corrente essendosi rese uniformi in ogni genere le tariffe in tutta l' estensione della monarchia, ed essendo quindi giunta l' epoca in cui può avere piena esecuzione

la benefica sovrana volontà, l'imperiale regio governo per espresso comando di S. M. partecipatogli con dispaccio dell' eccelsa camera aulica generale del 22 aprile p.° p.°, n.° 266

DICHIARA:

Col giorno d' oggi è soppressa la linea daziaria del Mincio, e cessano da ogni attività gli uffici daziarj che finora hanno esistito sulla linea suddetta.

Milano, il 15 giugno 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

GUICCIARDI, Vicepresidente.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 13.) *APPLICAZIONE dei dazj d' importazione ed esportazione al zinco greggio ed alle lamine di zinco.*

19 giugno 1822.

N.° 6765-1106 C.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

Per disposizione dell' eccelsa imp. regia camera aulica generale abbassata con dispaccio

8 maggio p.° p.°, n.° 17055-1757, dietro concerto preso coll' imperiale regia aulica commissione di commercio sono determinate le seguenti applicazioni di dazj:

	Importazione		Esportazione	
	lir.	*cent.*	*lir.*	*cent.*
1. Zinco greggio *per quint.*	2	79	—	23
2. Lamine di zinco . . . . . . »	18	57	—	39

Tali nuove percezioni saranno poste in corso col giorno della pubblicazione della presente.

L' imperiale regia direzione delle dogane, privative e dei dazj di consumo è incaricata dell' esecuzione.

Milano, il 19 giugno 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, PRESIDENTE.

REDAELLI, *Consigliere.*

(N.° 14.) *Pubblicazione del proclama dei commissarj plenipotenziarj delle corti interessate per l' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815, con cui si chiamano ad insinuazione per la corrispondente verificazione le rimanenti classi di debito a peso del monte.*

26 giugno 1822.

IMPERIALE REGIO GOVERNO
DI MILANO.

NOTIFICAZIONE.

I commissarj plenipotenziarj delle corti interessate nell' esecuzione dell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna 9 giugno 1815, di conformità alle massime approvate dalle rispettive corti, hanno segnato in data d'oggi l' annesso proclama, che si deduce a pubblica notizia per comune norma ed intelligenza, e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 26 giugno 1822.

IL CONTE DI STRASSOLDO, Presidente.

Tordorò, *Consigliere*.

Commissione riunita in Milano per l' esecuzione dell' articolo 97 dell' atto finale del congresso di Vienna del 9 giugno 1815.

Colla pubblicazione del proclama 14 aprile 1821 i commissarj plenipotenziarj delle alte sovranità interessate nell' eseguimento delle disposizioni contenute nell' art. 97 dell' atto finale del congresso di Vienna hanno notificato al pubblico il riparto eseguitosi tra le sullodate alte sovranità e l' assunzione tra le medesime combinata di diverse classi del debito liquido, certo ed inscritto a peso del monte.

Coll' art. 22 del proclama stesso i medesimi si riservarono a rendere noti al pubblico con altra notificazione i debiti a peso del monte non inscritti sul medesimo, ma suscettibili di riguardo a termini delle convenzioni conchiuse tra le sovranità interessate.

Lo stato delle trattative permettendo ora di procedere alle operazioni di verificazione dei debiti stessi, i commissarj plenipotenziarj suddetti si fanno carico di dare effetto alle disposizioni promesse col citato art. 22, chiamando ad insinuazione per la corrispondente verificazione le rimanenti classi di debito a peso del monte, e prescrivendo le opportune modalità per le insinuazioni medesime.

Arretrati sulle classi di debito liquido, certo e ripartito maturati anteriormente allo scioglimento del regno.

Art. 1. Qualunque privato, corpo, comune, chiesa, beneficio o stabilimento che si trovi creditore per titolo d' arretrati maturati avanti l' epoca 1.° gennajo 1814 per rendite consolidate, le

cui generatrici cartelle sono vive, sussistenti e comprese ne' ruoli di riparto ed assunzione a peso d' altra delle sovranità interessate uniti al sopra memorato proclama 14 aprile 1821, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, avere insinuato il preteso credito alla commissione riunita. Quando per la scadenza del prefisso termine non siasi eseguita l' insinuazione, il credito si riterrà per definitivamente estinto e perento tanto nei rapporti della potenza che ha assunto il debito progressivo della cartella generatrice, quanto in confronto del complesso delle sovranità interessate.

Detta disposizione comprende chiunque possa vantar credito per detti arretrati, e così riguarda non solo i creditori immediati, ma ben anche i successori, cessionarj ed aventi dato in qualsivoglia modo o per qualunque titolo dalla persona o causa a cui favore in origine si verificò il credito di rendita ora arretrata.

2. Tutti gl' individui, corpi, chiese, beneficj o stabilimenti che credessero essere creditori in causa d' arretrati maturati avanti l' epoca 31 marzo 1814 sopra qualunque partita viva, sussistente ed inscritta all' epoca 20 aprile pure 1814 nei registri della cassa pensioni del monte appartenente ai seguenti rami passivi della cassa stessa:

« Rendite vitalizie;
» Assegni di culto temporarj;
» Pensioni civili e militari;
» Pensioni *ex*-venete;
» Pensioni tirolesi;
» Pensioni agli *ex*-gesuiti spagnuoli »

dovranno a tutto il giorno 31 dicembre anno corrente, termine perentorio e di rigore, avere insinuato alla predetta commissione riunita la propria pretesa; il che non avvenendo, si riterrà

il credito per definitivamente estinto e perento come sopra all' articolo 1.

Detta disposizione è comune tanto ai creditori immediati d' arretrati, quanto ai cessionarj, successori ed aventi causa in qualunque modo e per qualsivoglia titolo dai predetti immediati creditori.

3. Relativamente alla verificazione dei crediti per arretrati dipendenti dalle pensioni ecclesiastiche o dovute ai commendatori d' ordini religiosi militari maturati anteriormente all' epoca 31 marzo 1814, questa è rimessa ai rispettivi governi, che prenderanno in seguito gli opportuni concerti per gli effetti voluti dalle rispettive convenzioni. Quindi ad essi arretrati non sono riferibili le disposizioni del presente proclama.

4. I privati dotatarj e donatarj intestati ed inscritti nei registri del monte nelle dotazioni, donazioni ed assegni sotto le denominazioni di *Ducati del regno = Legion d' onore = Benemeriti militari francesi = Demanio straordinario francese od altra qualunque già inscritte a favore della Francia o corpi attenenti all' organizzazione dell' impero*, a cui favore venne ammesso il diritto alla percezione degli arretrati sulle partite di rispettiva intestazione maturati anteriormente all' epoca 30 maggio 1814, e che vennero invitati ad insinuare e giustificare il relativo loro diritto dall' articolo 10 del citato proclama 14 aprile 1821, dovranno a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, aver eseguita la predetta insinuazione; il che non avvenendo, il credito si riterrà per estinto e perento definitivamente come sopra all' articolo 1.

5. Parimente nell' egual termine e sotto le identiche comminatorie di perenzione del proprio

diritto gl' individui intestati nella dotazione dell' ordine della corona ferrea inscritti nei registri del monte all' epoca 20 aprile 1814 dovranno avere insinuato alla predetta commissione riunita il credito che potessero vantare per arretrati sulle partite di rispettiva intestazione maturati avanti l' epoca stessa 20 aprile 1814.

Le disposizioni contenute negli antecedenti articoli 4 e 5 sono comuni tanto agl' immediati intestati, quanto agli eredi, successori, legatarj e cessionarj de' medesimi o aventi da essi dato e causa, sempre però soltanto in relazione agli arretrati maturati avanti le rispettive epoche sopra indicate e pel dato d' individuo intestato alle epoche stesse.

6. Il trattamento assentato nelle convenzioni per detti arretrati contemplati negli articoli 1, 2, 4 e 5 si è ch' essi siano consolidati al 5 per 100, e che sull' importo così consolidato abbia luogo la decorrenza della rendita in effettivo dall' epoca 1.° gennajo 1820 in avanti.

7. Rimarranno ferme in relazione agli arretrati di tutte le predette classi le estinzioni e prescrizioni portate dalle leggi e dai decreti del cessato regno, e dai regolamenti del monte.

CREDITI ILLIQUIDI CHE SI CHIAMANO A VERIFICAZIONE E LIQUIDAZIONE.

Insinuazione del diritto ad ottenere pensione o gratificazione per titolo verificato anteriormente al 20 aprile 1814.

8. Tutti gl' individui già impiegati in carica con soldo a peso dello stato presso il cessato regno d' Italia, i quali per titolo verificato avanti l' epoca 20 aprile 1814, a senso delle leggi e

dei regolamenti del regno stesso, avessero diritto ad ottenere pensione o gratificazione, loro vedove e' figli dovranno a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, avere insinuato alla commissione riunita in Milano le loro pretese. Non avvenendo insinuazione nel predetto termine, il diritto qualunque ad ottenere pensione o gratificazione come sopra si riterrà per sempre e senza reclamo per estinto e perento.

Detta disposizione è comune agli eredi e successori di chi aveva per detto titolo diritto a conseguir pensione o gratificazione, all' oggetto di conseguire la gratificazione o il *dietim* della pensione proporzionale all' esistenza del loro autore.

Pel caso che gl' interessati avessero durante l' esistenza del regno addomandata la liquidazione del loro diritto e prodotte le relative prove, essi non avranno d' uopo che di ricorrere di nuovo, riferendosi alla già fatta insinuazione.

Pel caso che essi avessero a tal uopo ricorso posteriormente allo scioglimento del regno ad altro dei governi consuccessi al regno medesimo, ed esibite le relative giustificazioni, non avranno attualmente d' uopo che di esibir ricorso alla commissione riunita, indicando il preteso diritto e rimettendosi per le prove ai ricapiti già esibiti presso il governo a cui sonosi indirizzati. Sarà cura dei governi che hanno ricevute insinuazioni della predetta natura di far tenere alla commissione le insinuazioni colle intraprese liquidazioni e relativi ricapiti. Tale comunicazione terrà luogo d' insinuazione fatta dalla parte per gl' individui compresi nelle insinuazioni trasmesse.

Ciascuno dei governi interessati che avesse già fatte eseguire le liquidazioni di pensioni o gratificazioni della predetta natura, siano queste

o non siano state messe in corso di pagamento dal governo medesimo, potrà comunicare alla commissione riunita col mezzo della propria commissione le fatte liquidazioni coi relativi ricapiti, e tale insinuazione terrà luogo di quella che dovrebbe farsi dalla parte, e ciò tanto per l' interesse della parte medesima, che per quello del governo che l' ha posta in corso di pagamento.

Pensioni da concedersi secondo le norme e misure portate dalle leggi, dai decreti e regolamenti del cessato regno a favore d' individui che all' epoca dello scioglimento del regno erano impiegati direttamente ne' ministeri ed altri dicasteri d' indole centrale.

9. Tutti gl' individui ora sudditi di S. S., di S. M. I. R. A, di S. M. l' arciduchessa duchessa di Parma, di S. A. R. l' arciduca duca di Modena od esteri al già regno, che all' epoca 20 aprile 1814 si trovavano impiegati al servizio del regno stesso con soldo a carico dello stato direttamente presso altro dei seguenti dicasteri: *Segreteria di stato, Consiglio del sigillo de' titoli, Ministero di giustizia, Commissione legale, Ministero delle relazioni estere, Agenti diplomatici e commissarj delle relazioni commerciali all' estero, Ministero dell' interno e direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti, Ministero della guerra e marina e direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti, Ministero delle finanze e direzioni generali ed uffici generali da esso dipendenti, Ministero pel culto, Ministero pel tesoro, e così pure gl' impiegati del Senato, della Corte de' conti e della Corte reale* dovranno a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, aver insinuato alla commissione riunita in Milano il

diritto ad ottenere pensione o gratificazione che può loro competere in relazione alle leggi, ai decreti e regolamenti normali già in vigore presso il detto regno per la concessione di detti trattamenti da calcolarsi dal 20 aprile 1814 in avanti.

Questa disposizione è comune anche agli eredi e successori degl' impiegati sopra qualificati come aventi diritto a pensione o gratificazione che si fossero resi defunti dopo l' epoca 20 aprile 1814, all' oggetto di far valere il diritto a percepire la gratificazione o il *dietim* della pensione dal giorno 20 aprile 1814 a quello nel quale è seguita la morte del loro autore.

10. I governi i quali avessero di già chiamati ad insinuazione e liquidati i crediti della predetta natura, siano o no stati posti in corso i relativi pagamenti, potranno rimettere alla commissione riunita per mezzo della rispettiva propria commissione le liquidazioni eseguite ed i ricapiti che basarono essa liquidazione. Tale insinuazione terrà luogo di quella prescritta farsi dalla parte tanto ne' rapporti d' interesse della parte stessa, quanto in relazione all' interesse della sovranità che ha posto in corso il pagamento.

11. S. M. il re di Sardegna si è riservata a provvedere agl' individui proprj sudditi cadenti nelle classi d' impiegati contemplate dall' articolo 9 con quelle norme e misure che la sullodata R. M. S. crederà di adottare.

12. Non si chiamano a verificazione i titoli ad ottenere pensione o gratificazione degl' impiegati all' epoca dello scioglimento del regno nei dipartimenti, distretti e cantoni con soldo a carico dello stato in ufficio o dicastero qualunque differente da quelli indicati nell' articolo 9, quantunque da essi dipendenti, mentre per questi le

convenzioni hanno dato carico pel trattamento normale a peso parziale di altra delle sovranità interessate.

Concambio delle cartelle per le quali sussiste l' obbligo del concambio a senso del decreto 3 marzo 1807 e dell' avviso 21 agosto 1812.

13. Tutti i possessori o detentori di cartelle di consolidato a peso della cassa di garanzia del monte già Napoleone di Milano, le quali dovevano essere presentate pel concambio a termini del decreto 3 marzo 1807 e dell' avviso 21 agosto 1812, e che non lo furono, dovranno pel giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, averle presentate alla commissione riunita, all' oggetto di riportare il certificato dell' effettuato concambio. Le cartelle che per detta epoca non fossero state presentate si riterranno per estinte e da annullarsi, nè il conseguente credito potrà essere più valutato nè in confronto del complesso delle sovranità interessate, nè parzialmente verso altra di esse. Nelle dette cartelle da concambiarsi sono comprese quelle tra esse alle quali sarebbe stata applicabile la sospensione in forza del decreto 27 aprile 1811; ferma però sempre a loro riguardo la vigente sospensione e relativi effetti del decreto da definirsi dalla sovranità che assumerà pel tratto progressivo il debito della rendita procedente dalla cartella stessa.

14. Siccome all' atto della presentazione delle cartelle al concambio si attiva per quelle danti un' annua rendita maggiore di lire 24 la decorrenza della rendita, così essa rendita avrà da detto giorno decorso a favore del creditore a peso provvisorio della sovranità alla quale esso

appartiene per ragione di sudditanza, salvi a favore di essa potenza gli opportuni conguagli e compensi verso le altre a termini dei prestabiliti concerti.

15. All' atto della presentazione della cartella al concambio s' insinuerà pure il credito per arretrati di rendita sulla cartella stessa nati anteriormente all' epoca 1.° gennajo 1814, che potessero sussistere a termini delle leggi e dei regolamenti del cessato regno.

Per gli arretrati poi che fossero dovuti, nati posteriormente a detta epoca 1.° gennajo 1814, questi divenendo debito parziale della sovranità a cui peso dovrà stare il debito progressivo della rendita portata dalla cartella, non saranno per ora insinuati.

In relazione a questi si dovranno attendere gli speciali provvedimenti che ciascuna delle potenze sarà per dare sulle partite della medesima esclusivamente assunte.

16. Chiunque si trovasse proprietario o detentore di bollette o certificati (*coupons*) attestanti versamenti in eccesso di valore in cartelle d' inscrizione in causa prezzo di annualità demaniali affrancabili mediante versamento d' inscrizioni a senso del regolamento 19 settembre 1812 del ministero delle finanze e del decreto 4 agosto 1807, o di beni proprj della cassa d' ammortizzazione, le quali bollette erano erogabili in altre consimili affrancazioni ed acquisti, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, avere insinuato il proprio credito alla commissione riunita e presentato l' originale bolletta o certificato; il che non avvenendo, si riterrà il conseguente credito perpetuamente ed irreparabilmente per estinto e perento.

17. Chiunque vantar potesse verso il monte già Napoleone credito che all' epoca 20 aprile 1814 si potesse ritenere per vivo, sussistente ed inscrivibile a peso di esso monte, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre corrente anno, termine perentorio e di rigore, aver insinuato il proprio diritto; il che non avvenendo, si riterrà il diritto stesso ed il relativo credito perpetuamente ed irreparabilmente per estinto e perento.

I crediti contemplati dal presente articolo sono i seguenti:

a) I crediti nati posteriormente all' epoca 8 febbrajo 1812 e qualificati dalle leggi e legittimi decreti emanati durante l' esistenza del regno come inscrivibili a peso del monte.

b) I crediti nati anteriormente a dett' epoca 8 febbrajo 1812 e qualificati per l' inscrizione che per legge o legittimo decreto emanato vigente il cessato regno, ma posteriormente a detta epoca, si fossero riconosciuti preservati dagli effetti soppressivi della liquidazione.

18. Chiunque vantasse credito verso il monte già Napoleone o la cassa d' ammortizzazione in conseguenza di deposito fatto in danaro in relazione ad opzione di beni di proprietà di essa cassa, alla quale non susseguì il perfezionamento del contratto ed il conseguente rilascio del fondo o diritto optato, o per altra qualunque causa, dovrà a tutto il giorno 31 dicembre anno corrente, termine perentorio e di rigore, avere insinuato il proprio diritto e presentata la bolletta provante il pagamento; il che non avvenendo, si avrà il credito perpetuamente e per sempre per estinto e perento.

Non s' insinueranno i depositi fatti in boni o rescrizioni, rimanendo per questi provveduto colle disposizioni datesi in relazione all' insinuazione

degli effetti della predetta indole col proclama 14 aprile 1821.

Pei depositi fatti parte in contanti, parte in boni e rescrizioni s' insinuerà la sola parte versata in danaro.

Opzioni di beni comunali eseguite dietro le disposizioni del decreto 22 *ottobre* 1813.

19. Ritenuto che debbonsi avere per consumati, perfetti ed inattaccabili tutti i contratti d'opzione di beni comunali effettuati in conseguenza del decreto 22 ottobre 1813, pe' quali durante l'esistenza del regno d' Italia l' optante acquisitore ottenne l' immissione in possesso dell' oggetto optato, ed il comune espropriato il rilascio della corrispondente cartella; la commissione riunita, previo maturo esame del grado di perfezionamento dei contratti di eguale natura che non erano pienamente consumati all' epoca dello scioglimento di esso regno, ha già riconosciuto per legalmente fatti e perfezionati in tempo abile, e come tali da consumarsi, altri diciannove contratti indicati nell' elenco unito al proclama presente; avendo altresì presi in concorso delle rispettive sovranità territoriali gli opportuni concerti perchè abbia luogo la definitiva consumazione dei contratti medesimi.

Siccome può esistere il caso che vi siano optanti i cui contratti nè possano ritenersi per consumati durante l' esistenza del regno, nè siano compresi nel citato elenco annesso al proclama presente, e che nulladimeno credano essere in diritto a veder dichiarati i contratti stessi come legalmente fatti e perfezionabili; così tutti quelli che credessero poter vantare un tale diritto dovranno pel giorno 31 dicembre anno corrente,

termine perentorio e di rigore, avere insinuato il proprio diritto alla commissione riunita, colla produzione delle relative prove; il che non avvenendo, si riterrà il diritto stesso per definitivamente estinto e perento; salvo il conseguimento del fatto deposito o della parte di prezzo pagata, se ed in quanto il relativo credito sia stato insinuato ne' termini prescritti dagli antecedenti proclami della commissione se trattisi di versamento in boni, o venga insinuato a termini dell' antecedente art. 18 se siasi versato danaro effettivo.

Pel caso che chi, non avendo diritto a richiedere il perfezionamento del contratto dipendente dalla fatta opzione d'una proprietà comunale come sopra, richiedesse la restituzione od abbonamento del fatto deposito, avranno egualmente forza le disposizioni dell' antecedente art. 18 se trattisi di versamento in danaro, e quelle degli antecedenti proclami della commissione se trattisi di versamento in boni.

20. Per quanto concerne le pretese a compenso od indennizzazione che chiunque aver potesse per danni avuti in conseguenza di avocazione fatta dal demanio di proprietà di sua ragione o de' suoi datori, le quali proprietà non fossero dalle leggi del regno d' Italia qualificate per l' avocazione, anzi da esse leggi dall' avocazione preservate, e che fossero passate nel patrimonio della cassa d' ammortizzazione, i commissarj plenipotenziarj si riservano di far conoscere al pubblico i' riguardi e le conseguenti provvidenze che le alte sovranità condividenti crederanno accordare a contemplazione delle relative pretese.

21. Col presente richiamo ad insinuazione, che si fa a nome sociale delle alte sovranità interessate, non s'intende per gli effetti di assunzione

e di pagamento fatta la menoma alterazione alle disposizioni contenute nelle rispettive convenzioni, a conformità delle quali soltanto verrà successivamente eseguito e pubblicato il riparto.

DISCIPLINE PER LE SOPRA ORDINATE INSINUAZIONI.

DISPOSIZIONI GENERALI.

22. Tutte le insinuazioni prescritte dagli antecedenti articoli si presenteranno o in Milano direttamente al protocollo della commissione riunita, o fuori di essa città agli uffici che a ciascuna delle sovranità interessate piacerà ne' proprj stati d' indicare.

23. Qualunque delle insinuazioni stesse si eseguirà mediante ricorso steso in carta non bollata, il quale, se trattisi di privato, indicherà il nome e cognome del creditore, la di lui sudditanza e l' elezione di un domicilio nello stato della potenza della quale esso è suddito se questa è altra delle interessate nel riparto dell' asse del monte, o nello stato di una di queste se il creditore è di estera sudditanza. Pei ricorsi direttamente esibiti al protocollo della commissione riunita si costituirà domicilio in Milano.

Se trattisi di corpi, chiese, comuni, beneficj e stabilimenti, s' indicherà il loro nome o titolo ed il luogo ove sussiste o dove è radicato l' ente creditore, e si costituirà domicilio come sopra.

Relativamente ai predetti corpi morali i rispettivi governi faranno conoscere a quali autorità o rappresentanze spetti l' obbligo d' insinuare.

24. Si dovrà nel ricorso chiaramente indicare la causa del credito, l' epoca nella quale si è

verificato, ed unire allo stesso le giustificazioni volute dai regolamenti del monte. Tutti i ricapiti che si produrranno dovranno essere firmati dall'insinuante, e si dovrà produrre un elenco steso in carta non bollata dei ricapiti stessi, firmato pure dall'insinuante o suo rappresentante.

25. Se chi si vanta creditore non è creditore immediato ne' rapporti del monte, ma è erede, successore, legatario, cessionario o avente in qualunque modo dato dall'immediato creditore, dovrà, oltre le prove dell'esistenza, legittimità e quantità del credito, produrre quelle della sua rappresentanza e del trapasso a suo favore della qualità creditoria nei modi prescritti dai regolamenti del monte e colle forme esposte negli antecedenti articoli 23 e 24.

26. Quando trattisi di credito sociale ed indiviso, l'insinuazione fatta da un socio o consorte gioverà a tutti i consocj e consorti.

27. Se il trapasso nell'insinuante della qualità creditoria è già stato provato in concorso del monte, l'insinuante non avrà d'uopo di provarlo di nuovo, ma basterà che il ricorso si riferisca alle prove già esibite. Ciò avrà luogo tanto pel caso di titolo ereditario o successorio, quanto per causa di contratto.

Discipline parziali per l'insinuazione degli arretrati di consolidato e di pensioni maturati rispettivamente avanti le epoche 1.° gennajo e 31 marzo 1814.

28. Per l'insinuazione degli arretrati di consolidato non occorrerà la presentazione della cartella. Quindi se chi insinua è attualmente intestato nella cartella come avente diritto alla percezione della rendita all'epoca nella quale essa

è maturata, non avrà d'uopo di produrre giustificazione della qualità creditoria.

Se in vece chi insinua non ha a suo favore il dato dell'intestazione, dovrà ne' modi sopra indicati provare il trapasso della qualità creditoria.

29. In ogni caso si dovrà indicare la cartella generatrice dell'arretrato, accennandone il numero di registro del monte. Si dovranno indicare il semestre, semestri o frazione di semestre rimasti in arretrato e la cifra del credito. Se il creditore insinuante detiene i così detti mandatelli relativi al semestre o semestri caduti in arretrato, questi dovranno unirsi al ricorso.

Quando però il creditore ignorasse sopra quali semestri versi il suo credito, e quale sia la cifra del medesimo, potrà riportarsi ai risultamenti dei registri del monte.

30. Parimente pel caso d'insinuazione d'arretrati per titolo vitalizio, se chi insinua è intestato nei registri del monte, non avrà d'uopo d'altra giustificazione in relazione alla qualità creditoria.

Se in vece chi insinua non ha a suo favore il dato dell'intestazione, ma vanta dato da un intestato, esso dovrà ne' modi sopra indicati provare il trapasso della qualità creditoria.

In ogni caso si dovrà indicare il numero d'intestazione della rendita vitalizia sopra cui è nato l'arretrato ne' registri della cassa del monte, e del ramo parziale a cui la rendita appartiene, se però essa spetta ad un ramo pel quale esista in mano del creditore cartella o certificato. In oltre si dovrà specificare il *semestre* o *semestri* rimasti in arretrato e la cifra del credito. Se il creditore insinuamte detiene i così detti mandatelli relativi al semestre o semestri caduti in arretrato, questi si uniranno al ricorso.

Quando però il creditore ignori detti dati di quantità del credito, esso potrà prescindere dall' accennarli, riferendosi ai risultamenti dei registri del monte.

31. Le disposizioni del presente proclama non riguardando che gli arretrati maturati anteriormente all' epoca 1.° gennajo 1814 per ciò che riguarda il consolidato, e *quella del* 31 *marzo* anno stesso per ciò che riguarda le passività vitalizie, si rigetteranno dall' insinuazione tutti i ricorsi che si riferissero ad arretrati maturati posteriormente a dette epoche, quando anche l' insinuazione comprendesse simultaneamente arretrati anteriori e posteriori alle epoche suddette.

Arretrati delle dotazioni francesi e della corona ferrea.

32. Gl' intestati nelle dotazioni francesi contemplati nell' antecedente articolo 4 pel conseguimento degli arretrati dovuti sino all' epoca 30 maggio 1814 dovranno all' insinuazione unire il brevetto d' investitura o d' intestazione. Quando i ricorrenti non siano immediati intestati, ma eredi, successori, legatarj o cessionarj, essi dovranno esibire il brevetto del loro datore, provando in oltre ne' modi antecedentemente stabiliti nelle discipline generali la qualità successoria o il titolo qualunque che ha in essi trasferito il diritto a percepire i detti arretrati.

33. Per gl' intestati nella dotazione della corona ferrea non sarà necessaria la presentazione del brevetto, ma basterà che si riferiscano all' intestazione esistente ne' registri del monte. Qualora si verificasse che qualche individuo avesse ottenuto brevetto di collazione dell' ordine senza che sia stata eseguita inscrizione sul monte, esso

presenterà il brevetto all' oggetto di percepire gli arretrati come sopra.

34. Quando la liquidazione dei predetti arretrati sarà ultimata, effettuata la consolidazione del credito e ripartita la conseguente massa, i creditori saranno prevenuti, mediante la pubblicazione di appositi elenchi, della potenza che ha assunto le parziali ditte e partite pei conseguenti effetti di decorso della rendita.

Discipline parziali per l' insinuazione dei diritti ad ottener pensione o gratificazione.

35. Qualora l' interessato nel domandare la liquidazione di una pensione o gratificazione si trovasse nel caso di dovere attualmente produrre i ricapiti giustificativi del proprio diritto ed atti a determinare gli elementi di quantità, esso dovrà strettamente attenersi a quanto è prescritto dai decreti 12 febbrajo 1806 e 27 marzo 1807 e relativi regolamenti in vigore in simile materia presso il cessato regno; ferme del resto le forme prescritte agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del presente.

Discipline parziali per l' insinuazione delle cartelle da concambiarsi.

36. Al ricorso col quale si addomanda il concambio della cartella si dovrà unire l' originale cartella che presentasi per essere concambiata, munita della firma dell' esibente.

Nel ricorso si dovrà indicare il nome, cognome e sudditanza dell' individuo, o il titolo ed il luogo ove è radicato lo stabilimento o corpo morale a cui favore deve intestarsi il certificato di concambio. Se l' intestazione che addomandasi

è differente da quella portata dalla cartella che presentasi al concambio, si dovrà giustificare il trapasso ne' modi portati dai regolamenti del monte.

Pel caso di domanda d' arretrati che fossero dovuti sulla cartella che presentasi al concambio, come antecedentemente agli articoli 13, 14 e 15, si seguiranno le norme prescritte dagli antecedenti articoli 28, 29 e 31 per l' insinuazione degli arretrati di consolidato nati anteriormente all' epoca 1.° gennajo 1814.

Discipline relative all' insinuazione di pretese di perfezionamento di contratti dipendenti da opzioni di beni comunali eseguite dietro le disposizioni del decreto 22 ottobre 1813.

37. Quelli che pretendessero perfezionabile un contratto della predetta natura riferentesi ad oggetto contemplato dal regolamento 19 settembre 1812, il quale contratto non aveva per conseguenza d' uopo per doversi ritenere conchiuso dell' approvazione della prefettura del monte, dovranno unire al ricorso munito delle generali formalità di cui negli antecedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27 le prove della fatta regolare opzione e dell' eseguito deposito, indicando altresì nel ricorso le cause per le quali il contratto non fu consumato.

Quelli in vece che pretendessero perfezionabile un contratto sempre dipendente da opzione di beni comunali riferentesi ad oggetto non contemplato dal predetto regolamento, il quale contratto aveva per conseguenza d' uopo per potersi ritenere perfezionato dell' approvazione della prefettura del monte, dovranno produrre, oltre la prova della regolare opzione e

quella del fatto deposito, o dell' effettuato pagamento di una parte del prezzo, anche quella dell' approvazione compartita come sopra dalla prefettura del monte.

Per le suddette prove speciali potranno i ricorrenti riferirsi ai risultamenti dei registri del monte in quanto le prove stesse si possano dai medesimi desumere.

In quanto per l' ultimazione dei predetti contratti si rendessero necessarj incumbenti relativi alla ricognizione dell' oggetto cadente in contratto, relative stime e perizie, la commissione riunita prenderà col mezzo della parziale commissione rappresentante la sovranità nel territorio della quale esiste l' oggetto del contratto gli opportuni concerti, all' effetto che dal governo della sovranità medesima essi incumbenti vengano esauriti.

Pel caso che venisse richiesta la restituzione del fatto deposito o della parte di prezzo pagata, si dovrà unire alla petizione la bolletta o bollette degli eseguiti versamenti come all' antecedente art. 18.

Discipline parziali per l' insinuazione dei crediti verso del monte contemplati dall' articolo 17 del presente proclama.

38. I ricorsi riferibili a dette insinuazioni saranno muniti delle generali formalità prescritte dagli antecedenti articoli 23, 24, 25, 26 e 27, ed inoltre delle indicazioni che durante l' esistenza del regno si esigevano dal monte per l' insinuazione dei crediti riferibili alle classi medesime.

39. Per le classi indicate dai subalterni *a*) e *b*) dell' articolo 17, quei creditori che avessero completate le prove in modo che niun incumbente

loro rimanesse a fare per ottenere la liquidazione, non avranno d' uopo di nuova produzione di esse prove, bastando l' indicazione nel ricorso dell' ufficio al quale le medesime furono presentate.

Milano, il 26 giugno 1822.

ALBORGHETTI,
Commissario della S. Sede.

TARSIS = BONAMICO,
Commissarj di S. M.
il Re di Sardegna.

BERTANI,
Commissario di S. M.
l' Arciduchessa
Duchessa di Parma.

POLI,
Commissario di S. A. R.
l'Arciduca
Duca di Modena.

BAZETTA =
QUIRINI STAMPALIA =
GIULINI = DORDI,
Commissarj di S. M. I. R. A.

ELENCO di alcuni contratti di opzioni di beni comunali che all' epoca della cessazione del regno d' Italia non erano pienamente consumati, ma che furono dalla commissione riunita riconosciuti per legalmente fatti e perfezionati in tempo abile.

N.° progressivo.	COMUNI cui appartengono le proprietà vendute.	Sudditanza dei comuni.	PROPRIETA' VENDUTE.
1	BORNATO, provincia di Brescia.	Impero d' Austria.	Pezzo di terra nella contrada di Ronchi.
2	*Idem.*	*Idem.*	Casa segnata n.° 376 con tre pezzi di terra denominati Nave, Brunetti e Costajole nel territorio di Bornato.
3	CASTELLUCCHIO, provincia di Mantova.	*Idem.*	Pezzo di terra e due orti in Castellucchio.
4	REGGIO.	Ducato di Modena.	Annuo livello di filippi n.° 1177 7/8 corrispondenti ad italiane lir. 6595. 56, assentato sopra due possessioni in Cavirago, ed altra in Cella-Comuni, poste nel già dipartimento del Crostolo.
5	SCANDIANO.	*Idem.*	Livello perpetuo di lir. 76. 04 dovuto da Belloli dott. Cristoforo. Simile di lir. 143. 56 dovuto dal suddetto. Capitale mutuo di lir. 1865. 08 dovuto da Frasinetti dott. Giuseppe e fratelli.
6	FINALE.	*Idem.*	Censo d' annue lir. 46. 06 dovuto dal sacerdote Lazzaro Vita e fratelli. Simile d' annue lir. 138. 15 dovuto dai suddetti.
7	MIRANDOLA.	*Idem.*	Annualità di lir. 8. 20 dovuta da Facci Francesco accollatario di Ottavio Pozzetti. Simile di lir. 46. 05 dovuta dai suddetti. Simile di lir. 46 05 dovuta dai suddetti.

N.° progressivo.	COMUNI cui appartengono le proprietà vendute.	Sudditanza dei comuni.	PROPRIETA' VENDUTE.
8	FANANO.	Ducato di Modena.	Capitale mutuo di lir. 2018. 19 dovuta da Marescalchi Gio. Battista e Vincenzo fratelli.
9	GATTATICO.	Ducato di Parma.	Capitale mutuo di lir. 1427. 16 dovuta da Benassi Giovanni.
10	LUMELLO.	Stato Sardo	Roggia Grossa nel comune di Lumello.
11	MERGOZZO.	*Idem.*	Pezzo di terra e prato asciutto detto l'Isella d'Alba, di pertiche 49, tav. 15, censito scudi 12. 2, in mappa al n.° 69, e due pezzi di terra a prato detti Boschetto e Gabbio, di pertiche 362, tav. 22, coll' estimo di scudi 47. 5. 2, in mappa al n.° 789.
12	ORNAVASSO.	*Idem.*	Pezzi di terra a prato asciutto detti ai Tenni vecchi e nuovi, di pertiche 417, tav. 15, censiti scudi 49. 3, in mappa sotto la lettera A.
13	CUZZAGO.	*Idem.*	Pezzo di terra detto le Salciette, di pertiche 218, censito scudi 105, in mappa ai n.i 79 e 80.
14	FARA.	*Idem.*	Due molini, uno detto di Piazza, in mappa al n.° 2435, coll' estimo di scudi 647. 4. 4, e l' altro detto dei Prati, in mappa ai n.i 2436 e 2437, censiti scudi 600.
15	GHEMME.	*Idem.*	Tre molini in Ghemme, uno detto dalla Chiesa, in mappa al n.° 3482, censito scudi 642. 1. 2; l' altro detto del Castello, in mappa al n.° 3701, censito scudi 938. 1. 2, con orto annesso di tavole 10 al n.° 980, censito scudi 4. 1; ed il terzo detto dei Prati al n.° 686 $^{1}/_{2}$, con prato annesso di pertiche 1, tav. 8 al n.° 686, censito in tutto scudi 660. 5. 2.

N.° progressivo.	COMUNI cui appartengono le proprietà vendute.	Sudditanza dei comuni.	PROPRIETA' VENDUTE.
16	VAPRIO.	Stato Sardo.	Prato detto alla Baraggiola, di pertiche 121, tav. 7, censito scudi 483. 1, in mappa al n.° 187, e di pertiche 19, tav. 8, censito scudi 38. 4 al n.° 18.
17	BELLINZAGO.	*Idem.*	Casa in parte ad uso delle scuole normali, ed in parte ad uso di osteria, in mappa al n.° 5506, censita scudi 311. — 6, e giardino annesso di pertiche 1, tav. 18 al n.° 1099, censito scudi 12 1. 4.
18	CAMERI.	*Idem.*	Due pezzi di prato, l' uno denominato al Massaro, di pertiche 313, tav. 18, censito scudi 1588. e l' altro il Prato nuovo, di pertiche 154, tav. 7, censito scudi 787. 1. 5, ed un molino detto il Molino di Casa, in mappa al n.° 4418, censito scudi 436. 4.
19	COSSOGNO.	*Idem.*	Capitale mutuo di lir. 949. 82 dovuto al detto comune dai consorti Bertoletti.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

PARTE II.

CIRCOLARI

ED ALTRE

DISPOSIZIONI GENERALI

EMANATE

DALLE DIVERSE AUTORITÀ

IN OGGETTI SÌ AMMINISTRATIVI CHE GIUDIZIARJ

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1822.

N.° 1 e 2.

MILANO

DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

TAVOLA
CRONOLOGICA
DEGLI ATTI

CONTENUTI NELLA PRESENTE SECONDA PARTE

dal 1.° gennajo al 30 giugno 1822.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 1.

(N.° 1.) *Senza l'autorizzazione dell'imperiale regia delegazione non può aver luogo la dimanda onde ottenere la cancellazione o riduzione d'un' inscrizione ipotecaria a favore dei luoghi pii e degli stabilimenti di culto.*

5 gennajo 1822.

N.° 35456-5186. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L'art. 75 del regolamento per gli uffici di conservazione delle ipoteche annesso al decreto 21 aprile 1806 prescrive che per cancellare o ridurre un' inscrizione ipotecaria a favore d'un luogo pio, la domanda od il consenso dei rispettivi amministratori o rappresentanti debba essere avvalorato da un decreto

autentico del prefetto del dipartimento, cui in oggi è surrogata la regia delegazione.

Ritenuta una tale disposizione provvisionalmente mantenuta in vigore, e per analogia applicabile anche agli stabilimenti di culto, a fine di prevenire ogni contestazione in concorso dei conservatori delle ipoteche, saranno avvertiti i subeconomi che occorrendo di abilitare le parti a cancellazione o riduzione d'ipoteche, debbano comunicar loro la lettera originale della regia delegazione provinciale esprimente le relative disposizioni governative, onde le parti stesse possano valersene presso del rispettivo conservatore.

Milano, il 5 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 2.) *DIFFIDAZIONE da darsi ai coscritti che hanno cambiato domicilio, che per le operazioni della coscrizione appartengono al comune ove si sono regolarmente inscritti.*

11 gennajo 1822.

N.° 888-119. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

All' oggetto di evitare qualunque male intelligenza od ommissione per parte degl' individui chiamati a far parte dell' ordinata leva, e che avessero dopo la loro inscrizione cambiato di domicilio, a presentarsi alla rettificazione delle liste giusta la sovrana patente 17 settembre 1820, il governo crederebbe che appunto, come venne praticato da taluna delle regie delegazioni, anche da codesta regia delegazione fosse data ai suddetti coscritti una diffidazione che sebbene abbiano dopo l'epoca della loro inscrizione cambiato domicilio, pure per le operazioni riguardanti la coscrizione appartengono al comune ove si sono regolarmente inscritti, salva quella corrispondenza tra delegazione e delegazione che riuscisse più opportuna all' esecuzione della leva.

Milano, l' 11 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 3.) *Risoluzioni relative alle tasse per gli atti di volontaria giurisdizione.*

12 gennajo 1822.

N.° 23038 del 1821. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

In seguito alle circolari di questa direzione 10 agosto 1819, n.° 10500 e 15 maggio 1821, n.° 8523, essendosi elevati alcuni dubbj intorno alle tasse per gli atti di volontaria giurisdizione, l'imperiale regio governo con decreto 21 dicembre scorso, n.° 16341-5085 C., sentito l'imperiale regio ufficio fiscale, ha emanato le seguenti risoluzioni, le quali dovranno servirle di norma per la corrispondente esecuzione.

1. A termini delle espresse disposizioni della parte seconda del §. 3 della governativa notificazione 5 gennajo 1816 e della circolare 10 agosto 1819, si esigeranno dalle parti solventi tutte le tasse, escluse quelle relative all'opera nobile del giudice.

2. Non si applicherà tassa di sorta alcuna per tutti gli atti dispensati dal bollo nel § 1 della circolare di questa direzione 15 maggio 1821, n.° 8523.

3. Ogni qual volta dagli atti delle tutele risultino gli estremi della miserabilità de' tutelati contemplati nel § 3 della notificazione governativa 27 dicembre 1817, saranno ammessi al prenotamento di tutte le tasse senza il bisogno di un formale decreto dell'imperiale regia delegazione provinciale.

4. Per le tasse arretrate dovute dai tutelati si chiameranno al pagamento i loro tutori, notificando ai medesimi le specifiche ed i monitorj; e qualora si abbia a procedere all'esecuzione reale, in tale caso dovrà escutersi la sostanza dei minori, che è la debitrice, e non quella dei tutori e curatori.

5. Le succennate risoluzioni dovranno essere eseguite ed applicate anche riguardo alle tasse arretrate insolute.

La direzione starà attendendo un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 12 gennajo 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 4.) *Norma da osservarsi per gl' impiegati che viaggiano per affare d' ufficio; termine per la produzione delle analoghe specifiche.*

16 gennajo 1822.

N.° 365-75 C.

CIRCOLARE.

Il paragrafo 30 del regolamento 16 luglio e 25 agosto 1816 risguardante l' indennizzazione competente agl' impiegati che viaggiano per affari d' ufficio stabilisce in generale il termine perentorio di mesi *sei* alla presentazione dei conti delle spese di viaggio, ed in particolare quello di *quattordici* giorni per gl' impiegati di cassa. Essendo stato proposto il quesito, se le disposizioni del quì citato paragrafo siano applicabili anche a quegl' individui che non avessero ricevuto da una cassa erariale alcuna anticipazione per le dette spese, l' imperiale regia camera aulica generale con venerato dispaccio del 12 novembre p.° p.°, n.° 42231-2186 ha dichiarato che si debba ritenere per norma da osservarsi per l' avvenire in tutte le provincie della monarchia, che anche quegl' impiegati i quali viaggiano per affare d' ufficio senza avere percepita alcuna anticipazione a titolo di spese di viaggio

o di altre indennizzazioni per legge loro competenti, debbano produrre le analoghe specifiche entro il suddetto termine perentorio di mesi *sei* e di giorni *quattordici* rispettivamente agl' impiegati di cassa, e che in caso diverso debbasi ritenere ch' essi hanno rinunziato a qualunque diritto d' indennizzazione. Con ciò viene però in niun modo derogato al citato paragrafo nella parte che riguarda il condono che può essere provocato in caso di un ritardo nella presentazione de' conti senza colpa dell' impiegato da cui il viaggio è stato eseguito, e così pure resta in pieno vigore quanto nel predetto paragrafo è stabilito circa la risponsabilità degli uffici, qualora omettessero d' innoltrare nel tempo debito al competente dicastero i conti della natura di cui si tratta, che ad essi venissero presentati.

Tanto dovrà servire di norma in ogni caso contingibile e di aggiunta al regolamento di sopra accennato.

Milano, il 16 gennajo 1822.

Il Conte DI STRASSOLDO, Presidente.

Mugiasca, *Consigliere.*

(N.° 5.) *Istruzioni per la compilazione dei conti consuntivi da rassegnarsi dalle fabbricerie delle chiese.*

16 gennajo 1822.

N.° 36853-5382 P. del 1821. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Volendo il governo provvedere a dirigere le fabbricerie delle chiese parrocchiali e sussidiarie sopra il modo di rendere i conti annuali d' amministrazione con facili norme e con esattezza uniforme, ha determinato di fornire a tutte il modello del conto con istruzioni apposite per la compilazione del conto stesso.
Commettendo ai subeconomi di distribuire questa stampa da unirsi a compimento dei regolamenti provvisorj per l' amministrazione delle chiese, sarà loro particolarmente raccomandato di prescrivere che i conti da presentarsi all' occasione della visita da eseguirsi nell' anno corrente siano compilati in questa forma, e così di mano in mano in appresso.
Quanto alla visita stessa che cade appunto nell' anno corrente non occorre di aggiungere istruzioni oltre le comprese nelle apposite ordinanze 18 settembre 1811 e 19 novembre 1816 inserite ne' citati regolamenti. Dovrà solo raccomandarsi che attesa la separazione de' comuni riuniti all' epoca della prima fra le citate

ordinanze, ed in vista delle ispezioni più estese confidate ai subeconomi per la seconda non debba permettersi dispensa dalla visita locale delle chiese singole, siccome all' art. 9 della citata ordinanza 18 dicembre 1811 era stato insinuato, non potendo ciò presentemente aver luogo.

Quanto alle spese della visita sarà raccomandato particolarmente di non eccedere giammai la misura prescritta nella stessa ordinanza, e che si debbano a termini degli art. 7 e 10 premettere le necessarie intelligenze coi fabbricieri. Che se i fabbricieri amino di rimettersi al subeconomo, non potrà egli eccedere giammai nè per sè, nè pel ragioniere o computista la misura prescritta per gli accessi in luogo del subeconomo e del perito per l'apprensione de' beneficj vacanti nella tariffa annessa alla norma provvisoria 31 maggio 1816.

Nè mai sarà permesso di chiamare in concorso di questa spesa altri fondi nemmeno di beneficj vacanti, salvo, se emerga bisogno di spesa straordinaria, di riferirne particolarmente e di proporre mezzi di supplimento se il governo giudichi di concederli.

Milano, il 16 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

ISTRUZIONI

per la compilazione dei conti consuntivi da rassegnarsi dalle fabbricerie delle chiese per l' anno 1821 e successivi.

1. I conti consuntivi delle chiese parrocchiali e de' santuarj, incominciando da quelli dell' anno 1821, saranno d' ora innanzi compilati giusta l' annesso modello. Sarà nell' intitolazione del conto indicata la qualificazione della chiesa amministrata, se parrocchiale o sussidiaria, od oratorio succursale; e dove una sola fabbriceria amministri più chiese, dovranno essere specificamente indicate, formandosi un conto solo sopra tutte le rendite de' varj stabilimenti riuniti sotto una sola amministrazione.

2. Sono dispensate per codesti consuntivi le fabbricerie di corredare le diverse rubriche di rendita e di spesa dei corrispondenti allegati, salvo il diritto all' autorità che rivede il conto di richiamarli se in casi particolari si giudichi necessario. Egli è poi indispensabile, per conoscere interamente lo stato delle chiese, e perchè l' autorità tutrice possa disporre o provvedere sulle loro contingenze, che siano dimostrate particolarmente le restanze attive e passive mediante appositi allegati.

Attività.

3. L' attività nel conto consuntivo si compone dei crediti, dei generi in essere e dei

contanti in cassa, ossia restanze attive in principio d' anno, e delle rendite annuali.

Restanze attive.

4. Due sono le restanze attive ch' entrano nel conto consuntivo, quelle cioè in principio, e quelle in fine d' anno.

5. Delle restanze in fine d' anno si parlerà a suo luogo; per quelle in principio d' anno si avvertirà che esse debbano figurare nell' identica somma di quelle esposte in fine d'anno nel precedente conto consuntivo. E siccome nell' allegato relativo sono già state particolarmente descritte le partite che le compongono, così non è necessario nell' allegato *A* delle restanze attive in principio d'anno di descrivere tutte le partite di cui sono composte, ma vi si porterà soltanto la somma complessiva come nel relativo modello.

6. Siccome talvolta accade che dopo chiuso il conto consuntivo dell' anno precedente si scoprono de' crediti non stati compresi in esso conto o negli anteriori, così nell' allegato *A* sotto la denominazione di *sopravvenienze* si descriveranno cotesti crediti nuovamente riconosciuti, e la loro somma si aggiungerà a quella complessiva delle restanze attive in principio d' anno.

7. Quelle fabbricerie che non hanno usato di portar fra le restanze attive i generi rimasti in essere al fin dell' anno, come cera, olio, ecc., pel primo anno avranno cura di porre come sopravvenienza il valore dei suddetti generi.

8. Le somme complessive delle restanze attive in principio d' anno e delle sopravvenienze debbono essere portate, come nel modello del consuntivo, nella terza colonna dalla parte dell' attività.

Rendite.

9. Le rendite altre sono stabili, altre indeterminate.

10. Le rendite stabili sono quelle procedenti dal patrimonio, come fitti, interessi di capitali, censi, livelli, ecc., e le somme rispettive si registrano nella seconda colonna dell' attività.

11. Le rendite stabili debbono essere esposte nella loro reale annua competenza, e non già nelle somme sole per esse introitate, perchè quella parte di rendita che non fosse stata riscossa, diviene un credito verso chi non l' ha pagata, e deve figurare nelle restanze attive in fine d' anno.

12. Sebbene le rendite provenienti dal patrimonio si dicono stabili, tuttavia può occorrere che alcune di esse vadano talvolta soggette a variazioni; tali sono i fitti alla loro rinnovazione, gl' interessi per un capitale restituito e reimpiegato, ecc. In simili casi le fabbricerie si recheranno a dovere, nel presentare il conto consuntivo, di far conoscere il motivo dell' aumento o decremento di questa o quella rubrica di rendita.

13. Rendite indeterminate, le cui somme si scriveranno nella prima colonna del consuntivo dalla parte dell' attività, si chiamano

quelle che quantunque sogliano essere certe nel titolo, pure sono incerte nell' annuo loro importare, come verbigrazia introiti di questua, elemosine, prodotti di sagrestia, prodotti diversi, utili e rimborsi.

14. Coteste rendite per loro natura non vestono il carattere di competenze annue, come le rendite stabili, ma sono esse maggiori o minori giusta gl' introiti che si fanno, ad eccezione dei rimborsi, per esempio, per spese sostenute per persone private. Questi rimborsi possono essere eseguiti totalmente in danaro, o non essere eseguiti che in parte della spesa sostenuta dalla chiesa, e notata nella passività, od anche non essere eseguiti. In questi due ultimi casi si noterà nella rendita tutto l' importare della spesa da rimborsarsi alla chiesa, e si vedrà nelle restanze attive in fine d' anno il credito verso quei debitori che non avranno rimborsato o la totalità o parte della spesa a loro carico.

15. Trasportato il totale delle rendite indeterminate sotto il totale delle stabili, e formatane una sola somma, vi si aggiungerà quella della cassa così detta de' morti, da enunciarsi sempre separatamente, non facendo essa parte della rendita propriamente detta della chiesa, sebbene l' amministrazione sia una sola; e la somma totale risultante si porterà sotto quella delle restanze attive in principio d' anno, colla quale si formerà la somma complessiva dell' attività.

PASSIVITÀ.

16. La passività nel conto consuntivo è formata dai debiti della chiesa al fine dell'anno precedente, ossia dalle restanze passive in principio d'anno, e dalle spese occorse nell'anno.

Restanze passive.

17. Siccome le restanze attive sono due, sono parimente due le restanze passive ch'entrano nel conto consuntivo, cioè in principio d'anno l'una, e l'altra in fine d'anno, e di questa si terrà discorso a suo luogo.

18. Le restanze passive, ossia i debiti della chiesa, in principio d'anno, nello stesso modo delle attive, si porranno nell'allegato *B* sotto una sola somma, la quale dovrà essere la medesima che quella complessiva risultata al fine dell'anno precedente senza variazione alcuna.

19. E poichè, come si è detto all'art. 6 pei crediti, dopo chiuso il conto consuntivo dell'anno precedente si possono scoprire dei debiti della chiesa non inseriti ne' conti anteriori; così tali debiti, sotto la denominazione di *sopravvenienze*, si noteranno nell'allegato *B* nella guisa additata nel modello dell'allegato medesimo, e si farà il riferimento nel conto consuntivo dalla parte della passività, siccome si è già accennato per le restanze attive.

Spese.

20. Le spese anch' esse, come le rendite, sono distinte in due categorie, cioè stabili ed indeterminate.

21. Stabili sono quelle che per la loro natura non vanno soggette a variazione nel loro importare, e veggonsi nella seconda colonna del conto consuntivo. Nel caso però che per alcune di esse intervenisse qualche variazione, ne sarà dato avviso alla presentazione del conto consuntivo.

22. Le spese indeterminate sono quelle inerenti al patrimonio, come i carichi prediali, le sovrimposte, le riparazioni, oppure quelle di chiesa e diverse, certe nel titolo, ma incerte nel loro importare, e quelle inoltre affatto eventuali.

23. Anche quì è da avvertire che nel conto consuntivo non si esporranno le spese soltanto nelle somme per esse pagate, ma bensì per le stabili nella loro annua competenza; e per le indeterminate nel loro totale importare, senza riguardo se sieno state pagate o no, o se sieno state pagate soltanto in parte; cosicchè ciò che non fosse stato adempito o pagato delle spese stabili, o non pagato di quelle indeterminate, rimarrà un debito a carico della chiesa, che avrà a figurare nell'allegato *D* delle restanze passive in fin d'anno, come si veggono gli esempi nel relativo modello.

24. Siccome nell' attività del conto consuntivo si è tenuto separato l' introito della cassa de' morti, così l' uscita della medesima lo sarà egualmente nella passività, e verrà aggiunta alle somme totali riunite delle spese stabili ed indeterminate, e la somma complessiva che risulterà sarà pure riunita in una sola con quella delle restanze passive in principio d' anno, formando così la totale passività.

RIASSUNTO.

25. Sotto l' attività del conto consuntivo si stabilirà il relativo riassunto come nel modello.

Nella prima colonna del riassunto si registrerà la somma delle restanze attive in principio dell' anno, e sotto la stessa quella delle restanze passive simili, e fatta sottrazione dell' una dall' altra, risulterà l' attività o viceversa la passività maggiore, ossia lo stato dell' amministrazione in principio d' anno.

Nella seconda colonna si porrà prima la somma delle rendite dell' anno, e sotto di essa quella delle spese occorse nell' anno stesso; e dalla sottrazione che si farà risulterà l' avanzo o l' eccesso di spesa nell' anno.

Nella terza colonna poi si farà la somma della totale attività, e sotto di essa quella della totale passività, e la loro sottrazione darà il risultamento dell' attività o passività maggiore, ossia lo stato dell' amministrazione in fine d' anno.

DIMOSTRAZIONE.

26. La dimostrazione che si pone dall'altra parte, cioè sotto la passività come nel modello, serve ad assicurare della reale esistenza dell' attività maggiore o minore in fine d'anno risultata dal riassunto. Cotesta dimostrazione si otterrà scrivendo primieramente la somma delle restanze attive in fine d'anno, siccome è esposta nell' allegato *C*, poi quella delle restanze passive parimente in fine d' anno presentata dall' allegato *D*; e la sottrazione dell' una dall'altra di coteste due somme deve produrre l' attività o la passività maggiore eguale a quella del riassunto.

Quì è il luogo di parlare delle restanze attive e passive in fine d' anno.

Restanze attive in fine d' anno.

27. Nell' allegato *C* saranno descritti

1.° I crediti rimasti in fine dell'anno giusta le diverse loro rubriche di rendita, col nome dei debitori e col numero delle annualità o rimanenze da essi dovute, come nel corrispondente modello.

2.° I generi in essere a tutto il 31 dicembre; perchè essendosi fatta nell' anno la provvista di cera, olio, vino, ecc. ed addebitato il loro importare rispettivo fra le spese di chiesa, quella parte dei medesimi generi che non fu consumata, e quindi trovasi ancora esistente al 31 dicembre, forma pure

un credito od un' attività effettiva, e come tale debb' essere portata nell' allegato *C* col suo valore sotto la denominazione di generi in essere.

3.° Il debito del tesoriere, distinto pei danari in cassa per conto della chiesa e per conto della cassa de' morti.

28. Siccome può darsi che il tesoriere in un anno abbia pagato per debiti e spese una somma maggiore di quella che avea in cassa al principio d' anno, e di quella introitata nell' anno medesimo, così del più pagato non deve egli far sottrazione dalla somma della cassa de' morti, che non può mai essere confusa cogli altri introiti delle chiese, essendo destinata ad oggetti particolari nel modo segnato dalle istruzioni generali. Ma se il cassiere avesse pagato oltre l' introito, sarà un debito della chiesa verso il tesoriere, e troverà la sua sede nell' allegato delle restanze passive in fine d' anno, come espressamente si è dato l' esempio nel modello.

Il fondo esistente nella cassa de' morti può essere composto di quello che vi era al principio d'anno, e dell'avanzo nitido sull' introito fatto nell' anno, detratta l'uscita, come si vede dalla somma del fondo della predetta cassa, portata nel modello dell' allegato *C*.

Restanze passive in fine d' anno.

29. Il modello dell' allegato *D* servirà di regola per la formazione dell' allegato delle restanze passive in fin d' anno, e pei debiti

si seguiranno le stesse norme accennate pei crediti all' art. 18.

30. Talvolta al rinnovarsi d' un affitto di beni si conviene che il nuovo affittuale paghi una somma in anticipazione, rimborsabile al medesimo nell' ultimo anno della locazione.

Sarebbe erroneo l' allogare la somma anticipata fra le rendite dell' anno. Ma poichè da un lato la somma anticipata è un credito della chiesa verso il tesoriere che l' ha ricevuta, e risulta quindi dal conto di cassa; così dall' altro lato si forma un debito della chiesa stessa d'eguale somma verso l'affittuale, il quale debito continuerà a figurare nelle restanze passive sino a quell'anno in cui verrà restituita, e allora soltanto non figurerà più nelle restanze passive in fin d' anno.

31. Se mai avvenisse che nell' anno fosse pagato ad un creditore più di quello che gli è dovuto, oppure un debitore pagasse più della competenza sua annuale, il più pagato nel primo caso sarà un credito della chiesa che figurerà nelle restanze attive in fin d'anno, e nel secondo sarà un debito della chiesa da comprendersi nelle restanze passive parimente in fin d' anno.

Giro de' capitali.

32. I capitali formano una parte integrante del patrimonio, e quindi le somme derivanti da capitali redenti e non reimpiegati in totale o in parte non debbono esser compresi nel calcolo degli avanzi di cassa derivati dalle

rendite correnti. Perciò è necessario di presentare cotesto conto separatamente, come si vede nel modello del consuntivo.

33. Sotto il riassunto si descriveranno

1.° Quei capitali che, redenti nell' anno precedente, non fossero stati reimpiegati nel corso di quell' anno, collocandoli sotto la rubrica: Capitali esistenti in cassa alla fine dell' anno precedente.

2.° Le somme dei capitali redenti nell' anno corrente.

3.° Le somme dei capitali presi a mutuo nel corso del medesimo anno.

4.° Le somme derivanti dai fondi venduti od occupati dalle strade; le quali, essendo parte integrante del patrimonio, si considerano come capitali da reimpiegarsi.

34. Dall' altra parte sotto la dimostrazione si dà l' esito a coteste somme introitate nel seguente modo, mediante

1.° Le somme dei capitali impiegati nell' anno corrente.

2.° Le somme dei capitali passivi.

3.° Le somme che hanno importato i fondi acquistati.

4.° Le somme dei capitali consunti nell' amministrazione dell' anno corrente; il che, giusta le prescrizioni veglianti, non potrà mai verificarsi senza la superiore autorizzazione.

5.° Finalmente le somme esistenti in cassa al 31 dicembre.

35. Le indicazioni date dalle rubriche del giro dei capitali essendo sufficientemente chiare, l' esempio presentato nella modula del

conto medesimo si riferisce semplicemente al caso di capitali redenti e ad un introito per fondi occupati da strade, siccome casi più ovvj.

Si è supposto che fossero stati redenti nel 1821 due o più capitali del valore complessivo di lire 3500, e che fossero introitate lire 350 per prezzo di fondo occupato da strade, in tutto lire 3850. Di questa somma si reimpiegarono nell'anno a frutto lire 2000; esisteranno dunque in fine del 1821 lire 1850 in cassa non reimpiegate, che sono il compimento della succennata somma di lire 3500, la qual somma di lire 1850 dovrà figurare nel giro dei capitali del conto consuntivo 1822 sotto la rubrica: Capitali esistenti in cassa alla fine del 1821.

Milano, il 16 gennajo 1822.

Conto consuntivo *delle rendite e delle spese dell.. Chies . . . . . di S.*

ATTIVITÀ.

Restanze attive al 31 dicembre 1820 ... lir.					2562	37
Sopravvenienze attive ... »					29	25
Allegato *A.* lir.					2531	6[illegible]

RENDITE 1821.

Stabili ... Fitti a contanti di case ... lir.			350	—		
Stabili ... Fitti a contanti di beni ... »			2725	—		
Stabili ... Interessi di capitali ... »			2203	36		
Stabili ... Censi ... »			758	28		
Stabili ... Livelli e decime ... »			94	—		
Stabili ... Legati, assegni e prestazioni ... »			680	—		
lir.			6810	64		
Indeterminate: Introiti per questue, elemosine ed offerte ... lir.	2759	18				
Indeterminate: Introiti di sagrestia per messe e funzioni ... »	112	17				
Indeterminate: Prodotti diversi, utili e rimborsi di spese »	270	32				
lir.	3141	67	3141	67		
lir.			9952	31		
Introiti della cassa de' morti ... »			389	18		
lir.			10341	49	10341	49
lir.					12873	11

RIASSUNTO.	Restanze a tutto il 1820.		Annualità 1821.		Totale in fine del 1821.	
Attività ... lir.	2531	62	10341	49	12873	11
Passività ... »	2013	94	8415	63	10429	57
lir.	517	68				
Avanzo del 1821 ... lir.			1925	86		
Maggiore attività in fine del 1821 ... lir.					2443	5[illegible]

GIRO DE[illegible]

Capitali esistenti in cassa alla fine del 1820 ... lir.	»	»
Idem redenti nel corso dell' anno 1821 ... »	3500	—
Idem presi a mutuo ... »	»	»
Fondi venduti od occupati da strade ... »	350	—
lir.	3850	—

PASSIVITÀ.

Restanze passive al 31 dicembre 1820 lir.						1846	79
Sopravvenienze passive »						167	15
Allegato *B*. lir.						2013	94
SPESE 1821.							
...abili — Interessi di capitali passivi lir.			80	—			
Censi »			92	—			
Livelli e decime »			200	27			
Legati perpetui, assegni e prestazioni »			1159	12			
Salarj d' amministrazione »			200	—			
Salarj d' inservienti alla chiesa »			315	—			
lir.			2046	39			
...determinate — Imposte dirette e sovrimposte lir.	425	98					
Riparazioni »	870	77					
Fitti »	38	—					
Spese di chiesa e funzioni »	2899	56					
Spese diverse ordinarie e straordin. »	1707	84					
Celebrazione di messe avventizie »	116	95					
lir.	6059	10	6059	10			
lir.			8105	49			
Uscita della cassa de' morti »			310	14			
lir.			8415	63		8415	63
lir.						10429	57

DIMOSTRAZIONE.

Restanze attive a tutto il 1821 Allegato *C*. lir.	3811	73
Idem passive *idem* Allegato *D*. »	1368	19
Maggiore attività in fine del 1821 lir.	2443	54

...APITALI.

Capitali impiegati nel corso del 1821 lir.	2000	—
Idem restituiti »	»	»
Fondi acquistati »	»	»
Capitali consunti nell' amministrazione del 1821 »	»	»
Idem esistenti in cassa »	1850	—
lir.	3850	—

Modello dell' allegato A.

Restanze attive al 31 dicembre 1820 . L.			2502	37
SOPRAVVENIENZE.				
Dagli eredi di Candido Costanzi per meno calcolato su quattro annualità degli interessi del capitale loro dato a mutuo. . . . . . L.	24	16		
Da Felice Negrini per più pagatogli sulla somministrazione del vino fatta nel 1820 . . . . »	5	09		
			29	25
L.			2531	62

Modello dell' allegato B.

Restanze passive al 31 dicembre 1820. L.			1846	79
SOPRAVVENIENZE.				
Al ragioniere Teodoro Martini per le sue operazioni ai registri della chiesa ed al consuntivo 1820 . . L.	150	—		
A Bassano Bassoni per più da esso pagato sugl' interessi pel 1820 del capitale datogli a mutuo . . »	17	15		
			167	15
L.			2013	94

Modello dell' allegato C.

Restanze attive al 31 dicembre 1821.				
FITTI DI CASE E BENI.				
Da Proto Copertini, affittuale scaduto a S. Martino 1821, per residuo a saldo di fitto de' beni. . L.			1975	30
INTERESSI DI CAPITALI.				
Da Egidio Ettori per quattro annualità . L.	100	-		
» Ciriaco Laurenti per residuo 1820 ed annualità 1821. . . . . »	450	-		
» Ulderico Domiziano *idem* . . . . . . »	75	-		
» Stefano Regi per l' annualità 1821 . »	28	24		
	———	——	653	24
CENSI.				
Da Odoardo Lodovici per cinque annualità L.	137	75		
» Vittorio Brunoni per due annualità . »	152	30		
	———	——	290	5
LIVELLI.				
Da Gallo Brigidi per residuo dell' annualità 1821	. . .	.	28	18
RIMBORSI.				
Da Egidio Ettori per spese giudiziarie . L.	15	-		
» Odoardo Lodovici *idem* . . . »	15	-		
	———	——	30	-
GENERI IN ESSERE.				
Cera libb. di varie qualità a diversi prezzi . . . . L.	530	32		
Olio libb. a lire . . . . . »	84	16		
Vino . . . . »	26	20		
	———	——	640	68
DEBITO DEL TESORIERE.				
Contanti nella cassa de' morti . . . . L.			194	28
			———	——
L.			3811	73

Modello dell' allegato D.

Restanze passive al 31 dicembre 1821.		
LEGATI.		
Al sacerdote Carlo Leonardi a saldo di messe celebrate nel 1821 in adempimento del legato *N*. . . . . L.	78	—
Per n.° 84 messe del legato *O* rimaste da adempirsi. . . . . »	80	34
L.	158	34
SPESE DI CHIESA.		
Al droghiere Calisto Germani a saldo della cera somministrata . . . . L. 120 —		
A Virginia Gregorj per riparazioni ai sagri arredi. » 39 18	159	18
ANTICIPAZIONI.		
A Bartolomeo Rustici, affittuale de' beni subentrato a S. Martino 1821, per altrettante anticipate da restituirsi in fine di locazione . . . . L.	1000	—
CREDITO DEL TESORIERE.		
Per più da esso pagato che introitato per conto della chiesa . . . . »	50	67
L.	1368	19

(N.° 6.) *Agli ufficiali dell' imp. regia gendarmeria durante il tempo dei loro viaggi per le periodiche riviste compete l' indennità d' alloggio di una lira al giorno, che viene già accordata anche agli altri ufficiali delle truppe di linea.*

18 gennajo 1822.

N.° 947-188 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In virtù di recenti superiori determinazioni prese di concerto tra l' imperiale regio dicastero di polizia e l' imp. regio aulico consiglio di guerra è stato prescritto che agli ufficiali dell' imperiale regia gendarmeria durante il tempo dei loro viaggi per le periodiche riviste competa l' indennità d' alloggio di una lira al giorno, che viene già accordata anche agli altri ufficiali delle truppe di linea sino al grado di generale.

Mentre si comunica tale superiore prescrizione alle imperiali regie delegazioni provinciali per opportuna loro intelligenza e norma, vengono esse prevenute che essendosi in tal modo parificati a questo riguardo gli ufficiali di gendarmeria agli altri ufficiali dell' armata, si porrà in vigore anche per essi allorchè

sono in missione per le anzidette riviste l'attuale sistema d'alloggiamento per gli ufficiali di passaggio; laonde dovrà ritenersi che gli stessi ufficiali abbiano diritto in tale occasione ad una sola stanza, e che debbano poi corrispondere l'indennità rispettivamente competente al somministratore dell'alloggio per averne il rimborso dal reggimento autorizzato a comprenderne l'importare nelle spese trimestrali del medesimo, come si pratica per tutti i reggimenti dell'esercito.

Milano, il 18 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 7.) *Ritenuto tuttora vigente il decreto 21 settembre 1805 sulla caccia per la procedura nel caso di contravvenzione.*

19 gennajo 1822.

N.° 417. CIRCOLARE.

L'imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze di finanza.

Insorto e subordinato all'imperiale regio governo il dubbio in punto, se coll'art. 8 della governativa notificazione 31 ottobre 1821

prescrivente *che l'azione della finanza per titolo di contrabbando e di contravvenzione alle sue leggi non s' intenderà perenta o prescritta se non dopo il lasso di sei mesi decorribili dal giorno delle fatte invenzioni senza che ne sia stata proposta in giudizio la relativa istanza* siasi derogato all' articolo 22 del decreto 21 settembre 1805 sulla caccia, ove è detto *che l' azione correzionale è prescritta se non è incoata la procedura entro quindici giorni dalla commessa contravvenzione*, il sullodato imp. regio governo con decreto 29 dicembre 1821, n.° 16792-4420 C. ha dichiarato essere tuttora vigente il disposto nell' articolo 22 dell' accennato decreto 21 settembre 1805 sulla caccia per la procedura nel caso di contravvenzione al medesimo importante una pena corporale, ed un provvedimento nella via correzionale a senso dell' articolo 52 del decreto 25 agosto 1809; e che per le contravvenzioni in vece al detto decreto sulla caccia, per le quali sia diretta la procedura al solo conseguimento della multa pecuniaria, l'azione della finanza non è prescritta se non a termini dell' articolo 8 dell' accennata notificazione governativa 31 ottobre prossimo passato.

La direzione partecipa a codesta imperiale regia intendenza la surriferita governativa dichiarazione per propria norma e per la corrispondente esecuzione, mentre attende un cenno di ricevuta.

Milano, il 19 gennajo 1822.

PSALIDI.

(N.° 8.) *I militari in ritiro non sono da escludersi dal novero dei primi estimati per la scelta del primo deputato.*

19 gennajo 1822.

N.° 355-43 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica di concerto coll' aulico consiglio di guerra si è degnata di togliere ogni dubbio potesse insorgere in concorso dell' autorità militare con dichiarare mediante dispaccio 16 dicembre p.° p.°, n.° 34850-1627, che giusta il § 66 delle istruzioni annesse alla notificazione governativa 22 aprile 1816 non sono da escludersi dal novero de' primi estimati per la scelta del primo deputato che i soli militari in attività di servigio, e non già quelli in ritiro.

Milano, il 19 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 9.) *Nell' inscrizione degli studenti nei ginnasj privati dovrà farsi carico anche della loro età, come praticasi coi pubblici studenti.*

21 gennajo 1822.

N.° 721-95 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Presso qualche stabilimento ginnasiale è occorso per lo passato che nell' inscrizione degli studenti privati non si è avuto riguardo all' età nella supposizione che il disposto su di ciò dall' art. 9 del codice ginnasiale risguardasse soltanto gli studenti pubblici.

A rettificare però simile opinione è stato dall' imp. regia cancelleria aulica riunita dichiarato che il succennato art. 9 del codice ginnasiale prescrivente l' età dei giovani per l' ammissione ai ginnasj è egualmente applicabile ai privati, come ai pubblici studenti, stantechè sì quelli che questi appartengono al ginnasio presso cui vengono esaminati e vengono compresi nel catalogo.

Il governo le comunica la premessa superiore dichiarazione per opportuna sua intelligenza, e perchè ne disponga e ne curi l' osservanza per l'avvenire presso gli stabilimenti ginnasiali esistenti in cotesta provincia.

Milano, il 21 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 10.) *In pendenza di una nuova procedura nelle cause di finanza resta per ora adottato il metodo di già in corso nelle provincie venete.*

22 gennajo 1822.

N.° 625-94. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regio ufficio fiscale, alla direzione delle dogane ed alla direzione del demanio.

Con ossequiato dispaccio 31 p.° p.° dicembre, n.° 50272-1199 l'imperiale regia camera aulica ha dichiarato che fino all' introduzione di una nuova procedura nelle cause di finanza si abbia ad osservare anche in queste provincie il metodo di già in corso nelle provincie venete allorchè in materia di contravvenzioni alle leggi di finanza l' invenzionato fosse fuggitivo oppure d' ignoto domicilio, citandolo cioè in conformità del disposto dal § 498 del regolamento giudiziario austriaco mediante editto.

Restando con ciò derogato a quanto prescrive il § 23 del decreto 25 agosto 1809, e conseguentemente anche l' articolo 6 della notificazione 31 ottobre 1821, se ne previene quindi l' imperiale regio . . . . . per propria norma e perchè possa renderne avvertiti gli uffici da . . . dipendenti per loro direzione.

Milano, il 22 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 11.) *Nei contratti che per l'interesse erariale vengono fatti in via d'asta pubblica non si possono, dopo che sia chiusa la medesima, più accettare offerte suppletorie.*

23 gennajo 1822.

N.° 13995-3689 C. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie direzioni, delegazioni, intendenze di finanza, ecc.

S. M. I. R. con sovrana risoluzione in data 14 marzo 1821, stata partecipata con dispaccio della presidenza dell' imp. regia camera aulica generale del successivo giorno 22, mese ed anno suddetti, n.° 11590-590, si è degnata di prescrivere che nei contratti che per l'interesse erariale vengono fatti in via d'asta pubblica non si possano, dopo che sia chiusa la medesima, più accettare offerte suppletorie, come si è finora praticato in seguito all'abolizione eseguita colla notificazione governativa 17 settembre 1815 del decreto 1.° maggio 1807 del cessato governo, ma all'incontro che debba essere riservata la ratifica del processo verbale dell' asta; ed in quei casi nei quali l'esito della licitazione fosse ridondato a pregiudizio dell'erario, che l'autorità a cui

spetta di emettere la detta ratifica debba ricusarla.

Si comunica quindi . . . . . . la surriferita sovrana risoluzione per opportuna norma e per la corrispondente esecuzione.

Milano, il 23 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 12.) *L' esenzione dalle tasse di porto pel carteggio delle congregazioni di carità viene estesa anche agli altri istituti di beneficenza, come pure ai direttori ed amministratori subentrati o che subentreranno nelle incumbenze delle congregazioni di carità.*

26 gennajo 1822.

N.° 939-257. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alla congregazione centrale.

L' esenzione dalle tasse di porto in via provvisoria accordata al carteggio delle congregazioni di carità colle delegazioni provinciali e coi commissarj distrettuali avendo avuto causa dall' essere dette congregazioni

amministratici di luoghi pii, il di cui carteggio come sopra deve necessariamente riguardare oggetti di pubblico servigio, si trova regolare che anche gli altri istituti di beneficenza indicati nella pregiata nota di cotesta congregazione centrale 18 dello scadente mese, n.° 2144-1560, non meno che i direttori od amministratori subentrati o che saranno per subentrare nell'esercizio delle incumbenze delle congregazioni di carità debbano partecipare al godimento del suddetto beneficio, militando pei medesimi l'egual titolo di servizio pubblico.

Rispetto alla di loro corrispondenza colle congregazioni provinciali non può cader dubbio alcuno sulla franchigia, mentre le congregazioni provinciali essendo presedute dagl' imperiali regj delegati, ed avendo inoltre comuni gli uffici d' ordine colle delegazioni provinciali, formano per così dire parte di esse.

Milano, il 26 gennajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 13.) *Dichiarazione sul punto degli estratti de' registri ipotecarj richiesti dalle competenti autorità giudiziarie nel caso di concorso de' creditori.*

29 gennajo 1822.

N.° 1427. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. alle imp. regie intendenze delle finanze, ai signori conservatori degl' imp regj uffici delle ipoteche, ai signori ufficiali tassatori presso gl' imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture.

Sul punto degli estratti de' registri ipotecarj richiesti dalle competenti autorità giudiziarie nel caso di concorso de' creditori, l' imperiale regio governo, dietro rapporto di questa direzione, con dispaccio 19 novembre 1821, n.° 12977-4021 G. ha emanato la seguente dichiarazione:

« Ritenuto per una parte che, attese le » disposizioni dei §§ 94, 100, 139, 140, » 143 e 144 del vigente regolamento giu- » diziario, il giudice ed il curatore ne' casi di » aperto concorso debbono necessariamente » riportare gli estratti ipotecarj di cui tratta » il rapporto dell' imperiale regia direzione » del demanio 4 settembre p.° p.°, n.° 14806,

» nè mancando loro al momento i mezzi ne-
» cessarj per pagare le tasse corrispondenti,
» potrebbe consentirsi che rimanesse inter-
» rotto il corso degli atti di giustizia; e con-
» siderato per altro canto che non havvi ti-
» tolo sufficiente per esonerare i mentovati
» estratti dalle competenti tasse, dovendosi
» essi risguardare non per atti interni d' uf-
» ficio, ma come conseguenza diretta del-
» l' istanza de' creditori insinuati al concorso,
» si dichiara alla stessa imperiale regia dire-
» zione del demanio che i conservatori delle
» ipoteche dovranno bensì prestarsi all' edi-
» zione dei ridetti estratti de' registri ipo-
» tecarj sopra requisizione delle competenti
» autorità giudiziarie, in cui sia espresso l' at-
» tuale difetto de' mezzi per pagarne le tasse;
» ma senza addossare ai detti conservatori la
» cura d' alcun prenotamento per tali oggetti;
» dovrà anco provvedersi che delle tasse re-
» lative venga assunto il debito verso l' ufficio
» delle ipoteche da quello delle tasse presso
» il tribunale innanzi cui ha luogo il con-
» corso, il qual ufficio delle tasse eseguirà
» poi il prenotamento e la successiva riscos-
» sione delle tasse medesime da chi di ra-
» gione in unione alle altre tasse e spese
» portate dagli atti *giudiziali* del concorso,
» e nei modi in proposito prescritti. »

Eseguendo pertanto la direzione medesima il superiore incarico, partecipa ai signori conservatori degl' imperiali regj uffici delle ipoteche, non che alle imperiali regie intendenze provinciali delle finanze ed ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, e cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture le seguenti discipline, all' oggetto che vengano esattamente eseguite in quella parte che rispettivamente li riguarda.

1. Ciascun conservatore, dietro requisitoria della competente autorità giudiziaria, dovrà prestarsi all' emissione degli estratti de' registri ipotecarj de' quali venisse richiesto.

2. Tali estratti si emetteranno in carta senza bollo.

3. Il conservatore pei detti estratti non terrà sui proprj registri prenotamento alcuno; dovrà però tenerne informata la direzione del demanio mediante annotazione da porsi a piedi del proprio rendiconto mensuale, da cui risulti il giorno dell' emissione di ciascun estratto, l' autorità cui venne rilasciato, non che l' ammontare rispettivo dei diritti ipotecarj.

4. Il detto ammontare dovrà esporsi a tergo dello stesso estratto, il quale giunto al tribunale od alla pretura requirente, e da essi posto in corso, dovendo indi pervenire al

rispettivo tassatore o cancelliere, questi ne comprenderà l'ammontare nelle tasse ordinarie che importasse l'atto, non ommesso il diritto del visto pel bollo, e comprenderà così il tutto sotto un solo numero di tassa da prenotarsi o da esporsi come di pratica nel rendiconto.

5. I tassatori presso gl' imperiali regj tribunali ed i cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, allorchè ne esigeranno l' importo complessivo, distingueranno l' introito pei detti estratti nel conto di cassa nella guisa che si distinguono le esazioni fatte per conto di altri uffici, comprendendolo nella relativa nota.

6. Gli stessi tassatori dopo esatto l' importo dei mentovati estratti ipotecarj dovranno appositamente versarlo nella cassa di finanza per conto dell' ufficio delle ipoteche dal quale saranno stati emessi, coll'indicazione dell'anno, mese e giorno in cui fu rilasciato, dimostrandone l' esecuzione a piedi del rendiconto, come appunto si pratica per le requisitoriali.

La direzione attende poi un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 29 gennajo 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 14.) *La facoltà agli estimati di farsi rappresentare nei convocati generali è applicabile anche ai consigli comunali.*

1.° febbrajo 1822.

N.° 2370-304 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Le sovrane risoluzioni contenute nella governativa circolare 12 gennajo 1821, n.° 34450-4374, relative al modo con cui gli estimati esercitano la facoltà di farsi rappresentare nei convocati generali, sono applicabili, per lo scopo cui tendono tali disposizioni, anche ai consigli di quei comuni nei quali è egualmente permesso ai consiglieri di farsi rappresentare giusta l' articolo 51 delle istruzioni 12 aprile 1816.

Rimane solo ad avvertirsi che non può essere richiesta quanto ai consigli la condizione chiesta nei procuratori ai convocati che non siano essi estimati nel comune, bastando che non siano consiglieri nel comune medesimo, onde non vengano ad avere più d'una voce; scopo a cui tende il § 2 delle succennate sovrane risoluzioni.

Milano, il 1.° febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 15.) *Gl' individui abili al servizio militare che prendessero volontariamente servizio possono essere accettati, quantunque non giunti all' età di 20 anni.*

1.° febbrajo 1822.

N.° 2828-428 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il § 47 della legge di coscrizione non stabilisce nessuna età per quegl' individui i quali, fuori del tempo stabilito per l' esecuzione di una leva, si arrolassero volontariamente al militare, nè fa cenno alcuno del precedente § 45 che a tal uopo stabilisce l' età d' anni 20. Se seguir si volesse l' analogia di questa disposizione, dovrebbero tali individui quando non fossero giunti per anco all' età di anni 20 essere rifiutati dal militare, quand' anche avessero la piena capacità pel servizio delle armi; disposizione che, ben lontana dalle supreme intenzioni, toglierebbe ai giovani del regno lombardo-veneto, animati da una predilezione per la carriera delle armi, i mezzi di dedicarsi per tempo alla loro vocazione, e produrrebbe una nociva disparità da quanto si osserva negli altri regni dell' impero

austriaco, ove l'arrolamento volontario non è limitato a siffatte condizioni.

Egli è perciò che la cancelleria aulica ha stabilito di concerto col consiglio aulico di guerra che gl' individui i quali prendessero volontariamente servizio fuori del tempo stabilito per l'esecuzione di una leva, possano essere senz' altro accettati qualora abbiano la capacità fisica e le altre qualità volute dalla legge, quantunque non siano giunti per anco all' età di anni 20.

Una tale determinazione venne comunicata dall' imperiale regia cancelleria aulica riunita col dispaccio 7 gennajo p.° p.°, n.° 12-8 per norma ne' casi avvenire, e quindi il governo ne dà parte a cotest . . . . osservando, siccome è detto nel suddetto dispaccio, che sarà da considerarsi per valida ogni simile accettazione di qualche giovane nello stato militare, purchè fatta nelle vie di regola, e da che non fosse provata l'indispensabilità della sua presenza in famiglia, e che tali volontarj dovranno computarsi a sconto dei contingenti dei rispettivi comuni nella prossima leva.

Milano, il 1.° febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 16.) *I salariati comunali sono da escludersi dalle funzioni di deputato comunale.*

3 febbrajo 1822.

N.° 2368-302 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È insorto il dubbio, se i salariati comunali siano da escludersi dalle funzioni di deputato comunale, non essendovi intorno a ciò una espressa dichiarazione ne' regolamenti.

Ma in ogni modo si manifesta da sè l' incompatibilità del contemporaneo esercizio delle funzioni di deputato all'amministrazione comunale in un salariato dello stesso comune qualunque egli sia, non esclusi i medici e chirurghi in condotta, che dovranno al caso immediatamente cessare dall' avere ingerenza nell' amministrazione.

Milano, il 3 febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 17.) *Le proposizioni pei maestri delle scuole elementari minori da farsi rispettivamente dai consigli comunali e dai convocati generali.*

5 febbrajo 1822.

N.° 2150-311 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A termini dell' art. 56 del regolamento annesso alla notificazione 7 dicembre 1818 dovendo le proposizioni dei maestri di scuole elementari minori le quali non appartengano a patroni privati farsi dai comuni, è stato promosso il dubbio, se un tale diritto competa ai consigli e ai convocati comunali, ovvero alle congregazioni municipali e alle deputazioni comunali.

Sebbene sia chiaro per sè stesso che nelle proposizioni di cui si tratta deve procedersi precisamente nel modo stabilito dalle massime e dai regolamenti vigenti per le proposizioni demandate ai comuni degli altri impiegati comunali, pure ad ogni buon fine si avverte che nelle proposizioni pei maestri delle scuole elementari minori non dovrà punto deviarsi dalle succennate massime e regolamenti, e quindi dovranno tali proposizioni farsi dai

consigli comunali e convocati generali rispettivamente; al qual uopo ella potrà dare ai comuni di cotesta provincia le disposizioni e le istruzioni che trovasse del caso.

Milano, il 5 febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 18.) *I nativi del regno lombardo-veneto non devono ascriversi ai reggimenti dell' Ungheria e della Transilvania.*

8 febbrajo 1822.

N.° 3785-570 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, all' imp. regia direzione generale di contabilità, all' ufficio fiscale ed all' imperiale regia direzione generale di polizia.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita d' accordo coll' imperiale regio consiglio aulico di guerra prese l' opportuno concerto colle due cancellerie auliche d' Ungheria e di Transilvania, onde decidere se i soggetti nati

nel regno lombardo-veneto dovessero al pari degli altri sudditi austriaci essere arrolati pel contingente dell'Ungheria e della Transilvania nel caso che si trovassero a girare o dimorare in questi paesi senza essere muniti di regolare passaporto.

Atteso però che le provincie lombardo-venete non godono il beneficio di poter arrolare a sconto del proprio contingente siffatti individui appresi sul territorio delle provincie anzidette, venne anche sancita la massima che i nativi di quel regno non saranno ascritti a reggimenti dell'Ungheria e della Transilvania. Le autorità ungheresi e transilvane si faranno in vece carico di tradurre simili vagabondi innanzi a quelle della patria de' medesimi, ove trovandosi abili al servizio delle armi, saranno consegnati al militare a sconto del contingente delle provincie italiane. Tale determinazione venne comunicata dall'imperiale regia cancelleria aulica unita col dispaccio 24 gennajo p.° p.°, n.° 1880-197 e portata a cognizione di codest . . . . per sua notizia e direzione.

Milano, l' 8 febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 19.) *I coscritti i quali soltanto dopo la rettificazione delle liste presentano i titoli di loro esenzione, debbono ritenersi come decaduti da ogni diritto.*

15 febbrajo 1822.

N.° 4078-612 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con dispaccio 25 gennajo p.° p.°, n.° 1504-160 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha dichiarato che i coscritti i quali soltanto dopo la rettificazione delle liste presentano i loro titoli all' assoluta e temporaria esenzione, giusta il § 28 della sovrana patente di coscrizione debbano ritenersi come decaduti da ogni diritto, giacchè la posteriore dichiarazione del § 28 che le decisioni prese nel sovrindicato modo non si debbano ritenere ancora definitive, non ha già per iscopo di favorire quelli i quali volessero far valere i loro titoli dopo la rettificazione delle liste, nel di cui periodo furono assenti senza legittimo e giustificato motivo; ma siccome riguarda soltanto quei giudizj i quali vengono pronunciati coll' esame de' documenti prodotti dai coscritti, resta sospesa la loro validità sino

a tanto che non verranno approvati dal delegato provinciale, giusta quanto viene stabilito dal susseguente § 29.

Tale decisione superiore è portata a notizia di codesta imperiale regia delegazione per sua intelligenza e per l'applicazione all'evenienza de' casi.

Milano, il 15 febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 20.) *Ritenuto che la prestazione alimentaria ad un impiegato sospeso non debba oltrepassare il terzo del soldo, così resta esclusa qualunque altra corresponsione.*

19 febbrajo 1822.

N.° 1764-639. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

L' imperiale regia camera aulica generale mediante suo decreto 19 gennajo corrente

anno, n.° 1799 ha dichiarato che l'antecedente ordinanza 4 giugno 1819, n.° 17263 diramata con circolare d'appello 6 agosto detto anno, n.° 6860 (la quale prescrive che la prestazione alimentaria da accordarsi ad un impiegato sospeso dal suo posto, compresa anche la sua famiglia, non debba mai oltrepassare il terzo del soldo da esso goduto in attualità di servizio) esclude per sè qualunque altra corresponsione all' impiegato stesso oltre il suddetto limite.

In esecuzione di venerato decreto 13 febbrajo corrente, n.° 407 del senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia si comunica a tutte le prime istanze siffatta dichiarazione perchè loro serva di notizia.

Milano, il 19 febbrajo 1822.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Magistrelli, *Consigliere*.

(N.° 21.) *Norme per le delegazioni provinciali onde abilitare i comuni alla vendita dei beni comunali.*

19 febbrajo 1822.

N.° 4956-617 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non è uniforme il contegno delle delegazioni provinciali nel dipendere dal governo per la vendita de' beni comunali.

Alcune mandano le perizie, e talvolta non rivedute, chiedendo l' abilitazione agli atti d' asta sebbene si tratti di vendite autorizzate di diritto; altre inviano insieme e le perizie e gli atti d' incanto, e presentano in tal modo complete le professioni di vendite anche quando l' alienazione non è voluta dai regolamenti, e può quindi soltanto dipendere dal concorso di speciali circostanze da riconoscersi preventivamente dal governo.

Colla circolare 30 marzo 1819, n.° 2982-528 fu raccomandato alle delegazioni provinciali di non permettere che si tengano esperimenti d' asta per alienazioni di beni comunali senza essersi prima accertate coll' opera anco dei rispettivi ingegneri in capo che le perizie

siano regolari ed in tutto conformi alle istruzioni 3 gennajo 1818.

Si ricordano quindi alle delegazioni siffatte disposizioni, giusta le quali mentre non dovranno mai omettere di far rivedere le perizie, sono poi abilitate a permettere ai comuni gli esperimenti d' asta per tutte le vendite già approvate in massima ed anzi espressamente ordinate, come sono quelle dei fondi incolti da cedersi a preferenza a livello, a termini del decreto 25 luglio 1806, e le altre in generale volute dalla vista di estinguere i debiti, siccome è prescritto dall' altro decreto 4 agosto 1807.

Per tutte queste vendite, eccettuati i casi nei quali per qualche circostanza potesse occorrere di prima invocare le superiori dichiarazioni, le delegazioni sono autorizzate a perfezionare gli atti da sottoporsi poi al governo per l' approvazione.

Non dovrà quindi questa invocarsi in prevenzione, cioè prima degli atti d' asta, che nei casi nei quali la vendita non sia richiesta per gli effetti contemplati dai succennati decreti, e vogliasi eseguire per altri motivi e particolari circostanze da essere riconosciute dal governo.

Milano, il 19 febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 22.) *Norme per istabilire i soldi ai medici ed ai chirurghi condotti aventi l' obbligo di prestare il servigio gratuito ai soli poveri.*

19 febbrajo 1822.

N.° 3141-395 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non di rado, in occasione di stabilire i soldi dei medici e dei chirurghi condotti, le adunanze comunali s' inducono a proporli in una misura maggiore di quella che occorrerebbe, ritenendo che il servigio gratuito possa estendersi indistintamente a favore dei poveri e di quelli che non lo sono.

Ed all' effetto di avvalorare tali deliberazioni si vede spesso addotta la circostanza di trovarsi in piccolo numero le persone agiate o non povere, e di essere molti in vece gli abitanti che non hanno che un tenue possesso o sono livellarj di poca terra, o semplici artigiani.

La massima che i soli poveri abbiano a gioire della cura gratuita mantenuta finora in pieno vigore fu anche di recente confermata da S. A. il serenissimo arciduca vicerè in pendenza delle sovrane risoluzioni sulla sistemazione delle condotte mediche.

Importa che le delegazioni mettano su di ciò in avvertenza le adunanze comunali e le deputazioni, e tolgano le medesime dall'erronea supposizione invalsa che l'abitante d'altronde povero per le circostanze di sua famiglia, e non in grado di pagare il medico ed il chirurgo, sia escluso dal beneficio della cura gratuita soltanto perchè il suo nome è compreso nelle tavole censuarie, o perchè trovasi egli fra gli artigiani, qualunque sia la misura della sua rendita e la sfera de' suoi impegni.

Questa distinzione non è conforme alle vigenti istruzioni che ammettono pel godimento del beneficio in discorso la povertà relativa, nè richiedono l'assoluta miserabilità, volendo però che la povertà sia riconosciuta ne' debiti modi dall'autorità comunale, onde formare, occorrendo, l'elenco delle famiglie in istato di gioire della cura gratuita.

Milano, il 19 febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 23.) *Ritenuta nelle attribuzioni delle delegazioni provinciali l'incumbenza delle pubblicazioni per le cose ritrovate.*

19 febbrajo 1822.

N.° 1703-444. Circolare.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio promosso, quale propriamente sia l'autorità a cui spetta l'incumbenza delle pubblicazioni ordinate dal § 390 del codice civile universale per le cose ritrovate, il governo di concerto coll'imperiale regio tribunale d'appello ha dichiarato che per la superiorità locale motivata nel detto § 390 dovendosi intendere la superiorità politica, stà nelle attribuzioni delle delegazioni provinciali il procedere, dietro le notificazioni che le pervengono, alle riferite pubblicazioni ne' modi di pratica.

Si partecipa quindi la premessa dichiarazione per loro norma all'evenienza de' casi.

Milano, il 19 febbrajo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 24.) *Dichiarazioni in punto della tassa da applicarsi alle sentenze sulle petizioni di rilascio di effetti esistenti nelle masse concorsuali.*

25 febbrajo 1822.

N.° 2605. Circolare.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

Invocatesi le superiori dichiarazioni in punto della tassa da applicarsi alle sentenze sulle petizioni di rilascio di effetti esistenti nelle masse concorsuali, l' imperiale regio governo con decreto 16 gennajo prossimo passato, n.° 304-100 C. ha determinato che alle sentenze riguardanti la pura liquidità di un credito insinuato ne' sensi del § 108 del regolamento giudiziario del processo civile debba applicarsi la tassa stabilita dal periodo settimo della rubrica quarta del regolamento 5 gennajo 1816, e che alle sentenze che a termini del § 103 del regolamento suddetto cadono sopra insinuazioni involventi un' azione

reale vindicatoria di preteso dominio sopra un effetto esistente nella massa concorsuale, la quale importa un esame assai più importante di quello occorrente per una semplice liquidità di credito, e d'altronde può lasciar luogo ad ulteriore procedimento pel credito che nascer potrebbe dalla mancata azione vindicatoria, si debba applicare la tassa portata dalla rubrica sesta del succennato regolamento 5 gennajo 1816.

La direzione le partecipa la surriferita governativa dichiarazione per di lei norma ed all'effetto che si attenga alla medesima ne' casi di cui trattasi avvenuti e contingibili, nell'atto che si attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 25 febbrajo 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 25.) *Risoluzione sovrana 21 luglio 1821 relativa alla separazione de' conjugi ebrei quando ambidue od una parte soltanto passi alla religione cristiana.*

1.° marzo 1822.

N.° 2541-360 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si comunica la sovrana risoluzione del giorno 21 luglio anno passato, colla quale nell' argomento della separazione de' conjugi ebrei, quando ambidue od una parte soltanto passi alla religione cristiana, S. M. si è degnata di determinare quanto segue:

« 1.° Avanti il divorzio, come pure avanti » la separazione de' conjugi ebrei quando una » sola parte fosse passata alla religione cri- » stiana, incumbe al competente cristiano » curato e catechista ogni volta di far pre- » cedere le opportune ammonizioni al conjuge » che abbracciò la religione cristiana, ed anzi » potrà pure in un tale incontro estendere » le rispettive rimostranze anche al conjuge » rimasto ebreo quando questi si presti vo- » lontariamente all' invito; e nel caso poi » che restasse infruttuoso l' esperimento delle

» ammonizioni fatte dal catechista cristiano, » dovrà indi il giudizio competente tentar » l' accomodamento con ambi i conjugi; e » quand' anco questo esperimento riesca inu- » tile, giunge il momento in cui il giudice » medesimo dovrà fungere il suo ufficio ul- » teriormente a termini di legge.

» 2.° Ne' casi in cui ambidue i conjugi » ebrei fossero passati alla religione cristiana, » dovrà lasciarsi in loro libera facoltà il far » consacrare il loro matrimonio coll' implo- » rare dietro i sacri riti la nuziale benedi- » zione dal rispettivo curato. »

Questa comunicazione s' intende equivalente alla pubblicazione, bastando per la pratica applicazione che la sovrana risoluzione sia conosciuta dagl' imperiali regj delegati e dagli ordinarj.

Milano, il 1.° marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 26.) *Schiarimenti sulla competenza delle spese di manutenzione e cura dei pazzi.*

4 marzo 1822.

N.° 5413-382 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Giusta le benefiche sovrane risoluzioni comunicate alle imp. regie delegazioni provinciali colle circolari 28 giugno 1818, n.° 15134-744 e 19 marzo 1819, n.° 4808-411, l'imp. regio erario dee bensì concorrere a sussidiare gli stabilimenti destinati al ricovero ed alla cura dei pazzi in quanto le loro rendite non bastino a sostenere le spese relative, ma non è tenuto di compensare gli altri stabilimenti per la cura e pel mantenimento che in essi venisse accidentalmente ed in via straordinaria prestata a qualche maniaco.

Se colla circolare 10 novembre 1819, n.° 27696-2322 venne poi chiesto il conto delle spese pel mantenimento dei pazzi che si fossero in quell' anno trovati nei diversi spedali degl' infermi a carico dei comuni, ciò fu per sollevare i comuni medesimi, che a termini delle stesse sovrane risoluzioni non dovevano

più soggiacere a tal peso; ma il governo non ha mai inteso di autorizzare in massima la presentazione di simili conti pel tratto successivo all' oggetto di far luogo ai corrispondenti compensi, mentre ciò sarebbe stato contrario alle intenzioni manifestate come sopra da S. M. I. R. A. il nostro augustissimo sovrano.

Essendo però pervenuta qualche istanza per compenso in causa di cura e trattamento prestato ai pazzi in alcuno degli spedali degli infermi posteriormente all' epoca preaccennata, il governo trova opportuno che sieno messi in avvertenza gli amministratori e direttori di tali spedali sul vero spirito delle succennate sovrane risoluzioni e sullo scopo preciso della circolare 10 novembre 1819, a fine di prevenire per una parte ulteriori simili domande, e di ovviare per l' altra che gli spedali degl' infermi od altri stabilimenti che non sono per istituto destinati al ricovero de' pazzi vengano aggravati d' indebite spese coll' ammissione di tali infelici nell' erronea lusinga di poterne ottenere il rimborso, mentre questo non può essere accordato a carico nè dell' imperiale regio erario, nè dei comuni; non del primo, perchè questo, come si è detto, non è tenuto a concorrere alla spesa pel mantenimento dei pazzi che in quanto

non bastino le rendite degl' istituti a ciò destinati; non de' secondi, perchè essi sono definitivamente dispensati da un tal peso.

S' incaricano pertanto le imperiali regie delegazioni di fare conformi dichiarazioni ai suddetti amministratori e direttori per opportuna loro intelligenza e norma.

Milano, il 4 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 27.) *DISCIPLINE da osservarsi cogli ufficiali di gendarmeria per la prestazione della competente indennità d' alloggio.*

4 marzo 1822.

N.° 4989-837 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In appendice al circolare decreto 18 gennajo p.° p.°, n.° 947-188 si prevengono le imperiali regie delegazioni provinciali per debita loro norma che all' intento di giustificare regolarmente negli ufficiali di gendarmeria la

necessaria autorizzazione ad intraprendere viaggi per le riviste onde aver diritto in simile occasione alla competente indennità d'alloggio, l'imperiale regio comando generale militare ha stabilito le seguenti discipline, cioè: 1.° che gli ufficiali anzidetti debbano essere muniti di ordini in iscritto de' rispettivi comandanti che gli abilitino ai mentovati viaggi per le riviste periodiche, nel qual caso soltanto potranno pretendere la somministrazione dell' alloggio; 2.° che essi debbano poi produrre le quietanze del pagamento della lira al giorno dai medesimi eseguito in favore dei somministratori di tale alloggio, per ripetere in seguito dal reggimento la competente relativa indennità.

Milano, il 4 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 28.) *Norme da osservarsi nelle cause di contravvenzione alle leggi di finanza in luogo della processura tracciata nell' art.* 15 *del decreto italico* 25 *agosto* 1809.

6 marzo 1822.

N.° 1879-66. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale agl' imp. regj tribunali di prima istanza delle provincie lombarde.

Dalla governativa notificazione del 31 ottobre prossimo passato i tribunali di prima istanza avranno potuto desumere le norme emanate dagli aulici dicasteri, e da osservarsi nelle cause di contravvenzione alle leggi di finanza in luogo della processura tracciata nell' art. 15 del decreto italico 25 agosto 1809.

Ora a compiuta evasione dei dubbj subordinati il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia ha fatto comprendere che anche nel caso in cui l' invenzionato non siasi trovato presente alla compilazione del processo verbale per essersi dato alla fuga, e sia egli sconosciuto o d' ignota abitazione, si dovrà procedere in conformità del disposto dal § 498 del regolamento giudiziario, in luogo della citazione che veniva affissa alla

porta della ricevitoria, come disponeva l' articolo 23 del precitato decreto italico; avvertendo altresì che anche per parte dell' eccelsa imperiale regia camera aulica generale furono abbassati ordini analoghi per la debita osservanza.

Ciò si partecipa ai suddetti tribunali di prima istanza a loro intelligenza e norma, ed in esecuzione dell' aulico decreto 15 gennajo ora scorso, n.° 50 del mentovato supremo senato.

Milano, il 6 marzo 1822.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Carli, *Consigliere.*

(N.° 29.) *Le disposizioni contenute nel dispaccio 23 gennajo p.° p.°, che riserva negli appalti all' autorità superiore la ratifica del processo verbale dell' asta, sono estese anche ai contratti pei comuni.*

13 marzo 1822.

N.° 4767-591. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Fu proposto il dubbio, se la disposizione contenuta nel dispaccio 23 gennajo prossimo passato, n.° 13995-3689 C., quella cioè che negli appalti riserva all' autorità superiore la ratifica del processo verbale dell' asta, sia da intendersi estesa anche ai contratti per l' interesse dei comuni.

Poichè fu riputata utile tale disposizione, non vi ha motivo per non estenderla ai comuni, sia che l' approvazione del contratto, e quindi la ratifica del processo verbale dell' asta, spetti all' autorità provinciale od al governo secondo la natura dei contratti ed a norma delle vigenti disposizioni.

Milano, il 13 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 30.) *All' inquisito assolto per mancanza di prove legali che abbia ottenuto l' esenzione dalle tasse e spese processuali devono essere restituiti gli effetti depositati in giudizio.*

15 marzo 1822.

N.° 2465-783. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione del demanio.

In evasione del rapporto di cotesta imperiale regia direzione 29 gennajo decorso, n.° 1269 le si dichiara che ove trattisi d' inquisito dichiarato reo od assolto per mancanza soltanto di prove legali, il quale abbia ottenuto regolarmente l' esenzione dal pagamento delle tasse e spese processuali, non possano essere ritenuti a scarico del debito per tali spese ad esso costituito gli effetti che, trovati al medesimo lorchè fu arrestato, rimasero depositati in giudizio durante l' inquisizione. Tali effetti, se non vengano altrimenti disposti dal tribunale inquirente, dovranno essere integralmente resi all' inquisito, meno le armi anco non vietate, le quali si porranno a disposizione dell' imperiale regia direzione generale della polizia, onde essa colle viste del proprio istituto giudicar possa delle istanze che per riaverle fossero promosse dagl' inquisiti rispettivi.

Milano, il 15 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 31.) *Nessun carbonaro o condannato o non dichiarato innocente può ottenere un collocamento in alcun pubblico impiego.*

15 marzo 1822.

N.° 6798-821 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio del giorno 21 febbrajo prossimo passato, n.° 4273-223 ha partecipato che in forza degli ordini sovrani nessuno dei carbonari o condannati colla sentenza 22 dicembre 1821 dalla commissione speciale istituita in Venezia, o non dichiarati assolutamente innocenti può ottenere un collocamento in alcun pubblico impiego.

Ciò servirà di norma a codesta imperiale regia delegazione provinciale.

Milano, il 15 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 32.) *Clausole operative nei contratti per conto dell' imperiale regio erario.*

15 marzo 1822.

N.° 7421-1302 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In coerenza alle sovrane disposizioni circa l' ommissione della clausola altre volte usata nei contratti per conto dell' imperiale regio erario « che cioè la controparte dovesse ri-» nunziare al foro giudiziario, rimettendosi » alle decisioni dell' autorità politica » l' imperiale regia cancelleria aulica unita, siccome ha partecipato col dispaccio 21 febbrajo prossimo passato, n.° 5061-547, dopo presi i concerti con l' imperale regia camera aulica e l'imperiale regio consiglio aulico di guerra, ha trovato di disporre quanto segue:

« Anche nei contratti che si fanno per » le somministrazioni delle sussistenze militari » deve inserirsi la già nota clausola, che sta » in facoltà delle autorità politiche, oppure » di quelle a cui spetta d' invigilare sull' ese-» cuzione del contratto, di prendere tutte le » misure atte ad assicurare l' esatta osservanza » del contratto stesso, rimanendo dall' altro

» canto ai contraenti libero il diritto di ri-
» volgersi ai tribunali di giustizia per tutti
» que' titoli e quelle competenze che cre-
» dessero loro risultare dal contratto me-
» desimo. »

L' imperiale regia cancelleria aulica suddetta rammemorando questa disposizione osservò che eziandio alla pagina terza del protocollo di trattative per l' appalto delle sussistenze militari debba inserirsi espressamente la solita avvertenza ai concorrenti, e ciò nel modo seguente:

« Il contratto innanzi stipulato, ed ora
» portato alla sua conclusione ritiensi obbli-
» gatorio pel miglior offerente (ed a cui
» viene deliberata l' impresa rispettiva) sino
» dall' epoca in cui sottoscrive il protocollo
» di delibera, mentre non diviene tale per
» l' erario che dal giorno in cui ne sarà
» seguita la ratifica. Nel caso pertanto che
» il deliberatario anzidetto rifiutasse in seguito
» di firmare il formale contratto, il presente
» protocollo munito della ratifica supplirà del
» tutto al contratto in iscritto, di modo che
» l' erario possa a piacere o costringere il
» miglior offerente a dar effetto alle condi-
» zioni ratificate, ovvero procedere a nuove
» trattative a tutto di lui danno e spese, ed
» il deposito di cauzione da lui fatto servirà o

» per coprire la differenza che risultasse dalle
» nuove offerte a danno dell' erario, oppure,
» ove non ne fosse questo il caso, sarà con-
» fiscato a profitto del pubblico tesoro. »

Il governo reca a cognizione di codesto ufficio una tale disposizione per sua intelligenza e per l'esecuzione all' evenienza dei casi.

Milano, il 15 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 33.) *ORDINE d' invigilare sotto la più stretta risponsabilità, acciocchè non vengano proposte ad impieghi persone le quali non sieno pienamente idonee a sostenerli.*

15 marzo 1822.

N.° 6614-786 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In una delle tabelle, che all' eccelsa cancelleria aulica pervennero da altra delle autorità della monarchia, degli aspiranti ad un posto incorse l' errore d' essersi indicata non giusta l' età d' uno dei concorrenti.

Siccome ciò tornò a danno dell' imperiale regio servigio, S. M. con venerata risoluzione del 5 febbrajo p.° p.° ha ordinato d' invigilare sotto la più stretta risponsabilità, acciocchè non vengano in avvenire proposte ad impieghi persone le quali non siano pienamente idonee a sostenerli, essendo sua mente che chi non osserverà esattamente quest' ordine sovrano sia tenuto a renderne conto e trattato con severità.

Si rende di ciò consapevole cotest' ufficio onde possa uniformarsi pienamente agli ordini sovrani, avvertendo di compilare con precisione le tabelle degli aspiranti ad impieghi che gli occorresse di dover proporre al governo.

Milano, il 15 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 34.) *Nuove disposizioni in aggiunta al dispaccio 15 corrente, relative ai contratti coll' erario camerale, indicanti la clausola da inserirsi nei contratti medesimi.*

19 marzo 1822.

N.° 7946-1415. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali ed all' imperiale regia direzione generale di contabilità.

In appendice al dispaccio 15 corrente marzo, n.° 7421-1302, il governo le comunica copia di un ordine rilasciato dall' imperiale regio comando generale ai magazzini militari in seguito della decisione riguardante all' abolizione della riserva che si usava nei contratti stabiliti coll' erario camerale militare, cioè che le parti contraenti erano obbligate di rimettersi all' autorità politica, rinunciando al reclamo in via legale, indicante in vece la clausola che sarà da inserirsi nei contratti medesimi e le osservazioni da farsi ai rispettivi processi verbali.

Milano, il 19 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

Copia d' un ordine del comando generale diretto a tutti i magazzini militari nella Lombardia dell' 8 marzo 1822, n.° 1074.

Siccome S. M. si è degnata di abolire la riserva che per lo passato si usava in alcune provincie trattandosi di contratti coll' erario camerale e militare, cioè che la parte contraente doveva sottomettersi all' esecuzione politica e rinunciare ad ogni ricorso in via legale, la cancelleria aulica di concerto col consiglio aulico di guerra e della camera aulica dedusse a pubblica notizia il 29 giugno 1820 che in tali contratti erariali debba inserirsi la seguente clausola:

« Egli sta in arbitrio dell' autorità politica » o di qualunque altra ch' è incaricata dell' ese- » cuzione del contratto di prendere tutte quelle » misure che conducono all' adempimento degli » obblighi del contratto; al contraente al con- » trario saranno aperte tutte le vie legali circa » le sue pretese che gli vengono concesse dal » contratto medesimo. »

In seguito di queste disposizioni generali già notificate a tutte le autorità militari nella Lombardia, non che agl' impiegati delle sussistenze il 9 agosto 1820, n.° 1343, il consiglio aulico di guerra ha ordinato il 16 febbrajo prossimo passato, n.° 847 che la suddetta clausola debba essere inserita anche nei contratti dei viveri e delle sussistenze, per cui il § 9 nei contratti pei viveri, ed il § 10 rispetto alla somministrazione delle legne devono essere compilati nel modo seguente:

9 e 10.

« Per assicurare l' adempimento delle obbli- » gazioni per contratto l' appaltatore presterà

» non solamente la cauzione di . . . . ma sta
» anche nell' arbitrio delle autorità colle quali
» si strinse il contratto di prendere tutte le
» misure per l'adempimento del contratto ; ma
» anche il contraente potrà reclamare in via
» legale tutte le pretese alle quali crede di
» aver diritto in causa del contratto. »

Il detto consiglio aulico ordinò nell' istessa occasione che trattandosi di stabilire dei contratti per somministrazioni di sussistenze, debbasi inserire letteralmente nel processo verbale i seguenti avvertimenti da farsi al contraente:

« Il contratto è obbligatorio riguardo al
» miglior offerente dal giorno in cui l' ha sot-
» toscritto, ma da parte dell' erario dal giorno
» in cui ha luogo la ratifica. Nel caso che il
» miglior offereute si ricusasse di sottoscrivere
» il contratto formale, il processo verbale rati-
» ficato sarà valutato in luogo del contratto in
» iscritto, e sarà all' arbitrio dell' erario di obbli-
» gare il miglior offerente all' adempimento delle
» obbligazioni ratificate, o di trattar nuovamente
» la fornitura o l' appalto a spese del medesimo,
» e di ritenere l' importo della cauzione depo-
» sitata, sia nel primo caso a conto della diffe-
» renza da rimborsarsi, oppure, non essendo
» necessario che il nuovo offerente avesse biso-
» gno di alcun risarcimento, d' incassarla come
» somma perduta. »

Cotesto magazzino si atterrà quindi alle suddette prescrizioni in tutte le trattative che riguardano gli oggetti d' appalto delle sussistenze, non che i rispettivi contratti.

(N.° 35.) *Denominazioni da sostituirsi nei pubblici documenti, in tutte le patenti e nei diplomi sovrani.*

20 marzo 1822.

N.° 3037-795. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni generali ed all'imp. regio ufficio fiscale.

S. M. fino dall'anno 1812 si è degnata di ordinare che in vece delle denominazioni usate anteriormente di *Imperatore ereditario*, *Stati ereditarj*, *Provincie ereditarie* in tutti i pubblici documenti, in tutte le patenti, nei diplomi, ecc., come anche in tutte le pubbliche notificazioni debbano sostituirsi le qualificazioni d'*Imperatore d'Austria*, *Monarchia austriaca*, *Stati austriaci*; dappoichè dietro la rinuncia della dignità d'imperatore di Germania e lo scioglimento della costituzione dell'impero cessò ogni motivo di rimanere con un apposito epiteto la differenza che passava per lo addietro relativamente ai diritti ereditarj tra l'impero di Germania e quello d'Austria.

Questo sovrano comando, stato comunicato al governo con ossequiato dispaccio dell'eccelsa imperiale regia cancelleria aulica riunita in data 28 febbrajo p.° p.°, n.° 5096-250, viene notificato a codesta imperiale regia delegazione provinciale per propria norma e direzione nell'avvenire.

Milano, il 20 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 36.) *Elenco delle competenze di cancelleria da esigersi dal 1.° maggio 1822 in poi in moneta di convenzione pei diplomi di nobiltà, lettere d' incolato e simili.*

22 marzo 1822.

N.° 6807-1157. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Si comunica quì unita a codesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma copia dell' aulico dispaccio dell' imperiale regia cancelleria riunita del 21 febbrajo p.° p.°, n.° 4716-232 e del relativo allegato portante la superiore determinazione presa da quell' aulico dicastero d' intelligenza coll' imperiale regio ministero delle finanze sulla valuta, non che sulla misura delle tasse che dal primo di maggio prossimo futuro in poi si dovranno pagare pei diritti di cancelleria, pei diplomi di nobiltà, per le lettere d' incolato ed altre simili spedizioni.

Milano, il 22 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 4716-232.

Quest'aulica cancelleria riunita ha preso d'intelligenza coll'imperiale regio ministero delle finanze la determinazione d'esigere dal primo del mese di maggio prossimo venturo in poi di bel nuovo in moneta di convenzione tutti i diritti di cancelleria pei diplomi di nobiltà, per le lettere d'incolato ed altre simili spedizioni, come furono regolati nell'anno 1785 e vennero incassati sino alla pubblicazione della sovrana patente di finanza dell'anno 1811.

Si comunica a codesto imperiale regio governo quì appresso per l'opportuno uso d'ufficio una copia della specifica di questi diritti come dovranno pagarsi in avvenire per le diverse classi della nobiltà ed altre categorie.

Vienna, il 21 febbrajo 1822.

Firmat. GOESS.

Elenco delle competenze di cancelleria da esigersi dal 1.° maggio 1822 in poi in moneta di convenzione pei diplomi di nobiltà, lettere d'incolato e simili oggetti giusta il regolamento del 1785, stato osservato sino alla pubblicazione della patente di finanza 1811, in seguito del quale si effettuarono i pagamenti con cedole di ammortizzazione.

A. *Rango di principe.*

1.°	per competenza di scrittura	fior.	200
2.°	*idem* di conferimento	»	1052
3.°	*idem* del sigillo	»	27
4.°	*idem* del bollo per quitanza	»	2
5.°	a favore del censore dello stemma	»	52
6.°	*idem* del pittore dello stemma	»	36

B. *Incolato crea il rango di principe.*

1.° per competenza	di scrittura	fior.	100	—	—
2.° *idem*	di conferimento . . .	»	485	—	30
3.° *idem*	del sigillo	»	13	—	30
4.° *idem*	del bollo per quitanza	»	1	—	—

C. *Rango di conte.*

1.° per competenza	di scrittura	fior.	25	—	12
2.° *idem*	di conferimento	»	35	—	—
3.° *idem*	del sigillo	»	2	—	24
4.° *idem*	del censore dello stemma	»	36	—	—
5.° *idem*	del pittore dello stemma	»	30	—	—

D. *Rango di barone.*

1.° per competenza	di scrittura	fior.	21	—	—
2.° *idem*	di conferimento . . .	»	35	—	—
3.° *idem*	del sigillo	»	2	—	24
4.° *idem*	del censore dello stemma	»	21	—	—
5.° *idem*	del pittore dello stemma	»	24	—	—

E. *Rango di cavaliere.*

1.° per competenza	di scrittura.	fior.	16	—	48
2.° *idem*	di conferimento . . .	»	35	—	—
3.° *idem*	del sigillo	»	2	—	24
4.° *idem*	del censore dello stemma	»	15	—	—
5.° *idem*	del pittore dello stemma	»	16	—	—

F. *Rango di nobiltà.*

1.° per competenza	di scrittura.	fior.	12	—	36
2.° *idem*	di conferimento . . .	»	30	—	30
3.° *idem*	del sigillo	»	2	—	24
4.° *idem*	del censore dello stemma	»	12	—	—
5.° *idem*	del pittore dello stemma	»	12	—	—

G. *Diplomi.*

1.° per competenza di scrittura. . . . . fior. 2 — —
2.° *idem* di conferimento . . . » 2 — —
3.° *idem* del sigillo . . . . . . » 2 — 24
4.° *idem* del censore dello stemma » 12 — —
5.° *idem* del pittore dello stemma » 6 — —

H. *Per l' imperiale regio titolo di consigliere in forma di diploma.*

1.° per competenza di scrittura. . . . . fior. 2 — —
2.° *idem* di conferimento . . . » 30 — 30
3.° *idem* del sigillo . . . . . . » 2 — 24

I. *Titolo d' infeudazione sulla pergamena.*

1.° per competenza di scrittura . . . . . fior. 2 — —
2.° *idem* di conferimento . . . . » 2 — —
3.° *idem* del sigillo . . . . » 2 — 24

K. *Diploma d' incolato riguardo al rango di conte, barone o cavaliere.*

1.° per competenza di scrittura . . . . . fior. 2 — —
2.° *idem* di conferimento . . . . » 2 — —
3.° *idem* del sigillo . . . . » 2 — 24

L. *Privilegi.*

1.° per ogni pergamena di 4 fogli
per competenza di scrittura . . . . . fior. 2 — —
2.° *idem* di conferimento . . . . » 1 — —
3.° *idem* del sigillo . . . . » 2 — 24

1.° I portieri cui si competono gl' importi di sigillo debbono provvedersi della cera a proprie spese.
2.° Le spese per velluto, cordoni e scatola sono calcolate giusta il prezzo di bottega.

(N.° 37.) *Attivazione del decreto aulico 1.° dicembre 1786, pel quale in una lite contro un assente l'attore è obbligato a pagare le tasse giudiziarie anche pel reo convenuto.*

22 marzo 1822.

N.° 3893. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gli imp. regj tribunali di prima istanza, ed ai signori cancellieri tassatori presso le imperiali regie preture.

L' imperiale regio governo con decreto 26 febbrajo p.° p.°, n.° 1479-478 C. ha partecipato a questa direzione che l'imperiale regia camera aulica generale con dispaccio del giorno 22 gennajo ora scorso, n.° 1540-40 ha ordinato che sia posto in osservanza anco in queste provincie il decreto aulico 1.° dicembre 1786 già vigente nelle antiche provincie austriache, pel quale *in una lite contro un assente che non abbia lasciato alcun procuratore legale, l' attore è obbligato a pagare le tasse giudiziali anco pel reo convenuto, salvo il regresso di ragione contro quest' ultimo.*

Nel farle conoscere il succennato ordine superiore per di lei norma e per la puntuale

osservanza del medesimo, la direzione attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 22 marzo 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

(N.° 38.) *ORDINATO ai comandanti d' ala nelle provincie di pagare ai comuni il carantano per l' alloggio somministrato ai gendarmi che pernottano presso l' abitante fuori del comune di loro ordinaria residenza.*

25 marzo 1822.

N.° 7732-1283. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regio comando generale militare ha partecipato al governo di aver incaricato col mezzo del comando del reggimento di gendarmeria i respettivi comandanti d' ala nelle provincie di pagare direttamente ai comuni il carantano per l' alloggio che a termini dell' art. 3 della circolare 19 gennajo 1818, n.° 621-117 viene somministrato ai gendarmi

che pernottano presso l'abitante fuori del comune di loro ordinaria residenza.

Siccome un tal metodo di pagamento è conforme a quello usitato per gli altri corpi dell'armata, ai quali viene parificata la gendarmeria, salve soltanto quelle particolari eccezioni che vennero indicate coll'anzidetta circolare 19 gennajo 1818; e poichè per un oggetto di sì lieve entità, quale è la retribuzione del carantano per l'alloggio della gendarmeria fuori del proprio comune, non si ravvisa conveniente di esigere delle apposite contabilità; così il governo associando il proprio voto a quello del mentovato imperiale regio comando generale conviene nell'opportunità della succitata disposizione da esso compartita, ed invita quindi le imperiali regie delegazioni provinciali a darne conforme avviso ai comuni per loro intelligenza e norma.

Milano, il 25 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 39.) *Ritenuti esenti dal servizio militare tanto i cadetti che gli altri coscritti che hanno ottenuto regolarmente il loro congedo.*

25 marzo 1822.

N.° 8474-1531 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stato promosso al governo il quesito, se un individuo stato precedentemente arrolato nelle truppe come cadetto, e che ha poscia ottenuto il congedo, possa godere del beneficio di esenzione dal servizio militare contemplato dal § 10, lettera *g* della sovrana patente 17 settembre 1820, venne interessato l' imperiale regio comando generale a manifestare il di lui sentimento.

L' imp. regio comando con nota 17 corrente, n.° 2884 ha manifestato che l'esenzione nel suddetto paragrafo contemplata sia applicabile tanto agl' individui ch' entrarono al servizio in qualità di cadetti, quanto alla truppa semplice, e ciò tanto più in quanto che a tenore del § 5 della stessa patente gl' individui che entrano come cadetti a parità degli altri coscritti consegnati dai comuni, siano o no volontarj, sono obbligati a servire durante la

prescritta capitolazione di otto anni, nè prima di aver terminato il servizio possono venire licenziati se non che nei casi in cui a termini delle vigenti prescrizioni la dimissione può essere concessa agli altri soldati.

Convenendo il governo nella succitata massima, se ne dà partecipazione a codesta imperiale regia delegazione onde sia ritenuto come regolare il congedo rilasciato ad un cadetto pei motivi che indurre possono l'autorità militare a rilasciarlo a qualunque altro coscritto.

Sarà quindi sua cura nei contingibili casi di rimettere tali congedi al governo per l'opportuno esame e relativa determinazione.

Milano, il 25 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 40.) *Nuove discipline per la compilazione, trasmissione e liquidazione dei conti per l'alloggio somministrato alle brigate ed ai posti stabili dell' imperiale regia gendarmeria.*

26 marzo 1822.

N.° 5862-979 = 5411-915 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' esperienza ha fatto conoscere che il metodo stabilito col circolare decreto 27 giugno 1818, n.° 14654-2191 per la compilazione, trasmissione e liquidazione dei conti per l' alloggio somministrato alle brigate ed ai posti stabili dell' imperiale regia gendarmeria portando una necessaria complicazione di lavoro ed un lungo carteggio tra le imperiali regie delegazioni, l' imperiale regio governo, l' imperiale regia direzione generale di contabilità, l' imperiale regio comando generale militare, l' imperiale regio comando del reggimento e i rispettivi comandanti d' ala nelle provincie, cagiona per conseguenza un pregiudizievole ritardo al soddisfacimento dei relativi crediti dei comuni. Al che volendosi ovviare in modo da combinare possibilmente colla maggior sollecitudine delle liquidazioni i riguardi dovuti

alle idee di regolarità ed alla tutela dell' interesse comunale, il governo aderente in ciò anche alle reiterate istanze fattegli dal prelodato imperiale regio comando generale militare ha ravvisato la convenienza d' introdurre qualche modificazione alle discipline tracciate nell' anzidetto circolare decreto 27 giugno 1818, e di stabilire le seguenti prescrizioni, che dovranno da quì innanzi essere osservate:

1.° I conti dei quali si tratta dovranno essere compilati dai comuni alla fine d' ogni trimestre sul completo della forza della brigata o del posto distinta per gli uomini a piedi e per gli uomini a cavallo, coll' indicazione del montare della rispettiva competenza, avuto riguardo alla circostanza che dovrà pure accennarsi, se i gendarmi cioè siano alloggiati in locali comunali o presi in affitto dai comuni per uno o tre anni, o se vengano in vece ricoverati in edificj erariali.

2.° I comuni inoltrano i conti in tal modo compilati all' imperiale regio commissario distrettuale, che gli accompagna alla regia delegazione provinciale con quelle osservazioni che gli potessero occorrere.

3.° La regia delegazione, raccolti tutti i conti parziali dei comuni, ne forma un riassunto generale, il quale colla consultiva liquidazione del di lei ufficio di contabilità viene

rimesso all' imperiale regio comando dell' ala di gendarmeria nella provincia, seguendo il modello già comunicato colla succitata circolare n.° 14654-2191 del 1818.

4.° I comandanti d' ala rassegnano i conti colle proprie informazioni all' imperiale regio comando del reggimento, che procede tosto alla liquidazione ed al successivo immediato pagamento dei relativi crediti dei comuni, trasmettendo poi tale liquidazione col mezzo del governo alla revisione della direzione generale di contabilità onde tutelare vie più l' indennità dei comuni medesimi, ai quali inoltre rimane sempre aperto l'adito al reclamo in qualunque caso di ritardo o di presunta diminuzione della stabilita competenza.

Le imperiali regie delegazioni, alle quali fu già comunicato il quadro di ripartizione della gendarmeria nelle rispettive provincie secondo la forza completa stabilita dal regolamento 1.° novembre 1817, sono incaricate di far conoscere ai comuni nei quali esistono brigate o posti di gendarmi le premesse discipline, e di curarne l' esatto adempimento.

Nello stesso tempo poi vorranno rendere consapevoli i predetti comuni per opportuna loro norma nella compilazione dei conti che ove in alcuno di essi avesse a sopprimersi la brigata o il posto della gendarmeria, e che questa

fosse alloggiata in un locale comunale o preso in affitto, il governo ha determinato che debba ritenersi per massima dovuta la sola metà dell' annua stabilita indennizzazione in correspettivo del fitto perduto del locale, e che non competa al comune in questo caso l'altra metà pei mobili dei quali non occorre il bisogno di fare alcun uso. Questa metà di indennizzazione poi sarà dovuta fino alla scadenza dell' anno in cui ebbe luogo la soppressione, e non più oltre, riflettendosi che quando anche il locale fosse stato appigionato dal comune per tre anni, non debb' essere difficile al comune stesso o di sciogliere la locazione, o di sublocare il locale, o di disporne altrimenti.

La presente disposizione però non è applicabile al caso di una semplice temporanea traslocazione della brigata o del posto, e molto meno di alcuno dei gendarmi componenti la brigata od il posto medesimo, poichè in questo caso, a termini del disposto dall' articolo 2 della circolare di massima 19 gennajo 1818, n.° 621-117, la corresponsione dovrà essere sempre fatta sul completo degli uomini destinati a quella stazione, siano o no continuamente presenti durante il corso della locazione.

Milano, il 26 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 41.) *I disertori ed i soldati italiani in congedo arrestati dalla gendarmeria quai sospetti aggressori debbono immediatamente consegnarsi all' autorità politica per essere sottoposti al giudizio statario.*

27 marzo 1822.

N.° 6771-741 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Il consiglio aulico di guerra, sopra rapporto dell' imperiale regio comando militare generale, ha dichiarato che i disertori od altri soldati italiani in congedo che vengono arrestati dall' imperiale regia gendarmeria quai sospetti aggressori debbano immediatamente consegnarsi all' autorità politica per essere sottoposti al giudizio statario civile ne' casi contemplati dalla legge, non avuto riguardo se l' ordine di arresto proceda dall' autorità civile o militare.

La premessa dichiarazione si rende nota a codesta delegazione per conveniente norma ne' contingibili casi.

Milano, il 27 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 42.) *Agl' impiegati pubblici non giurati in caso di prevaricazione d' ufficio è egualmente applicabile il § 85 della parte I del codice penale.*

27 marzo 1822.

N.° 6428-764 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Per prevenire ogni dubbio che potesse insorgere sull' applicabilità del capo XI, parte I del codice penale anche ad impiegati pubblici non giurati, il supremo tribunale di giustizia con decreto del giorno 22 gennajo prossimo passato, n.° 48-4 ha dichiarato al tribunale d' appello che, a mente del § 85, parte I del suddetto codice, quegli che in ufficio abusa della podestà affidatagli ne' sensi di quella legge commette il delitto ivi contemplato quand' anche non avesse prestato un giuramento, purchè siasi formalmente in qualunque altro modo obbligato ad adempiere ai doveri del suo ufficio.

Rispetto poi se e quali degl' impiegati nelle amministrazioni comunali debbano o no prestare il giuramento, l' aulica cancelleria unita con dispaccio del 9 febbrajo prossimo passato, n.° 3089-159 ha dichiarato:

1.° Che i deputati comunali non abbiano a prestare il giuramento, al quale non erano anche in addietro tenuti giusta l' editto 30 dicembre 1755.

2.° Che anche gli agenti non vi siano espressamente obbligati, mentre, benchè esercitino funzioni pubbliche, sono però propriamente al servigio dei deputati, ai quali però non è impedito, se lo trovano necessario, *il* vincolarli maggiormente all' esercizio de' loro doveri mediante il giuramento.

3.° Quanto ai cursori col § 118 *delle* istruzioni 12 aprile 1816 fu già disposto che debbano giurare.

4.° Gl' impiegati delle congregazioni municipali continueranno a prestare il giuramento come hanno fatto finora.

Il governo fa conoscere le premesse dichiarazioni a cotesta delegazione per opportuna sua norma e per l' analoga comunicazione alle autorità distrettuali e comunali.

Milano, il 27 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 43.) *Tutte le quietanze da rilasciarsi dagli esattori comunali per redditi e crediti per somme eccedenti le lire 10 devono essere munite del bollo.*

28 marzo 1822.

N.° 1564-502 = 3462-1066 C. · Circolare.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alla direzione del demanio ed alla congregazione centrale.

L' imperiale regia camera aulica generale con decreto 26 gennajo p.° p.°, n.° 1793-44 ha dichiarato che non potendosi punto applicare alle quietanze che si rilasciano dagli esattori comunali per redditi e crediti dei comuni ch' essi sono incaricati di riscuotere l' esenzione dall' obbligo del bollo concessa pei soli atti *d' imposta* dal § 90 della sovrana patente 18 aprile 1816, dovranno da quì innanzi tutte le quietanze di detti redditi e crediti comunali per somma eccedente le lire dieci essere munite del bollo prescritto dall' art. 24 del decreto 21 maggio 1811, siccome, rettamente interpretando l'art. 34 del decreto suddetto, era stato espressamente disposto anco dall' antica direzione del demanio

italiano colla circolare 20 novembre 1811, n.° 26406.

Le imperiali regie delegazioni provinciali si faranno carico di partecipare questa superiore dichiarazione a tutte le amministrazioni ed esattori comunali, prescrivendone loro l' esatto adempimento.

Milano, il 28 marzo 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 44.) *DISCIPLINA d' ordine pei subeconomi riguardo all' applicazione delle rendite de' beneficj vacanti ed alla divisione delle rendite stesse.*

1.° aprile 1822.

N.° 4307-639 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In conseguenza alle disposizioni della circolare 29 marzo 1817 e dell' appendice 4 agosto 1818 quanto all' applicazione delle rendite de' beneficj vacanti ed alla divisione delle rendite stesse, cessa l' oggetto pel quale all' art. 6 della norma provvisoria 31 maggio

1816 era stata mantenuta la disciplina prima prescritta per impedire il simultaneo godimento di due beneficj nel caso di promozione da un beneficio all' altro. Ed in conseguenza a quelle disposizioni si rende in vece necessaria una nuova disciplina d'ordine che agevoli ai subeconomi l' adempimento di quanto ad essi è prescritto per presentare il conto delle rendite percette in vacanza al cadere dell' anno economico.

Il governo quindi determina come segue:

1.° D' ora in avanti l' epoca del godimento de' nuovi provvisti dovrà di pieno diritto e senza eccezione ritenersi cominciata dal giorno della placitazione politica a termini dell' art. 4 delle istruzioni 31 maggio 1808: e dello stesso modo dovrà da quel giorno intendersi di pieno diritto cessato nei promossi ad altro beneficio il godimento del beneficio precedente.

2.° Ritenuto che il diritto al godimento delle rendite beneficiarie comincia dal giorno della placitazione, l' investimento formale delle temporalità beneficiarie avrà luogo quando, eseguite le pratiche prescritte dalle istruzioni generali, si possa l'atto corredare degli allegati richiesti all'art. 14 di dette istruzioni. Sia poi che l' investimento consegua nell' anno stesso nel quale cade la provvista, sia che venga differita la riscossione dei generi e delle

rendite riferibili all' anno stesso, è riservata al subeconomo finchè egli possa chiudere i conti dell' anno, e presentarli per la liquidazione e ripartizione da farsi dalla direzione generale di contabilità. Che se, passato il gennajo seguente (epoca prescritta alla presentazione de' conti), rimanessero da esigersi alcune rendite dell' anno decorso, ed alcuni pagamenti da eseguirsi, questi si comprenderanno nell' apposito allegato *D* delle rimanenze attive e passive, siccome è segnato nel modello relativo annesso all' appendice 4 agosto, al quale dovranno così per questa, come per ogni altra dimostrazione conformarsi esattamente i subeconomi.

3.° Durante il periodo dell' anno per le rendite del quale è riservata ai subeconomi l' esazione come sopra, dovranno egualmente i subeconomi soddisfare alle inerenti passività: ed anco potranno concedere ai provvisti sia un' anticipazione in danaro, sia una determinata quantità di generi maturati nell' intervallo, previa valutazione convenuta espressamente nella misura del prezzo corrente in giornata, semprechè la somma od il valore relativo non ecceda la competenza del provvisto in ragione di tempo e di giorno; ritenendosi i subeconomi risponsabili di quanto avessero concesso al nuovo provvisto oltre la

competenza che fosse per essere in appresso al medesimo assegnata nella liquidazione e ripartizione.

Di queste determinazioni dovrà farsi comunicazione ai subeconomi ed ai sindaci capitolari per loro direzione e norma.

E saranno essi in conseguenza avvertiti che siccome nel modello *C* per gli atti di possesso da conferirsi soggiunto alle istruzioni generali del 14 settembre 1819 furono segnate le clausole da inserirsi nel caso di vacanza di un beneficio residenziale avvenuta per la promozione del beneficiato; così d' ora in avanti avranno cura che vi sieno fatte le modificazioni analoghe alle presenti disposizioni; omettendosi quindi tutto ciò che riguarda la dichiarazione supposta nel detto modello a termini dell' art. 6 della norma provvisoria, si farà l' enunciazione della massima generale quanto alla cessazione ed al principio del godimento col giorno della placitazione.

Inoltre quanto al paragrafo che nel ripetuto modello incomincia *dichiara pure*, ecc. si ometteranno le parole *al quale effetto* sino al fine, sostituendosi in seguito con articolo distinto che la riscossione delle rendite dell' anno sarà continuata dal subeconomo secondo la riserva prescritta dalla presente determinazione.

Nel resto si ritengono ferme le discipline prescritte nell' appendice 4 agosto 1818 quanto al doversi esigere dal beneficiato antecessore o da chi lo rappresenta le notizie sugl' introiti e pagamenti fatti nell' anno durante il godimento dell' antecessore medesimo.

Milano, il 1.° aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,
GUICCIARDI.

(N.° 45.) *Prescrizioni onde stabilire le prove sull' origine delle merci che sono in traffico tra le provincie austriache antiche e quelle di nuovo acquisto.*

2 aprile 1822.

N.° 3554-543. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed all' imp. regia direzione delle dogane.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale ha partecipato che di concerto colla commissione aulica di commercio ha determinato di sospendere totalmente l' emissione o la cerziorazione degli attestati di nazionalità per parte dell' imperiale regia ispettoria delle fabbriche a Vienna, e di stabilire in vece

fino a tanto che sarà necessario di produrre delle prove sull' origine delle merci che sono in traffico fra le provincie austriache antiche e quelle di nuovo acquisto le seguenti prescrizioni:

1.° Se la spedizione delle merci viene eseguita non per parte de' fabbricatori delle medesime, ma per parte di negozianti, allora le dogane principali o le dogane secondarie, per le di cui linee si effettua la spedizione, avranno da rilasciare il relativo certificato senza esigere alcuna competenza sotto qualunque titolo siasi, e nel modo che, previa visita da parte dei periti destinati a riconoscere la qualità delle merci (*waaren beschaaer*), venga indicata da due impiegati a tergo della bolletta d' esito la conferma che tali merci siano d' origine nazionali.

2.° Anche quelle spedizioni di merci che dai fabbricatori medesimi passano per dogane principali o secondarie non abbisognano di alcun certificato emesso da parte dell' autorità locale o da un altro ufficio, ma anche per queste avrà luogo quanto è prescritto per le merci sotto l' art. 1.

3.° Solamente quelle merci che dai fabbricatori delle medesime a cagione di grande distanza da una dogana vengono spedite direttamente pel posto d' una ricevitoria di

confine, debbono essere provvedute d' un attestato d' origine emesso o cerziorato dall'autorità locale; ma sarà dovere delle autorità di emettere tali certificati senza alcun pagamento di tassa o di competenza, e non senza essersi convinta che le merci da spedirsi siano state fabbricate da quella persona che si fa conoscere come fabbricatore di esse.

4.° Restano esentate dalla produzione di un certificato di nazionalità le materie prime e le produzioni gregge, non che quelle fabbricate che sono munite del bollo nazionale del Tirolo, del Worarlberg o del bollo di commercio austriaco.

Codesta imperiale regia delegazione provinciale, riteuendo per sua intelligenza le indicate prescrizioni, si farà carico di darne comunicazione alla camera di commercio di codesta provincia per propria norma.

Milano, il 2 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 46.) *Scioglimento del dubbio promosso relativamente al concorso del regio erario nella spesa delle strade postali percorrenti nell' interno dei comuni.*

11 aprile 1822.

N.° 9536-1619 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sopra il dubbio promosso intorno ad un caso particolare relativamente al modo di regolare il concorso del regio erario nella spesa delle opere di ricostruzione di una strada postale percorrente nell' interno di un comune, è piaciuto all' eccelsa imperiale regia cancelleria aulica unita di prescrivere per massima coll' ossequiato di lei dispaccio 12 marzo p.° p.°, n.° 1583-376 che debbasi osservare il disposto dall' art. 28 del vegliante regolamento 20 maggio 1806, che stabilisce il contributo del regio erario ai comuni per la costruzione e conservazione delle strade regie che attraversano i luoghi abitati a quella somma che abbisognerebbe a costruirle e mantenerle se fossero fuori degli abitati medesimi.

Intorno al modo poi di mandare ad effetto tale prescrizione di massima fu determinato superiormente che da quì innanzi ove trattisi

della ricostruzione delle strade postali percorrenti nei comuni, debbano sempre compilarsi due progetti, nell' uno dei quali sarà da calcolarsi nelle solite regolari forme la spesa che importerebbero le opere di ricostruzione e della successiva manutenzione di quel tronco di strada come se fosse fuori dell' abitato; e nell' altro progetto dovrà indicarsi in egual modo il dispendio che sarebbe per occorrere ricostruendo il tronco medesimo nelle forme e giusta il sistema voluto dal rispettivo comune pel proprio comodo o per l' abbellimento dell' abitato.

L' ammontare della spesa per l' esecuzione del primo progetto compilato e riveduto dai competenti uffici nelle forme prescritte costituirà la somma che il tesoro regio dovrà contribuire al comune per la ricostruzione e successiva conservazione del mentovato tronco di strada; la differenza poi per la quale la spesa dell' effettiva esecuzione dell' opera eccederà l' importo a cui ammonterebbe il succitato primo progetto, resterà a carico del respettivo comune.

Che se avesse per avventura a verificarsi il caso che la perizia della ricostruzione di un tronco di strada regia attraversante l' abitato (senza però il calcolo degli ornati) importasse una spesa minore di quella calcolata

nella perizia per la ricostruzione della strada fuori dell' abitato, in tal caso il regio tesoro non avrà da contribuire se non l' importo della perizia minore; poichè sarebbe ingiusto che il comune, oltre il vantaggio di vedersi ricostrutta la strada a carico del regio tesoro, venisse poi anche a percepire un lucro a peso del tesoro medesimo.

Tali superiori risoluzioni della prefata eccelsa aulica cancelleria si comunicano a codesta imperiale regia . . . . . per opportuna di lei intelligenza e per la corrispondente esecuzione.

Milano, l' 11 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 47.) *La tassa della sentenza graduatoria da caricarsi all' amministratore della massa e sui fondi di essa.*

17 aprile 1822.

N.° 5851. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo con decreto 18 marzo p.° p.°, n.° 2616-818 C. ha dichiarato che la tassa della sentenza graduatoria deve essere caricata non ai singoli creditori, ma bensì all' amministratore della massa e sui fondi di essa, e che deve esigersi l' unica tassa portata dalla rubrica quinta del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816 a carico della massa concorsuale e per cura dell' amministratore di essa, salvo all' ufficio delle tasse di riscuotere dai singoli creditori i diritti accessorj di scritturazione, carta bollata ed intimazione dell' estratto della graduatoria loro rispettivamente comunicato giusta il § 114 del regolamento generale del processo civile.

Nel participarle tale superiore dichiarazione, acciò le serva di norma per la corrispondente esecuzione, la direzione attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 17 aprile 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 48.) *ESTESA anche nel regno lombardo-veneto l'osservanza di assistere nei giorni festivi al divino ufficio parrocchiale non solo i delegati provinciali, ma ben anche i corpi municipali e le superiorità locali.*

20 aprile 1822.

N.° 10681-1528. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con ossequiato rescritto 14 marzo p.° p.° comunicato al governo per aulico dispaccio del giorno 21 ha determinato di estendere al regno lombardo-veneto l' osservanza stabilita in tutta la monarchia fino dal 1808, che ne' giorni di domenica e di

festa debbano assistere al pubblico divino ufficio parrocchiale nella chiesa primaria della rispettiva città e comune in un luogo distinto e cospicuo non solo i delegati provinciali col personale del loro ufficio, ma ben anche il corpo della municipalità, siccome egualmente tutte le altre superiorità locali di qualsivoglia denominazione.

Prescrive inoltre l' ordine sovrano che questo intervento si eseguisca con tutta la divozione voluta dalla religione, onde possa servire di esempio agli altri sudditi di S. M., e che a questo fine debbano invigilare i governi, come ancora gli ordinariati sotto loro propria risponsabilità, e disporre quanto è del loro ufficio contro ogni impiegato, la condotta del quale fosse in contrasto colla sovrana volontà.

Pertanto gl' imperiali regj delegati nelle rispettive provincie, e gli ordinarj nelle loro diocesi recheranno le loro sollecite e diligenti cure onde il sovrano comando sorta immediatamente ed ordinatamente il pieno suo effetto.

Milano, il 20 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 49.) *Discipline per l' applicazione ai casi pratici del regolamento per la correzione degli ecclesiastici traviati.*

23 aprile 1822.

N.° 11158-1591 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agli ordinarj ed alle imp. regie delegazioni provinciali.

Per l' ordinata applicazione ai casi pratici del regolamento approvato da S. M. per la correzione degli ecclesiastici traviati, comunicato con circolare 27 gennajo 1819, n.° 934-147, sono state prescritte con aulico venerato dispaccio 28 marzo p.° p.° le seguenti discipline:

1.° Le commissioni miste chiamate a giudicare nei casi specificati dal regolamento non debbono riunirsi se non se con partecipazione e dietro assenso previo del governo.

2.° Se l'ecclesiastico inquisito sia addetto al servizio d'una parrocchia o di altra chiesa in forza del suo beneficio, dovrà l' ordinariato, secondo il bisogno, provvederla d' un vicario spirituale interinale, ed al governo apparterrà la cura pel mantenimento del medesimo e per l'amministrazione della sostanza del beneficio.

3.° A formare le commissioni miste bastano due commissarj, uno politico, e l' altro

ecclesiastico, da nominarsi rispettivamente dall' imperiale regio delegato e dall' ordinario; ed un solo attuario sarà destinato ad assisterle per le inquisizioni preparatorie, incumbendo alle dette commissioni soltanto di verificare i fatti e di esprimere un parere, non già di pronunciare decisione riservata alle superiorità ecclesiastica e politica dal regolamento.

4.° Le commissioni miste debbono riunirsi nel luogo nel quale riesce più facile di effettuare i rilievi per la verificazione dei fatti. Quindi, se nulla osti, dovranno tenersi nel luogo del domicilio dell' accusato. Nè fuori de' casi di assoluta necessità gl' individui della commissione o le persone assunte per assisterla debbono trasferirsi da un luogo all' altro, potendosi ordinariamente supplire con informazioni in via d' ufficio o con esame de' testimonj da raccogliersi anche per mezzo di requisitoriali.

5.° Compete ai commissarj ed agli attuarj l' indennizzazione delle spese secondo il normale delle diete. Tutte le spese devono in massima sopportarsi o dall' inquisito o dal falso accusatore, il quale abbia provocata la processura, entro però ai limiti delle tasse prescritte dalla tariffa per le inquisizioni politiche. Il pagamento di tali spese dovrà riscuotersi a carico delle rendite private di quello

a carico del quale sono poste, ed anco dovranno riscuotersi dalle rendite del beneficio, riservandosi ai beneficiati la quota necessaria per la loro sussistenza, a termini del § 403 del regolamento generale del processo civile.

6.° Non potendosi prima del tempo opportuno gravare nè l'inquisito, nè l'accusatore, e non potendosi nemmeno dopo il giudizio pronunciato chiamare i medesimi al pagamento delle spese se non se nel caso di dichiarata colpabilità, il governo ne anticipa il fondo necessario sopra richiesta degl'imperiali regj delegati.

7.° Se l'inquisito venga assolto o per innocenza riconosciuta o per mancanza di prove sufficienti, o se il medesimo od il falso accusatore giudicato colpevole fosse impotente al pagamento, le spese rimarranno a carico dello stato nella misura e nel modo che si osserva relativamente alla processura per le trasgressioni politiche.

Ciò si comunica per direzione e norma nei casi avvenire.

Milano, il 23 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 50.) *Risoluzione sovrana prescrivente le norme per procedere contro quelli che innanzi alle autorità si spacciano per disertori, massime quando questi sieno in pari tempo vagabondi, mancanti di passaporto e senza mestiere.*

26 aprile 1822.

N.° 11878-2320 P. **Circolare.**

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con dispaccio 1.° aprile corrente, n.° 8910-953 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato che S. M. I. R. si è compiaciuta di decidere con sovrana risoluzione del 12 marzo testè decorso, che tutti quelli i quali innanzi alle autorità si spacciano falsamente per disertori, siano da trattarsi come truffatori a norma delle leggi vigenti e mediante la competente istanza; oltrechè nei casi ove risultassero in pari tempo essere vagabondi, mancanti di passaporto e senza mestiere, debbano inoltre sottostare alle particolari prescrizioni applicabili a siffatti individui.

Ha inoltre avvertito la predetta cancelleria aulica essere pure sovrano volere che anche quelle persone le quali furono da prima trattate secondo il decreto dell' aulico consiglio

di guerra 19 agosto 1819, e che quindi spacciandosi per disertori furono apprese pel servizio militare, debbano pur esse trattarsi a termini di questa risoluzione sovrana.

Mentre l'aulico consiglio di guerra ha già abbassato ai comandi generali militari l'istruzione per l'adempimento, il governo, conformemente agli ordini ricevuti, notifica una tale sovrana risoluzione a cotesta imp. regia delegazione onde sappia regolarsi ne' casi evenibili.

Milano, il 26 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 51.) RETTIFICAZIONE *di un errore di stampa nel § 163, part. I, cap. III del codice civile generale.*

7 maggio 1822.

N.° 3970. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Essendo occorso un errore di stampa nel § 163, part. I, cap. III dell'edizione ufficiale del codice civile generale in ciò che venne

espresso un intervallo di *sette* mesi in vece di *sei* dal commercio avuto colla madre insino al parto, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia mediante aulico decreto primo maggio corrente anno, n.° 1075 ha dichiarato che il testo letterale del suddetto paragrafo nella parte accennata deve dire come segue: *nello spazio di tempo, a contare dal quale insino al parto non siano trascorsi nè meno di sei, nè più di dieci mesi ecc.*

Di tale suprema dichiarazione si rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello ad opportuna loro notizia e direzione.

Milano, il 7 maggio 1822.

PATRONI, PRESIDENTE.

OREFICI, Vicepresidente.

MAGISTRELLI, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 52.) *Le spese per l'esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti sono a carico del fondo di dotazione per le spese di coscrizione.*

7 maggio 1822.

N.° 13595-2663 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In appendice all'aulico dispaccio 12 settembre 1821, n.° 26281 relativamente all'esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti nel regno lombardo-veneto che riportarono i premj di 1.ª classe, l'imp. regia cancelleria aulica unita con recente dispaccio 19 aprile p.° p.°, n.° 9904-1059 partecipa che le spese da stabilirsi nei casi contingibili dalle autorità militari pei supplenti che dovranno arrolarsi in forza della su citata determinazione, nel caso in cui un tale allievo non si risolvesse a presentarsi volontariamente, saranno da assegnarsi in ogni singolo caso alle autorità militari dal governo

(N.° 472.) *La tassa della sentenza graduatoria da caricarsi all' amministratore della massa e sui fondi di essa.*

17 aprile 1822.

N.° 5851. CIRCOLARE.

L' imp. regia direzione del demanio, ecc. ai signori ufficiali tassatori presso gl' imperiali regj tribunali di prima istanza, ai signori cancellieri tassatori presso le imp. regie preture, ed alla sezione delle tasse giudiziarie.

L' imperiale regio governo con decreto 18 marzo p.° p.°, n.° 2616-818 C. ha dichiarato che la tassa della sentenza graduatoria deve essere caricata non ai singoli creditori, ma bensì all' amministratore della massa e sui fondi di essa, e che deve esigersi l' unica tassa portata dalla rubrica quinta del regolamento provvisorio 5 gennajo 1816 a carico della massa concorsuale e per cura dell' amministratore di essa, salvo all' ufficio delle tasse di riscuotere dai singoli creditori i diritti accessorj di scritturazione, carta bollata ed intimazione dell' estratto della graduatoria loro rispettivamente comunicato giusta il § 114 del regolamento generale del processo civile.

Nel participarle tale superiore dichiarazione, acciò le serva di norma per la corrispondente esecuzione, la direzione attende un cenno di ricevuta della presente.

Milano, il 17 aprile 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario.*

(N.° 48.) *ESTESA anche nel regno lombardo-veneto l'osservanza di assistere nei giorni festivi al divino ufficio parrocchiale non solo i delegati provinciali, ma ben anche i corpi municipali e le superiorità locali.*

20 aprile 1822.

N.° 10681-1528. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. M. I. R. con ossequiato rescritto 14 marzo p.° p.° comunicato al governo per aulico dispaccio del giorno 21 ha determinato di estendere al regno lombardo-veneto l'osservanza stabilita in tutta la monarchia fino dal 1808, che ne' giorni di domenica e di

festa debbano assistere al pubblico divino ufficio parrocchiale nella chiesa primaria della rispettiva città e comune in un luogo distinto e cospicuo non solo i delegati provinciali col personale del loro ufficio, ma ben anche il corpo della municipalità, siccome egualmente tutte le altre superiorità locali di qualsivoglia denominazione.

Prescrive inoltre l'ordine sovrano che questo intervento si eseguisca con tutta la divozione voluta dalla religione, onde possa servire di esempio agli altri sudditi di S. M., e che a questo fine debbano invigilare i governi, come ancora gli ordinariati sotto loro propria risponsabilità, e disporre quanto è del loro ufficio contro ogni impiegato, la condotta del quale fosse in contrasto colla sovrana volontà.

Pertanto gl' imperiali regj delegati nelle rispettive provincie, e gli ordinarj nelle loro diocesi recheranno le loro sollecite e diligenti cure onde il sovrano comando sorta immediatamente ed ordinatamente il pieno suo effetto.

Milano, il 20 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 49.) *Discipline per l' applicazione ai casi pratici del regolamento per la correzione degli ecclesiastici traviati.*

28 aprile 1822.

N.° 11158-1591 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agli ordinarj ed alle imp. regie delegazioni provinciali.

Per l' ordinata applicazione ai casi pratici del regolamento approvato da S. M. per la correzione degli ecclesiastici traviati, comunicato con circolare 27 gennajo 1819, n.° 934-147, sono state prescritte con aulico venerato dispaccio 28 marzo p.° p.° le seguenti discipline:

1.° Le commissioni miste chiamate a giudicare nei casi specificati dal regolamento non debbono riunirsi se non con partecipazione e dietro assenso previo del governo.

2.° Se l'ecclesiastico inquisito sia addetto al servizio d'una parrocchia o di altra chiesa in forza del suo beneficio, dovrà l' ordinariato, secondo il bisogno, provvederla d' un vicario spirituale interinale, ed al governo apparterrà la cura pel mantenimento del medesimo e per l'amministrazione della sostanza del beneficio.

3.° A formare le commissioni miste bastano due commissarj, uno politico, e l' altro

ecclesiastico, da nominarsi rispettivamente dall' imperiale regio delegato e dall' ordinario; ed un solo attuario sarà destinato ad assisterle per le inquisizioni preparatorie, incumbendo alle dette commissioni soltanto di verificare i fatti e di esprimere un parere, non già di pronunciare decisione riservata alle superiorità ecclesiastica e politica dal regolamento.

4.° Le commissioni miste debbono riunirsi nel luogo nel quale riesce più facile di effettuare i rilievi per la verificazione dei fatti. Quindi, se nulla osti, dovranno tenersi nel luogo del domicilio dell' accusato. Nè fuori de' casi di assoluta necessità gl' individui della commissione o le persone assunte per assisterla debbono trasferirsi da un luogo all' altro, potendosi ordinariamente supplire con informazioni in via d' ufficio o con esame de' testimonj da raccogliersi anche per mezzo di requisitoriali.

5.° Compete ai commissarj ed agli attuarj l' indennizzazione delle spese secondo il normale delle diete. Tutte le spese devono in massima sopportarsi o dall' inquisito o dal falso accusatore, il quale abbia provocata la processura, entro però ai limiti delle tasse prescritte dalla tariffa per le inquisizioni politiche. Il pagamento di tali spese dovrà riscuotersi a carico delle rendite private di quello

a carico del quale sono poste, ed anco dovranno riscuotersi dalle rendite del beneficio, riservandosi ai beneficiati la quota necessaria per la loro sussistenza, a termini del § 403 del regolamento generale del processo civile.

6.° Non potendosi prima del tempo opportuno gravare nè l'inquisito, nè l'accusatore, e non potendosi nemmeno dopo il giudizio pronunciato chiamare i medesimi al pagamento delle spese se non se nel caso di dichiarata colpabilità, il governo ne anticipa il fondo necessario sopra richiesta degl'imperiali regj delegati.

7.° Se l'inquisito venga assolto o per innocenza riconosciuta o per mancanza di prove sufficienti, o se il medesimo od il falso accusatore giudicato colpevole fosse impotente al pagamento, le spese rimarranno a carico dello stato nella misura e nel modo che si osserva relativamente alla processura per le trasgressioni politiche.

Ciò si comunica per direzione e norma nei casi avvenire.

Milano, il 23 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 50.) *Risoluzione sovrana prescrivente le norme per procedere contro quelli che innanzi alle autorità si spacciano per disertori, massime quando questi sieno in pari tempo vagabondi, mancanti di passaporto e senza mestiere.*

26 aprile 1822.

N.° 11878-2320 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con dispaccio 1.° aprile corrente, n.° 8910-953 l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha partecipato che S. M. I. R. si è compiaciuta di decidere con sovrana risoluzione del 12 marzo testè decorso, che tutti quelli i quali innanzi alle autorità si spacciano falsamente per disertori, siano da trattarsi come truffatori a norma delle leggi vigenti e mediante la competente istanza; oltrechè nei casi ove risultassero in pari tempo essere vagabondi, mancanti di passaporto e senza mestiere, debbano inoltre sottostare alle particolari prescrizioni applicabili a siffatti individui.

Ha inoltre avvertito la predetta cancelleria aulica essere pure sovrano volere che anche quelle persone le quali furono da prima trattate secondo il decreto dell' aulico consiglio

di guerra 19 agosto 1819, e che quindi spacciandosi per disertori furono apprese pel servizio militare, debbano pur esse trattarsi a termini di questa risoluzione sovrana.

Mentre l'aulico consiglio di guerra ha già abbassato ai comandi generali militari l'istruzione per l'adempimento, il governo, conformemente agli ordini ricevuti, notifica una tale sovrana risoluzione a cotesta imp. regia delegazione onde sappia regolarsi ne' casi evenibili.

Milano, il 26 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 51.) RETTIFICAZIONE *di un errore di stampa nel § 163, part. I, cap. III del codice civile generale.*

7 maggio 1822.

N.° 3970. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Essendo occorso un errore di stampa nel § 163, part. I, cap. III dell' edizione ufficiale del codice civile generale in ciò che venne

espresso un intervallo di *sette* mesi in vece di *sei* dal commercio avuto colla madre insino al parto, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia mediante aulico decreto primo maggio corrente anno, n.° 1075 ha dichiarato che il testo letterale del suddetto paragrafo nella parte accennata deve dire come segue: *nello spazio di tempo, a contare dal quale insino al parto non siano trascorsi nè meno di sei, nè più di dieci mesi ecc.*

Di tale suprema dichiarazione si rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello ad opportuna loro notizia e direzione.

Milano, il 7 maggio 1822.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Magistrelli, *Consigliere*.

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ
GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 52.) *Le spese per l'esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti sono a carico del fondo di dotazione per le spese di coscrizione.*

7 maggio 1822.

N.° 13595-2663 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In appendice all'aulico dispaccio 12 settembre 1821, n.° 26281 relativamente all'esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti nel regno lombardo-veneto che riportarono i premj di 1.ª classe, l'imp. regia cancelleria aulica unita con recente dispaccio 19 aprile p.° p.°, n.° 9904-1059 partecipa che le spese da stabilirsi nei casi contingibili dalle autorità militari pei supplenti che dovranno arrolarsi in forza della su citata determinazione, nel caso in cui un tale allievo non si risolvesse a presentarsi volontariamente, saranno da assegnarsi in ogni singolo caso alle autorità militari dal governo

per mezzo delle rispettive delegazioni provinciali dal fondo di dotazione per le spese di coscrizione.

Il governo comunica a codesta imperiale regia delegazione il suddetto dispaccio per sua intelligenza.

Milano, il 7 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita all' imperiale regio governo in data 19 aprile 1822, n.° 9904-1059.

In appendice all' aulico dispaccio in data 12 settembre anno decorso, n.° 26281 relativamente all' esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto che riportarono i premj di prima classe, si partecipa all' imperiale regio governo che le spese da stabilirsi nei casi contingibili dalle autorità militari pei supplenti che dovranno arrolarsi in forza della su citata determinazione, nel caso in cui un tale allievo non si risolvesse volontariamente a presentarsi, saranno da assegnarsi in ogni singolo caso alle autorità militari dal governo medesimo per mezzo delle rispettive delegazioni provinciali dal fondo di dotazione per le spese di coscrizione.

Vienna, il 19 aprile 1822.

Firmat. GOESS.

(N.° 53.) *Articoli del codice penale da applicarsi nel caso che l'autore d'un furto prima di essere scoperto abbia fatta spontaneamente la restituzione o bonificazione.*

14 maggio 1822.

N.° 14024-1447. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo nato il dubbio, se il disposto dal § 216 della parte II del codice penale debba essere applicato nel caso in cui, sebbene fosse stato denunciato giudizialmente il furto o la fraudolenza per parte del danneggiato, ne sia però ignoto l' autore, e che questo ultimo prima di essere scoperto abbia già fatta spontaneamente la restituzione o bonificazione; l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha trovato opportuno di dichiarare che, secondo l' analogia del § 167 della parte I. del codice penale, il § 216 abbia ad essere applicato al caso suindicato.

Ciò si comunica a codesta delegazione per opportuna intelligenza e norma, e perchè ne siano rese intese di conformità le istanze politiche della provincia.

Milano, il 14 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

festa debbano assistere al pubblico divino ufficio parrocchiale nella chiesa primaria della rispettiva città e comune in un luogo distinto e cospicuo non solo i delegati provinciali col personale del loro ufficio, ma ben anche il corpo della municipalità, siccome egualmente tutte le altre superiorità locali di qualsivoglia denominazione.

Prescrive inoltre l' ordine sovrano che questo intervento si eseguisca con tutta la divozione voluta dalla religione, onde possa servire di esempio agli altri sudditi di S. M., e che a questo fine debbano invigilare i governi, come ancora gli ordinariati sotto loro propria risponsabilità, e disporre quanto è del loro ufficio contro ogni impiegato, la condotta del quale fosse in contrasto colla sovrana volontà.

Pertanto gl' imperiali regj delegati nelle rispettive provincie, e gli ordinarj nelle loro diocesi recheranno le loro sollecite e diligenti cure onde il sovrano comando sorta immediatamente ed ordinatamente il pieno suo effetto.

Milano, il 20 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 49.) *Discipline per l' applicazione ai casi pratici del regolamento per la correzione degli ecclesiastici traviati.*

23 aprile 1822.

N.° 11158-1591 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agli ordinarj ed alle imp. regie delegazioni provinciali.

Per l' ordinata applicazione ai casi pratici del regolamento approvato da S. M. per la correzione degli ecclesiastici traviati, comunicato con circolare 27 gennajo 1819, n.° 934-147, sono state prescritte con aulico venerato dispaccio 28 marzo p.° p.° le seguenti discipline:

1.° Le commissioni miste chiamate a giudicare nei casi specificati dal regolamento non debbono riunirsi se non se con partecipazione e dietro assenso previo del governo.

2.° Se l'ecclesiastico inquisito sia addetto al servizio d'una parrocchia o di altra chiesa in forza del suo beneficio, dovrà l' ordinariato, secondo il bisogno, provvederla d' un vicario spirituale interinale, ed al governo apparterrà la cura pel mantenimento del medesimo e per l'amministrazione della sostanza del beneficio.

3.° A formare le commissioni miste bastano due commissarj, uno politico, e l' altro

ecclesiastico, da nominarsi rispettivamente dall'imperiale regio delegato e dall' ordinario; ed un solo attuario sarà destinato ad assisterle per le inquisizioni preparatorie, incumbendo alle dette commissioni soltanto di verificare i fatti e di esprimere un parere, non già di pronunciare decisione riservata alle superiorità ecclesiastica e politica dal regolamento.

4.° Le commissioni miste debbono riunirsi nel luogo nel quale riesce più facile di effettuare i rilievi per la verificazione dei fatti. Quindi, se nulla osti, dovranno tenersi nel luogo del domicilio dell' accusato. Nè fuori de' casi di assoluta necessità gl' individui della commissione o le persone assunte per assisterla debbono trasferirsi da un luogo all' altro, potendosi ordinariamente supplire con informazioni in via d' ufficio o con esame de' testimonj da raccogliersi anche per mezzo di requisitoriali.

5.° Compete ai commissarj ed agli attuarj l' indennizzazione delle spese secondo il normale delle diete. Tutte le spese devono in massima sopportarsi o dall' inquisito o dal falso accusatore, il quale abbia provocata la processura, entro però ai limiti delle tasse prescritte dalla tariffa per le inquisizioni politiche. Il pagamento di tali spese dovrà riscuotersi a carico delle rendite private di quello

a carico del quale sono poste, ed anco dovranno riscuotersi dalle rendite del beneficio, riservandosi ai beneficiati la quota necessaria per la loro sussistenza, a termini del § 403 del regolamento generale del processo civile.

6.° Non potendosi prima del tempo opportuno gravare nè l'inquisito, nè l'accusatore, e non potendosi nemmeno dopo il giudizio pronunciato chiamare i medesimi al pagamento delle spese se non se nel caso di dichiarata colpabilità, il governo ne anticipa il fondo necessario sopra richiesta degl'imperiali regj delegati.

7.° Se l'inquisito venga assolto o per innocenza riconosciuta o per mancanza di prove sufficienti, o se il medesimo od il falso accusatore giudicato colpevole fosse impotente al pagamento, le spese rimarranno a carico dello stato nella misura e nel modo che si osserva relativamente alla processura per le trasgressioni politiche.

Ciò si comunica per direzione e norma nei casi avvenire.

Milano, il 23 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

festa debbano assistere al pubblico divino ufficio parrocchiale nella chiesa primaria della rispettiva città e comune in un luogo distinto e cospicuo non solo i delegati provinciali col personale del loro ufficio, ma ben anche il corpo della municipalità, siccome egualmente tutte le altre superiorità locali di qualsivoglia denominazione.

Prescrive inoltre l' ordine sovrano che questo intervento si eseguisca con tutta la divozione voluta dalla religione, onde possa servire di esempio agli altri sudditi di S. M., e che a questo fine debbano invigilare i governi, come ancora gli ordinariati sotto loro propria risponsabilità, e disporre quanto è del loro ufficio contro ogni impiegato, la condotta del quale fosse in contrasto colla sovrana volontà.

Pertanto gl' imperiali regj delegati nelle rispettive provincie, e gli ordinarj nelle loro diocesi recheranno le loro sollecite e diligenti cure onde il sovrano comando sorta immediatamente ed ordinatamente il pieno suo effetto.

Milano, il 20 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

di guerra 19 agosto 1819, e che quindi spacciandosi per disertori furono apprese pel servizio militare, debbano pur esse trattarsi a termini di questa risoluzione sovrana.

Mentre l'aulico consiglio di guerra ha già abbassato ai comandi generali militari l'istruzione per l'adempimento, il governo, conformemente agli ordini ricevuti, notifica una tale sovrana risoluzione a cotesta imp. regia delegazione onde sappia regolarsi ne' casi evenibili.

Milano, il 26 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 51.) **Rettificazione** *di un errore di stampa nel § 163, part. I, cap. III del codice civile generale.*

7 maggio 1822.

N.° 3970. CIRCOLARE.

L'imp. regio tribunale d'appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Essendo occorso un errore di stampa nel § 163, part. I, cap. III dell'edizione ufficiale del codice civile generale in ciò che venne

espresso un intervallo di *sette* mesi in vece di *sei* dal commercio avuto colla madre insino al parto, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia mediante aulico decreto primo maggio corrente anno, n.° 1075 ha dichiarato che il testo letterale del suddetto paragrafo nella parte accennata deve dire come segue: *nello spazio di tempo, a contare dal quale insino al parto non siano trascorsi nè meno di sei, nè più di dieci mesi ecc.*

Di tale suprema dichiarazione si rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello ad opportuna loro notizia e direzione.

Milano, il 7 maggio 1822.

PATRONI, Presidente.

ORRFICI, Vicepresidente.

Magistrelli, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

N.° 2.

(N.° 52.) *Le spese per l'esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti sono a carico del fondo di dotazione per le spese di coscrizione.*

7 maggio 1822.

N.° 13595-2663 P. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In appendice all'aulico dispaccio 12 settembre 1821, n.° 26281 relativamente all'esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti nel regno lombardo-veneto che riportarono i premj di 1.ª classe, l'imp. regia cancelleria aulica unita con recente dispaccio 19 aprile p.° p.°, n.° 9904-1059 partecipa che le spese da stabilirsi nei casi contingibili dalle autorità militari pei supplenti che dovranno arrolarsi in forza della su citata determinazione, nel caso in cui un tale allievo non si risolvesse a presentarsi volontariamente, saranno da assegnarsi in ogni singolo caso alle autorità militari dal governo

per mezzo delle rispettive delegazioni provinciali dal fondo di dotazione per le spese di coscrizione.

Il governo comunica a codesta imperiale regia delegazione il suddetto dispaccio per sua intelligenza.

Milano, il 7 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita all' imperiale regio governo in data 19 aprile 1822, *n.*° 9904-1059.

In appendice all' aulico dispaccio in data 12 settembre anno decorso, n.° 26281 relativamente all' esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto che riportarono i premj di prima classe, si partecipa all' imperiale regio governo che le spese da stabilirsi nei casi contingibili dalle autorità militari pei supplenti che dovranno arrolarsi in forza della su citata determinazione, nel caso in cui un tale allievo non si risolvesse volontariamente a presentarsi, saranno da assegnarsi in ogni singolo caso alle autorità militari dal governo medesimo per mezzo delle rispettive delegazioni provinciali dal fondo di dotazione per le spese di coscrizione.

Vienna, il 19 aprile 1822.

Firmat. GOESS.

(N.° 53.) *Articoli del codice penale da applicarsi nel caso che l'autore d'un furto prima di essere scoperto abbia fatta spontaneamente la restituzione o bonificazione.*

14 maggio 1822.

N.° 14024-1447. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo nato il dubbio, se il disposto dal § 216 della parte II del codice penale debba essere applicato nel caso in cui, sebbene fosse stato denunciato giudizialmente il furto o la fraudolenza per parte del danneggiato, ne sia però ignoto l' autore, e che questo ultimo prima di essere scoperto abbia già fatta spontaneamente la restituzione o bonificazione; l' imperiale regia cancelleria aulica unita ha trovato opportuno di dichiarare che, secondo l' analogia del § 167 della parte I del codice penale, il § 216 abbia ad essere applicato al caso suindicato.

Ciò si comunica a codesta delegazione per opportuna intelligenza e norma, e perchè ne siano rese intese di conformità le istanze politiche della provincia.

Milano, il 14 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 54.) *Scioglimento sul dubbio insorto, se possano ritenersi compenetrati negli attuali tribunali mercantili e di cambio gli attributi dei cessati tribunali di commercio relativamente agli agenti di cambio e sensali.*

15 maggio 1822.

N.° 13719-891 = 11558-744 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio insorto, se possano ritenersi compenetrati negli attuali tribunali mercantili e di cambio gli attributi dei cessati tribunali di commercio espressi nell'art. 20 del decreto 10 marzo 1810 relativamente agli agenti di cambio ed ai sensali, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia di concerto colla imperiale regia commissione aulica di commercio ha trasmesso ai tribunali d'appello di Milano e di Venezia il decreto qui per copia acchiuso, che la prefata imperiale regia commissione aulica di commercio ha partecipato al governo col dispaccio 19 aprile p.° p.°, n.° 1159-429, e che si comunica a cotesta delegazione per opportuna sua intelligenza.

Milano, il 15 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 1159-429.

Decreto aulico rilasciato ai due appelli del regno lombardo-veneto sotto la data 3 *aprile* 1822, *n.°* 813-56.

Sul dubbio insorto, se possano ritenersi compenetrati negli attuali tribunali mercantili e di cambio gli attributi dei cessati tribunali di commercio conferiti loro dall' art. 20 del decreto 10 marzo 1810 relativamente agli agenti di cambio e sensali,

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regia commissione aulica di commercio, ha dichiarato doversi ritenere compenetrati tali attributi negli attuali tribunali mercantili e di cambio; ma in vista della diversa costituzione di queste magistrature, ed affinchè le medesime possano procedere con maggior sicurezza, ha in pari tempo ordinato che in ogni caso debba precedere alle sue deliberazioni un esame degli aspiranti a tale esercizio avanti una deputazione di alcuni de' più accreditati negozianti da delegarsi all' uopo dallo stesso tribunale, e sotto la presidenza di uno de' suoi consiglieri, e che il relativo protocollo d' esame debba col parere della deputazione essere inoltrato al tribunale per l' ulteriore procedimento a senso dell' art. 20 del succitato decreto 10 marzo 1810. Di questa interinale determinazione si rende inteso cotesto imperiale regio tribunale d' appello per sua notizia e per la corrispondente intimazione ai tribunali mercantili da esso dipendenti.

ecclesiastico, da nominarsi rispettivamente dall'imperiale regio delegato e dall'ordinario; ed un solo attuario sarà destinato ad assisterle per le inquisizioni preparatorie, incumbendo alle dette commissioni soltanto di verificare i fatti e di esprimere un parere, non già di pronunciare decisione riservata alle superiorità ecclesiastica e politica dal regolamento.

4.° Le commissioni miste debbono riunirsi nel luogo nel quale riesce più facile di effettuare i rilievi per la verificazione dei fatti. Quindi, se nulla osti, dovranno tenersi nel luogo del domicilio dell'accusato. Nè fuori de' casi di assoluta necessità gl'individui della commissione o le persone assunte per assisterla debbono trasferirsi da un luogo all'altro, potendosi ordinariamente supplire con informazioni in via d'ufficio o con esame de' testimonj da raccogliersi anche per mezzo di requisitoriali.

5.° Compete ai commissarj ed agli attuarj l'indennizzazione delle spese secondo il normale delle diete. Tutte le spese devono in massima sopportarsi o dall'inquisito o dal falso accusatore, il quale abbia provocata la processura, entro però ai limiti delle tasse prescritte dalla tariffa per le inquisizioni politiche. Il pagamento di tali spese dovrà riscuotersi a carico delle rendite private di quello

a carico del quale sono poste, ed anco dovranno riscuotersi dalle rendite del beneficio, riservandosi ai beneficiati la quota necessaria per la loro sussistenza, a termini del § 403 del regolamento generale del processo civile.

6.° Non potendosi prima del tempo opportuno gravare nè l'inquisito, nè l'accusatore, e non potendosi nemmeno dopo il giudizio pronunciato chiamare i medesimi al pagamento delle spese se non se nel caso di dichiarata colpabilità, il governo ne anticipa il fondo necessario sopra richiesta degl'imperiali regj delegati.

7.° Se l'inquisito venga assolto o per innocenza riconosciuta o per mancanza di prove sufficienti, o se il medesimo od il falso accusatore giudicato colpevole fosse impotente al pagamento, le spese rimarranno a carico dello stato nella misura e nel modo che si osserva relativamente alla processura per le trasgressioni politiche.

Ciò si comunica per direzione e norma nei casi avvenire.

Milano, il 23 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 55.) *La tariffa 19 settembre 1819 è applicabile non solo agli atti dei periti risguardanti opere a carico dello stato, ma ben anche ai comuni ed a qualsisia altro corpo ed amministrazione tutelata.*

15 maggio 1822.

N.° 12772-1395. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo insorto dubbio, se la tariffa 19 settembre 1819 sia applicabile ai soli atti dei periti che riguardano opere a carico dello stato, oppure anche a quelli d'interesse dei comuni, il governo trova opportuno di dichiarare che ritiene la detta tariffa non solamente estesa ai comuni, ma anche a qualsisia altro corpo ed amministrazione tutelata.

Milano, il 15 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

di guerra 19 agosto 1819, e che quindi spacciandosi per disertori furono apprese pel servizio militare, debbano pur esse trattarsi a termini di questa risoluzione sovrana.

Mentre l'aulico consiglio di guerra ha già abbassato ai comandi generali militari l'istruzione per l'adempimento, il governo, conformemente agli ordini ricevuti, notifica una tale sovrana risoluzione a cotesta imp. regia delegazione onde sappia regolarsi ne' casi evenibili.

Milano, il 26 aprile 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 51.) RETTIFICAZIONE *di un errore di stampa nel* § 163, *part. I, cap. III del codice civile generale.*

7 maggio 1822.

N.° 3970. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Essendo occorso un errore di stampa nel § 163, part. I, cap. III dell'edizione ufficiale del codice civile generale in ciò che venne

espresso un intervallo di *sette* mesi in vece di *sei* dal commercio avuto colla madre insino al parto, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia mediante aulico decreto primo maggio corrente anno, n.° 1075 ha dichiarato che il testo letterale del suddetto paragrafo nella parte accennata deve dire come segue: *nello spazio di tempo, a contare dal quale insino al parto non siano trascorsi nè meno di sei, nè più di dieci mesi ecc.*

Di tale suprema dichiarazione si rendono intese le prime istanze giudiziarie dipendenti da quest' appello ad opportuna loro notizia e direzione.

Milano, il 7 maggio 1822.

PATRONI, Presidente.

OREFICI, Vicepresidente.

Magistrelli, *Consigliere.*

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

CIRCOLARI ED ATTI DELLE AUTORITÀ GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE, ecc.

N.° 2.

(N.° 52.) *Le spese per l'esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti sono a carico del fondo di dotazione per le spese di coscrizione.*

7 maggio 1822.

N.° 13595-2663 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In appendice all'aulico dispaccio 12 settembre 1821, n.° 26281 relativamente all' esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie di belle arti nel regno lombardo-veneto che riportarono i premj di 1.ª classe, l' imp. regia cancelleria aulica unita con recente dispaccio 19 aprile p.° p.°, n.° 9904-1059 partecipa che le spese da stabilirsi nei casi contingibili dalle autorità militari pei supplenti che dovranno arrolarsi in forza della su citata determinazione, nel caso in cui un tale allievo non si risolvesse a presentarsi volontariamente, saranno da assegnarsi in ogni singolo caso alle autorità militari dal governo

per mezzo delle rispettive delegazioni provinciali dal fondo di dotazione per le spese di coscrizione.

Il governo comunica a codesta imperiale regia delegazione il suddetto dispaccio per sua intelligenza.

Milano, il 7 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

Copia di dispaccio dell' imperiale regia cancelleria aulica unita all' imperiale regio governo in data 19 aprile 1822, *n.°* 9904-1059.

In appendice all' aulico dispaccio in data 12 settembre anno decorso, n.° 26281 relativamente all' esenzione dal servizio militare degli allievi delle accademie delle belle arti nel regno lombardo-veneto che riportarono i premj di prima classe, si partecipa all' imperiale regio governo che le spese da stabilirsi nei casi contingibili dalle autorità militari pei supplenti che dovranno arrolarsi in forza della su citata determinazione, nel caso in cui un tale allievo non si risolvesse volontariamente a presentarsi, saranno da assegnarsi in ogni singolo caso alle autorità militari dal governo medesimo per mezzo delle rispettive delegazioni provinciali dal fondo di dotazione per le spese di coscrizione.

Vienna, il 19 aprile 1822.

Firmat. GOESS.

(N.° 53.) *Articoli del codice penale da applicarsi nel caso che l'autore d'un furto prima di essere scoperto abbia fatta spontaneamente la restituzione o bonificazione.*

14 maggio 1822.

N.° 14024-1447. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo nato il dubbio, se il disposto dal § 216 della parte II del codice penale debba essere applicato nel caso in cui, sebbene fosse stato denunciato giudizialmente il furto o la fraudolenza per parte del danneggiato, ne sia però ignoto l'autore, e che questo ultimo prima di essere scoperto abbia già fatta spontaneamente la restituzione o bonificazione; l'imperiale regia cancelleria aulica unita ha trovato opportuno di dichiarare che, secondo l'analogia del § 167 della parte I del codice penale, il § 216 abbia ad essere applicato al caso suindicato.

Ciò si comunica a codesta delegazione per opportuna intelligenza e norma, e perchè ne siano rese intese di conformità le istanze politiche della provincia.

Milano, il 14 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 54.) *Scioglimento sul dubbio insorto, se possano ritenersi compenetrati negli attuali tribunali mercantili e di cambio gli attributi dei cessati tribunali di commercio relativamente agli agenti di cambio e sensali.*

15 maggio 1822.

N.° 13719-891 = 11558-744 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Sul dubbio insorto, se possano ritenersi compenetrati negli attuali tribunali mercantili e di cambio gli attributi dei cessati tribunali di commercio espressi nell'art. 20 del decreto 10 marzo 1810 relativamente agli agenti di cambio ed ai sensali, il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia di concerto colla imperiale regia commissione aulica di commercio ha trasmesso ai tribunali d'appello di Milano e di Venezia il decreto quì per copia acchiuso, che la prefata imperiale regia commissione aulica di commercio ha partecipato al governo col dispaccio 19 aprile p.° p.°, n.° 1159-429, e che si comunica a cotesta delegazione per opportuna sua intelligenza.

Milano, il 15 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

N.° 1159-429.

Decreto aulico rilasciato ai due appelli del regno lombardo-veneto sotto la data 3 *aprile* 1822, *n.°* 813-56.

Sul dubbio insorto, se possano ritenersi compenetrati negli attuali tribunali mercantili e di cambio gli attributi dei cessati tribunali di commercio conferiti loro dall' art. 20 del decreto 10 marzo 1810 relativamente agli agenti di cambio e sensali,

Il senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia, presi gli opportuni concerti coll' imperiale regia commissione aulica di commercio, ha dichiarato doversi ritenere compenetrati tali attributi negli attuali tribunali mercantili e di cambio; ma in vista della diversa costituzione di queste magistrature, ed affinchè le medesime possano procedere con maggior sicurezza, ha in pari tempo ordinato che in ogni caso debba precedere alle sue deliberazioni un esame degli aspiranti a tale esercizio avanti una deputazione di alcuni de' più accreditati negozianti da delegarsi all' uopo dallo stesso tribunale, e sotto la presidenza di uno de' suoi consiglieri, e che il relativo protocollo d' esame debba col parere della deputazione essere inoltrato al tribunale per l' ulteriore procedimento a senso dell' art. 20 del succitato decreto 10 marzo 1810. Di questa interinale determinazione si rende inteso cotesto imperiale regio tribunale d' appello per sua notizia e per la corrispondente intimazione ai tribunali mercantili da esso dipendenti.

(N.° 55.) *La tariffa 19 settembre 1819 è applicabile non solo agli atti dei periti risguardanti opere a carico dello stato, ma ben anche ai comuni ed a qualsisia altro corpo ed amministrazione tutelata.*

15 maggio 1822.

N.° 12772-1395. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo insorto dubbio, se la tariffa 19 settembre 1819 sia applicabile ai soli atti dei periti che riguardano opere a carico dello stato, oppure anche a quelli d' interesse dei comuni, il governo trova opportuno di dichiarare che ritiene la detta tariffa non solamente estesa ai comuni, ma anche a qualsisia altro corpo ed amministrazione tutelata.

Milano, il 15 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 56.). *LA prestazione alimentaria accordata agl' impiegati ai quali sia stato sospeso il salario perchè detenuti in carcere non deve mai oltrepassare il terzo del soldo, compresa anche la famiglia ed il vitto che venisse ai medesimi somministrato sopra loro ricerca.*

15 maggio 1822.

N.° 5516-1405. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imp. regie delegazioni provinciali, alla direzione generale della polizia e direzione generale della contabilità.

L' imperiale regia camera aulica generale, a schiarimento sull' intelligenza e retta applicazione dell' aulico decreto 4 giugno 1819, n.° 17263-864 concernente la prestazione alimentaria da accordarsi agl' impiegati ai quali sia stato sospeso il salario perchè si trovino detenuti in carcere, ha con ossequiato dispaccio 19 gennajo p.° p.°, n.° 1799-106 dichiarato che prescrivendo il succitato aulico decreto che la detta prestazione alimentaria, compresa anche la famiglia che avesse l' impiegato sospeso dal suo posto, non debba mai oltrepassare il terzo del soldo da esso goduto in attualità di servizio, esclude per sè qualunque altra corresponsione all' impiegato stesso oltre il suddetto limite; in conseguenza

di che anche il vitto di qualunque sorta, che al detto impiegato venisse sopra di lui ricerca somministrato in natura, dovrà essere imputato a diminuzione del terzo del soldo che gli fosse assegnato.

Tanto si partecipa a cotesta . . . . . . per opportuna sua norma all' evenienza del caso.

Milano, il 15 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 57.) *Scioglimento dei dubbj proposti sull' esenzione concessa per gli atti di volontaria giurisdizione.*

17 maggio 1822.

N.° 5528-1700. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo all' imp. regia direzione del demanio, ecc.

Di conformità al sentimento di cotesta imperiale regia direzione espresso nel di lei rapporto 26 marzo p.° p.°, n.° 3471 ed a scioglimento de' dubbj ivi esposti le si dichiara:

1.° Che l' esenzione concessa per gli atti e provvedimenti giudiziali in oggetti di volontaria giurisdizione che hanno per iscopo

il regime morale delle persone soggette a tutela e cura si estende anco alle competenze di viaggio e d' intimazione degli atti e provvedimenti suddetti;

2.° Che, escluse le prime copie di ordinaria spedizione per l' intimazione ed esecuzione succennate, le altre copie degli atti e provvedimenti in discorso da rilasciarsi agli interessati od a terze persone assoggettar si debbono a bollo e pagamento di tassa giusta la circolare di cotesta stessa direzione 10 agosto 1819, n.° 10500;

3.° Che pei certificati eziandio in materia di volontaria giurisdizione debbonsi esigere, come per quelli in materia contenziosa, i diritti classificati alla rubrica IV, § *b* del regolamento annesso alla governativa notificazione 5 gennajo 1816.

Milano, il 17 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 58.) *Norma per l'applicazione dell'articolo 68 del decreto 5 giugno 1811 sul taglio delle legne e piante di proprietà dei comuni.*

17 maggio 1822.

N.° 5434-1386. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' art. 68 del decreto 5 giugno 1811, che stabilisce i doveri dei conservatori, degli ispettori e dei sottispettori ai boschi, prescrive che se i tagli dei boschi non saranno terminati al tempo stabilito nei capitoli d'asta, l'ispettore farà un processo verbale, sequestrerà il legname non ancora abbattuto e quello che quantunque reciso non sarà stato per anco trasportato, procedendo alla confisca.

Il governo nel pronunciare sopra alcuni casi particolari di affittuali di boschi comunali e di acquisitori di legne e piante di proprietà di comuni i quali non avevano eseguiti i tagli entro i termini convenuti nei rispettivi contratti dichiarò in data 4 marzo prossimo passato, n.° 5260-585 che il sequestro e la confisca delle legne non possono applicarsi a quei casi nei quali il taglio fosse stato dilazionato per giuste e legittime cause; dappoichè trattandosi di una disposizione penale

che suppone una qualunque imputabilità del contravventore, ogni volta che la medesima resta esclusa da circostanze particolari del caso, cessa di aver luogo l' applicazione del citato articolo 68.

Nel prevenire di ciò codesta delegazione per opportuna sua norma, la si deve avvertire altresì che il governo sopra recente rapporto della direzione del demanio ha determinato che spetta alle imperiali regie delegazioni provinciali il riconoscere la legittimità delle cause per le quali si chiedessero delle protrazioni di tagli di boschi oltre i termini convenuti, e l' accordare i relativi permessi; ma che però sarà dovere delle imperiali regie delegazioni il sentire previamente sul proposito di tali domande il parere del conservatore de' boschi.

Milano, il 17 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 59.) *Il personale incaricato dell' istruzione religiosa in tutti gl' istituti di educazione debb' essere subordinato al rispettivo ordinario.*

19 maggio 1822.

N.° 14777-2181 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo agli ordinariati delle diocesi delle provincie lombarde.

L' imperiale regia cancelleria aulica con dispaccio del 13 prossimo passato aprile, n.° 2373-303 ha comunicata una sovrana risoluzione prescrivente che il personale incaricato dell' istruzione religiosa in tutti gl' istituti di educazione debba essere subordinato al rispettivo ordinario diocesano per quanto risguarda l' istruzione stessa, e che gli ordinarj medesimi debbano sorvegliare immediatamente tanto i professori relativi, quanto la loro dottrina, e nel medesimo tempo aggiunge le norme da seguirsi per l' esatta osservanza di tale sovrana risoluzione.

Il governo pertanto in corrispondenza alle superiori disposizioni si affretta di darne l' analoga partecipazione agli ordinariati, trasmettendo loro copia conforme del suddetto aulico dispaccio pel relativo adempimento di ciò che li riguarda.

Si avvertono poi per opportuna loro intelligenza d' essersi compartiti gli analoghi ordini ai direttori, vicedirettori, prefetti, professori, maestri e capi degl' istituti di educazione esistenti in cotesta diocesi di prestarsi in tutto ciò che loro risguarda in conformità del mentovato sovrano comando.

Milano, il 19 maggio 1822.

STRASSOLDO.

N.° 2373-303.

A tenore di una sovrana risoluzione portante la data del 2 corrente viene partecipato ed ingiunto al governo quanto segue:

1.° Dovrà significare a tutti gli ordinariati vescovili esistenti in coteste provincie che il personale incaricato dell' istruzione religiosa in tutti gl' istituti di educazione della loro diocesi è ad essi subordinato per quanto riguarda la istruzione stessa, e che ad essi incumbe di sorvegliare immediatamente e rigorosamente tanto i professori relativi, quanto la loro dottrina, onde insegnati vengano i puri e veri principj della religione cattolica.

2.° Di questa dipendenza dovrà il governo rendere intesi i direttori, vicedirettori, prefetti, professori e maestri sì dell' università che dei licei, ginnasj ed altri quali siensi istituiti d'educazione, incaricandoli di prestare la conveniente ubbidienza a quest' autorità loro ecclesiastica relativamente all' insegnamento di cui si tratta.

3.° In conformità dell' accennata sovrana risoluzione non dovranno gli ordinariati limitarsi ad incamminare i concorsi per le cattedre di religione, ma esaminare eziandio gli elaborati dei concorrenti o dei singoli candidati che avessero sostenuto degli esami concorsuali per tali cattedre, incumbendo a loro pure nell' atto di accompagnarne al governo il risultato di fare le loro proposizioni per la nomina del professore o maestro alla cattedra di religione che fosse vacante o nuovamente istituita; inoltre dovranno essi classificare i concorrenti nello stesso modo che si usa nella collazione di prebende ecclesiastiche, indicando contemporaneamente i motivi della fatta classificazione, ed esponendo i loro pareri tanto in riguardo alla capacità letteraria, quanto ai buoni costumi morali ed ai principj religiosi e politici di cadauno dei candidati.

4.° Sono autorizzati i vescovi, ed il governo dovrà invitarneli, a mandare di tempo in tempo e senza precedente avviso delle persone dotte, oneste ed accorte, siano religiose o siano secolari, ad assistere alle lezioni di religione, onde rilevare come dai rispettivi professori procedasi nell' insegnamento.

5.° Il governo incaricherà tutti i direttori od altri prefetti degl' istituti di educazione da essi dipendenti di prevenire gli ordinariati rispettivi del giorno in cui si terranno gli esami semestrali degli studenti di religione, invitandoli convenientemente ad intervenirvi. I vescovi poi o interverranno personalmente, lo che sarebbe desiderabile, o incaricheranno degli appositi commissarj ecclesiastici.

Questi sono obbligati ad assistere all' esame di religione per tutto il tempo che dura, ed a rassegnare quindi in iscritto ai rispettivi loro vescovi un rapporto sul risultato del medesimo.

6.° Finalmente in conformità del mentovato sovrano comando sono obbligati i direttori od altri prefetti degl' istituti di educazione di rassegnare al governo in un colla periodica produzione degli atti degli esami semestrali un rapporto sul risultato degli esami di religione separato da quello delle altre materie. Il governo poi rimetterà questo separato rapporto al rispettivo ordinariato per la sua ispezione e perchè glielo restituisca, aggiungendovi quelle osservazioni che gli fossero emerse, le quali poi unitamente a tutti gli atti degli esami verranno rassegnate a questa parte.

Nell' atto di portare a conoscenza di codesto governo per la relativa osservanza tale sovrana risoluzione, lo s' incarica di rilasciare di conformità le occorrenti disposizioni alle relative autorità subalterne, onde ne curino l' esatto adempimento.

Vienna, il 13 aprile 1822.

Firmat. GOESS.

(N.° 60.) *Discipline per reprimere l' illimitata licenza degl' ingegneri nell' ordinare agli appaltatori opere d' aggiunta non autorizzate previamente.*

20 maggio 1822.

N.° 14659-2525 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Quanto sia grave il disordine che procede dall' illimitata licenza degl' ingegneri nell' ordinare agli appaltatori opere d' aggiunta non

autorizzate previamente, e nell' ommettere persino di farne, o contemporaneamente all' ordine, o dopo anche che è dato, un rapporto all' autorità superiore, il governo ha avuto motivo di conoscerlo in più occasioni.

Volendo quindi il governo togliere efficacemente siffatto abuso, il quale è di sommo nocumento alla regolarità del servizio ed all' interesse del regio erario, trova necessario di prescrivere le seguenti discipline;

1.° Gli appaltatori non dovranno prestarsi ad eseguire alcuna variazione od aggiunta d' opera se non sopra ordine in iscritto dell' ingegnere in capo o dell' ingegnere direttore, nel qual ordine dovrà citarsi l' atto dell' approvazione superiore, o in caso d' urgenza dichiararsi il titolo dell' urgenza medesima.

2.° Gl' ingegneri in capo e gl' ingegneri direttori delle opere non procederanno ad ordinare variazioni od aggiunte se non premettendone una ragionata proposizione da farsi all' imperiale regia delegazione, che dovrà poi essere innoltrata al governo.

3.° Se si tratterà di opera di dichiarata urgenza, l' imperiale regia delegazione potrà autorizzarne l' esecuzione facendone immediatamente rapporto all' imperiale regio governo e rimettendone in seguito colla maggior possibile sollecitudine il dettaglio che le sarà presentato dall' ingegnere in capo.

4.° Qualora le variazioni od aggiunte non siano urgenti, ma siano soltanto consigliate da plausibili titoli di convenienza, gl' ingegneri ne faranno il ragionato progetto da essere sottoposto all' autorità superiore, come si pratica per ogni altro lavoro.

5.° Trattandosi de' canali camerali, gl' ingegneri addetti ai medesimi presenteranno nei modi come sopra le loro proposizioni direttamente alla direzione generale delle pubbliche costruzioni.

6.° Gl' ingegneri che in corso d' opera ordinassero agli appaltatori variazioni od aggiunte non autorizzate o dall' imperiale regia delegazione, o dalla direzione generale delle pubbliche costruzioni ne' casi d' urgenza, o dal governo trattandosi di lavori soltanto utili, ma non urgenti, saranno ritenuti risponsabili dell' importo delle stesse variazioni ed aggiunte, e saranno anche sospesi dall' impiego secondo i casi.

7.° Rispetto alle opere appaltate ed in corso ai fiumi e canali navigabili, se occorressero variazioni ed aggiunte istantaneamente per la sicurezza pubblica, gl' ingegneri in capo e gl' ingegneri direttori potranno al momento ordinarne, sempre però in iscritto come sopra, agli appaltatori l' esecuzione, non ommettendo mai di farne immediatamente le

partecipazioni o all' imperiale regia delegazione, o alla direzione generale, e di dimostrarne l' indispensabilità; e ben inteso che debbano poi presentarne i dettagli relativi con ragionato rapporto corredato anche da convenienti disegni, come possa occorrere secondo i casi.

8.° Gli appaltatori che eseguiranno o variazioni od aggiunte nelle opere in corso senza averne ricevuto un regolare ordine in iscritto dall' ingegnere in capo o dall' ingegnere direttore dell' opera saranno risponsabili dell' importo delle medesime e saranno inoltre soggetti a tutte le riforme che in conseguenza occorressero ne' lavori, e ciò senza compenso alcuno, oltre di che dovranno pagare i danni che fossero per derivarne ai terzi.

L' imperiale regia delegazione è incaricata dell' esecuzione delle presenti discipline in quanto da essa dipende, e di farne comunicazione all' ingegnere in capo della provincia per la piena loro osservanza tanto per di lui parte, quanto per parte degl' ingegneri subalterni; prescrivendo eziandio che nei capitolati sia introdotto un analogo articolo per ciò che riguarda gli appaltatori.

Milano, il 20 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 61.) *I patroni dei beneficj tuttora in amministrazione demaniale sono eccitati nel termine di mesi quattro ad insinuare i titoli del loro patronato, ed a nominare o proporre equivalentemente l' applicazione da farsene regolarmente.*

23 maggio 1822.

N.° 12397-1764 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

In conseguenza alla disposizione dell' art. 12 del decreto 25 aprile 1810, col quale erano resi liberi nei patroni a certe condizioni e con riserva de' pesi i beneficj di patronato privato, i beneficj di questa natura di mano in mano che venivano a rendersi vacanti, furono per disposizione governativa del 13 settembre 1811 richiamati in amministrazione degli agenti del monte, presso il quale dovevano i rispettivi patroni insinuarsi per ottenere lo svincolo in loro favore.

Sospeso al felice richiamo di queste provincie sotto il paterno regime di S. M. I. R. A. l' effetto di quella disposizione per la determinazione 16 luglio 1814 dell' imperiale regio commissario conte di Bellegarde, interprete delle intenzioni religiose di S. M., vi è stato poscia derogato assolutamente per decreto

della prelodata M. S. reso pubblico colla notificazione 10 aprile 1815.

Essendosi quindi fatto luogo all' esercizio libero de' patroni sopra molti di que' beneficj i quali erano stati prima richiamati in amministrazione degli agenti demaniali, nondimeno ne rimangono varj tuttavia in amministrazione de' medesimi, i quali o per lentezza de' patroni, o per quistioni di prevalenza fra i varj pretendenti, o per altre circostanze non vennero finora riconferiti.

Desiderando quindi il governo che i suddetti beneficj sortano la destinazione per la quale furono istituiti dai fondatori, e volendo che i pesi ne siano religiosamente adempiti, mentre non altrimenti sono lasciati per ora in amministrazione demaniale se non se come deposito totalmente distinto dai beni della cassa di ammortizzazione, ne comunica agli imperiali regj delegati l' indicazione specifica di quelli che esistono nelle provincie loro affidate, onde sieno con pubblico avviso invitati gli aventi diritto ad insinuare i titoli del loro patronato, ed a nominare o proporre equivalentemente l' applicazione da farsene regolarmente, sopra di che saranno all'uopo presi i concerti cogli ordinarj diocesani.

A questa insinuazione, presentazione o proposizione sarà prefinito il termine di mesi 4, passati i quali, se nessuno de' patroni si presti

all' invito, o se non venga per loro parte dimandata proroga per titoli ragionevoli, dei quali dovranno gl' imperiali regj delegati prima conoscere, il governo si riserva di determinare sulla devoluzione da farsene per questa volta e senza pregiudizio de' patronali diritti agli ordinarj stessi, a termini delle discipline canoniche.

Nell' atto ch' ella farà pubblico nella provincia questo avviso ne renderà consapevoli gli ordinarj rispettivi nelle diocesi de' quali sono posti i beneficj di cui si tratta, comunicandone loro l' elenco coll' indicazione ivi aggiunta della rendita nitida e dei pesi, onde possa servire di base alle operazioni conseguenti, e singolarmente se per la tenuità delle rendite rispettive i patroni non credessero prezzo dell'opera il conferirli, onde ne fosse proposta stabile o temporaria applicazione.

Ottenuti i risultamenti di queste pratiche, dovrà farsene rapporto al governo sia complessivamente, sia particolarmente, secondo l' importanza maggiore o minore d'un pronto provvedimento.

Milano, il 23 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 62.) *DETERMINAZIONI sulle norme da seguirsi pel contributo alle spese di culto nel caso che la parrocchia estenda la sua giurisdizione oltre il comune in cui è posta anche in frazioni di altri comuni.*

27 maggio 1822.

N.° 7070-844. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

È ferma la massima che i comuni non possono essere chiamati che in via sussidiaria ed in mancanza d' altri mezzi a concorrere alle spese di culto d' altronde indispensabili e da riconoscersi previamente ne' modi regolari.

Si ritiene pure che nel caso la parrocchia estenda la sua giurisdizione oltre il comune in cui è posta, comprendendo delle frazioni d' altri limitrofi comuni, possa tutto il territorio parrocchiale essere collettabile in via di spontanee offerte e servigi personali.

Ma quando si tratterà di sovrimposte sull' estimo, dovranno queste per regola generale percuotere unicamente l' estimo del comune in cui sarà posta la parrocchia, e quindi nè eccettuare alcuna frazione di esso, nè estendersi a frazioni di altri comuni per seguire la giurisdizione parrocchiale.

I comuni che non avessero la parrocchia nel proprio circondario dovranno concorrere alla spesa, sempre in ragione d'estimo, in società col comune in cui è posta la loro parrocchia.

Nel caso che un comune non avesse nel proprio circondario la parrocchia, e d'altronde il suo territorio fosse soggetto a più parrocchie, si dovrà allora, onde non ne risulti un' indebita esenzione unicamente pel modo di riparto, far luogo in via d' eccezione al concorso delle frazioni in unione al comune in cui è posta la rispettiva parrocchia. Ma determinata che sia la quota di spesa spettante alla frazione in ragione del suo estimo, il carico dovrà poi sostenersi dal comune a cui appartiene la frazione, essendo comunale la spesa.

Si è voluto con tali dichiarazioni togliere i dubbj insorti sulle norme da seguirsi in tale argomento, salvo nel resto l'effetto delle precedenti legittime convenzioni e consuetudini per le quali fossero sostenibili le spese in discorso da designati corpi o persone.

Milano, il 27 maggio 1822.

PER IMPEDIMENTO DEL SIGNOR PRESIDENTE,

GUICCIARDI.

(N.° 63.) *È accordata dal governo pontificio la franchigia postale alle requisitorie dirette dalle autorità giudiziarie austriache a quelle dello stato pontificio.*

28 maggio 1822.

N.° 4598. CIRCOLARE.

L' imp. regio tribunale d' appello generale alle imp. regie prime istanze giudiziarie delle provincie lombarde.

Dal senato lombardo-veneto del supremo tribunale di giustizia su la comunicazione dell' eccelsa aulica camera generale fu partecipato che in seguito alle insinuazioni dell' imperiale regia cancelleria intima di corte e stato il governo pontificio abbia acconsentito di accordare la franchigia postale alle requisitorie dirette dalle autorità giudiziarie austriache a quelle dello stato pontificio, e quindi rilasciati gli ordini in conformità ai proprj uffici postali.

Mentre il tribunale d' appello, in adempimento dell' aulico decreto 21 maggio andante, n.° 1285, notifica quanto sopra a tutte le prime istanze dipendenti a loro intelligenza e norma, non dubita che saranno esse caute e sollecite di non ommettere nelle dette requisitorie e nell' esterno dei pieghi le indicazioni ed i contrassegni consentanei alle veglianti discipline pel carteggio d' ufficio.

Milano, il 28 maggio 1822.

PATRONI, PRESIDENTE.
OREFICI, Vicepresidente.

CARLI, *Consigliere.*

(N.° 64.) *I disertori amnistiati della già armata italiana possono essere accettati come supplenti.*

31 maggio 1822.

N.° 16869-3191 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica unita con dispaccio 15 cadente, n.° 12799-1340 ha partecipato d'avere deciso di concerto coll'imperiale regio consiglio aulico di guerra che i disertori amnistiati della già armata italiana possono esser accettati come supplenti qualora possedano le qualità richieste pei supplenti dal § 42 della sovrana patente 17 settembre 1820.

Di ciò si rende intesa codesta imperiale regia delegazione provinciale per sua norma e direzione.

Milano, il 31 maggio 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 65.) *Schiarimenti sui dubbj proposti relativamente alle spese quali d'ufficio e quali rimborsabili ai commissarj distrettuali.*

9 giugno 1822.

N.° 12524-1373 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

A schiarimento dei diversi dubbj proposti si fa sollecito di comunicare a codesta delegazione le seguenti dichiarazioni:

a) Le spese di stampe, carta e bollo degli avvisi d' asta (in quanto il bollo può essere richiesto secondo la materia dell' appalto giusta le vigenti distinzioni) non sono comprese nell' assegnamento fisso per le spese d' ufficio dei commissarj distrettuali, e sono quindi rimborsabili dal deliberatario.

b) Sono egualmente rimborsabili dal deliberatario le spese di carta e bollo degli atti d' asta e dei capitoli, come anche delle scritture che venissero erette.

c) Giusta gli art. 80 e 220 della istruzione annessa alla notificazione 12 aprile 1816, i commissarj sono tenuti d' ufficio a disporre i capitoli ed a prestare la loro assistenza e rogito negli appalti, coi quali atti e con quello

esprimente la superiore approvazione della delibera intendesi perfezionato il contratto, senza che occorra la compilazione d'apposita scrittura, potendo anche farsene insinuazione alle ipoteche colle formalità indicate dal regolamento 19 aprile 1816, ed a tenore della circolare del tribunale d'appello generale 27 febbrajo 1818, n.° 1211-57.

d) I commissarj sono tenuti d'ufficio a formare in copia autentica gli atti d'appalto per gli effetti voluti dall'art. 222 delle summentovate istruzioni 12 aprile 1816.

e) Per le copie degli atti e scritture che i commissarj possono rilasciare ai privati a termini dell'art. 50 delle dette istruzioni è stabilita la misura della mercede dal successivo art. 251.

f) I commissarj non hanno fra i loro doveri quello di compilare gli atti di fidejussione che occorre alle parti di dover produrre.

g) I depositi che fossero ricevuti al momento dell'asta, se non vengono subito restituiti, sono da consegnarsi alla cassa comunale.

Milano, il 9 giugno 1822.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 66.) *La provvista dei mobili per l' allestimento delle scuole elementari maggiori deve farsi a carico dello stato.*

15 giugno 1822.

N.° 18194-2796 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

S. A. I. R. l' arciduca vicerè con venerato dispaccio del dì 8 corrente, n.° 4130 si è degnata di far conoscere a questo governo un' aulica decisione, in forza della quale fu dichiarato che « analogamente alla prescri-
» zione portata dall' art. 62, cap VIII del
» regolamento per le scuole elementari, la
» provvista dei mobili necessarj all' allesti-
» mento delle scuole maggiori deve farsi a
» carico dello stato. »

Tanto si partecipa a codesta imperiale regia delegazione ad opportuna di lei intelligenza e norma, ed affinchè richiami ed inoltri al governo gli atti concernenti le spese occorse per fornire dei mobili ed arredi necessarj le scuole elementari maggiori di codesta provincia, onde in coerenza alla precitata superiore determinazione si possano dare le disposizioni opportune pel pagamento o rimborso delle corrispondenti somme.

Milano, il 15 giugno 1822.

D'ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,
BAZETTA.

(N.° 67.) *È facoltativo ai sudditi lombardo-veneti di farsi arrolare volontariamente nei corpi militari separati e nei reggimenti fuori del proprio circondario, ritenuto però che tali individui dovranno essere calcolati a sconto dei comuni cui appartengono.*

17 giugno 1822.

N.° 17332-3269 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Con dispaccio 18 maggio p.° p.°, n.° 13341-1389 l'imperiale regia cancelleria aulica unita ha comunicato un rescritto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra rilasciato all' imperiale regio comando generale militare di queste provincie relativamente all' ingaggio volontario dei sudditi italiani presso i corpi separati e quei reggimenti o battaglioni che vengono completati dalle provincie antiche.

Il governo rimette copia del suddetto rescritto dell' imperiale regio consiglio aulico di guerra a cotesta imperiale regia delegazione per sua intelligenza e norma, osservandole che rimane ferma la massima che tali individui dovranno essere calcolati a sconto dei rispettivi comuni cui essi appartengono, come venne prescritto per gl' individui di questo regno che entrano nell' artiglieria.

Milano, il 17 giugno 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

Rescritto del consiglio aulico di guerra 7 *maggio* 1822, *n.°* 1557 *K.*

Il consiglio aulico di guerra di concerto colla cancelleria aulica ha risoluto quanto segue sulla domanda 6 marzo p.° p.°, n.° 2294 R. se possa essere concesso ai sudditi lombardo-veneti di farsi arrolare volontariamente, tranne nei corpi militari dei rispettivi circondarj o nell' artiglieria, anche nei corpi e rami militari particolari (*extra corps*) e nei reggimenti tedeschi i quali non hanno il loro circondario d' arrolamento nell' Italia, e contro qual capitolazione.

Che si possa accordare senza difficoltà ai sudditi lombardo-veneti, non chiamati ancora dalla sorte a servire nei reggimenti lombardo-veneti, d'entrare come volontarj nei corpi militari separati (*extra corps*) ed in tutti gli altri reggimenti, battaglioni e rami che ricevono le loro reclute dalle antiche provincie austriache, purchè si obblighino espressamente di osservare la capitolazione di 14 anni prescritta per queste truppe.

Si faranno quindi conoscere le condizioni della capitolazione di 14 anni ad ognuno dei sudditi summenzionati che voglia entrarvi come volontario, e si assenterà il medesimo qualora si obblighi espressamente di osservare detta capitolazione, e quando fosse idoneo al servizio.

Nel caso contrario dovrà a siffatto individuo essere notificato di rivolgersi al reggimento del proprio circondario.

Del resto tutt' i sudditi che volontariamente entrano in reggimenti tedeschi saranno valutati come un acconto dei rispettivi comuni, come è stato prescritto pei lombardo-veneti che entrano nell' artiglieria.

(N.° 68.) *Istruzioni per l'esazione delle tasse e multe di cui si fanno debitori morosi i notai.*

17 giugno 1822.

N.° 10608.

ISTRUZIONI

Per l'esazione delle tasse e multe di cui si fanno debitori morosi i notai in relazione alle prescrizioni del regolamento notarile 17 giugno 1806.

Con decreto 23 maggio p.° p.°, n.° 5902-1828 C. l'imperiale regio governo, di concerto coll' imperiale regio tribunale d' appello generale, ha approvato che per l' esazione delle tasse e multe di cui si fanno debitori morosi i notai dipendentemente dall' esercizio delle loro funzioni, a tenore del vegliante regolamento notarile 17 giugno 1806 abbiansi a praticare le seguenti discipline:

1. I signori conservatori e viceconservatori degl' imperiali regj archivj generali e sussidiarj notarili notificheranno pel giorno 15 d' ogni mese alle rispettive camere notarili que' notai che si fossero resi contravventori all' art. 87 del detto regolamento ed alla relativa circolare dell' imperiale regio tribunale d' appello generale 9 marzo 1820, n.° 1132-11633.

2. Le stesse imperiali regie camere notarili, pronunciata che avranno, giusta l'art. 97 del riferito regolamento e 44 delle corrispondenti ministeriali istruzioni 25 settembre 1806, l' applicazione delle multe (lo che dovrà farsi senza ritardo) sia per tale contravvenzione,

sia per tutte le altre in cui fossero incorsi i notai medesimi nell' esercizio delle proprie funzioni, comunicheranno ai rispettivi signori conservatori e viceconservatori le multe inflitte, ed inviteranno contemporaneamente i notai multati al soddisfacimento nella cassa dei singoli archivj entro un mese dalla ricevuta dell' avviso delle tasse e multe incorse; con avvertenza che, non presentandosi nel termine stabilito, verranno assoggettati al caposoldo e saranno escussi fiscalmente.

3. I detti signori conservatori e viceconservatori, trascorso inutilmente il citato termine, dovranno colla scorta delle comunicazioni delle rispettive camere notarili compilare due distinti elenchi nel modo esemplificato nella quì unita modula *A*, uno dei quali da trasmettersi a questa direzione, e l'altro alle rispettive imperiali regie intendenze; avvertendo che in seguito a siffatta trasmissione non dovranno i singoli cancellieri e cassieri degli archivj ricevere direttamente dai debitori nessuna delle partite annotate nell' elenco, dovendo le medesime essere pagate nelle mani del ricevitore forzoso.

Potendo poi a senso dell' art. 49 delle citate istruzioni aver luogo entro il periodo di un mese il ricorso al tribunale d' appello contro i decreti delle camere che pronunciano le multe, perciò verificandosi questo caso, i conservatori e viceconservatori ommetteranno fino all' esito regolare del medesimo di comprendere nel relativo elenco all' intendenza di finanza que' notai che avessero prodotto il

ricorso di cui si tratta; avvertendo in siffatto frangente di prescrivere che i notai siano solleciti di rendere tosto inteso il conservatore o viceconservatore colla produzione della rubrica del ricorso stesso, del qual fatto si renderà parimente intesa la direzione del demanio per norma delle annotazioni di contabilità.

4. Le imperiali regie intendenze al ricevere dell' elenco dovranno immantinente passarlo all' esattore forzoso del comune ov' è ubicato l' archivio, ed in caso che nel comune stesso non vi fosse, a quello del comune più vicino per le pronte incumbenze del proprio istituto, fermo l' obbligo all' imperiale regia intendenza d' invigilare affinchè l' esazione proceda senza ritardo.

5. I singoli esattori forzosi, effettuato l' incasso delle partite rispettivamente ricevute in iscossa unitamente al caposoldo, dovranno tosto versarle nella cassa del singolo archivio notarile, giustificandone poscia l' esecuzione alla propria imperiale regia intendenza, la quale dovrà poi di conformità rendere intesa la direzione del demanio con apposita nota da servire per le analoghe ispezioni di controlleria, e disporre per la competente provvisione all' esattore sulle basi del proprio contratto.

6. I signori cancellieri e cassieri degli archivj notarili dovranno caricare siffatti introiti nel bollettario *B* relativo agl' introiti per edizioni di atti di archivio, copie, ecc., e dimostrarli nel rendiconto *C*, giusta le massime

in corso, tenendo però separate le tasse, multe ed il caposoldo.

7. Comunque poi si ritenga che a termini dell' articolo 88 del regolamento sul notariato i notai all' atto della presentazione mensuale delle copie de' repertorj debbano soddisfare l' importo delle tasse dei singoli atti registrati, pure nel caso che taluno de' notai all' atto della presentazione medesima non paghi in tutto od in parte l' importo di cui si tratta, rimane autorizzato il conservatore o viceconservatore ad eccitare direttamente il notajo difettivo delle tasse al loro versamento alla cassa dell' archivio entro un congruo termine da prefinirsi a norma delle circostanze, sotto la comminatoria dell' esecuzione fiscale a termini dell' art. 3 delle presenti discipline.

8. Nei capiluoghi di provincia in cui non esiste un apposito ricevitore delle tasse giudiziarie arretrate dovranno in vece darsi le partite in iscossa al ricevitore della finanza, perchè proceda all' esazione coi privilegi competenti all' imperiale regio erario e contro le provvisioni speciali portate dagli appositi loro singoli contratti.

Milano, il 17 giugno 1822.

PSALIDI.

NARDUCCI, *Segretario*.

MODULA A.

ELENCO de' notai domiciliati nel circondario dell' imperiale regio archivio notarile in . . . . . . provincia di . . . . . . che sono debitori morosi delle tasse e multe sottonotate dipendentemente dall' esercizio delle loro funzioni, e che perciò si notificano all' imperiale regia intendenza in . . . . per la loro escussione forzosa.

Numero progressivo.	Cognome e nome dei notai, e loro domicilio.	Titolo del debito e data in cui fu inflitta la multa dall' I. R. camera notarile.	Somma da introitarsi per				Annotazioni.
			Tasse.	Multe.	Capo-soldo.	Totale.	

(N.° 69.) *È proibito di esibire ai governi esteri le prove di nobiltà per ottenere degli ordini esteri senza averne prima ottenuto il sovrano assenso.*

20 giugno 1822.

N.° 14939-2878 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

L' imperiale regia cancelleria aulica riunita mediante ossequiato dispaccio del 29 aprile p.° p.°, n.° 11548-1247 ha partecipato al governo che un caso speciale diede motivo a S. M. I. di dichiarare con sovrana risoluzione 19 detto mese il divieto di esibire ai governi esteri le prove di nobiltà per ottenere degli ordini esteri senza averne prima ottenuto il sovrano assenso.

Si partecipa quindi la prefata sovrana risoluzione a cotesta imperiale regia delegazione provinciale per opportuna sua intelligenza e norma.

Milano, il 20 giugno 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 70.) *Richiamato in osservanza l' obbligo ai viaggiatori di essere provveduti di passaporti regolari, ed ingiunto ai vetturali e noleggiatori di non ricevere alcun viaggiatore che non sia fornito di passaporto.*

21 giugno 1822.

N.° 17134-2912 P. Circolare.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Egli è noto che vi ha un ordine sovrano da gran tempo emanato, in forza del quale tutt' i viaggiatori senza eccezione, sia che viaggino con cavalli di posta, con diligenze, con vetture del paese o con simili altri mezzi, o persino anche a piedi, debbono essere provveduti di passaporti legali od altri ricapiti che giustifichino la persona del viaggiatore, e che ovunque trovisi una delegazione provinciale od un ufficio di polizia, questi ricapiti debbono essere prodotti dai viaggiatori stessi, perchè venga sopra i detti ricapiti marcato il cammino che hanno da tenere.

Essendo però da qualche tempo non osservata dovunque colla necessaria esattezza questa sovrana prescrizione, ed essendo della

maggior importanza l' impedirne ogni violazione e l' ovviare all' inconveniente talvolta accaduto che qualche viaggiatore sì nazionale che estero, e non di rado qualche persona pericolosa, abbia a proseguire il viaggio con vetture del paese od altri simili mezzi senza essere munita di passaporti regolari od altre carte legali, il governo, obbedendo ad un nuovo espresso comando di S. M., commette alle imperiali regie delegazioni provinciali di disporre affinchè sull' esempio di quanto è prescritto per gli uffici delle poste, relativamente alla condotta che dee tenersi dalle stazioni postali, venga proibito anche ai vetturali ed ai noleggiatori di mezzi inservienti al trasporto delle persone da un luogo all' altro di non ricevere alcun viaggiatore che non sia fornito di passaporto, che dovrà essere presentato ad ogni delegazione provinciale e ad ogni autorità di polizia.

Importa pertanto che le regie delegazioni e gli uffici di polizia, in quanto ad essi appartiene, facciano conoscere a tutt' i vetturali, noleggiatori ed altri che posseggono mezzi di trasporto come sia assolutamente vietato di accettare alcun viandante sprovveduto di passaporto, e di condurlo in qualunque siasi direzione, sotto grave risponsabilità e sotto minaccia di severo castigo. Del pari

dovrà esser cura de' vetturali e simili conduttori che ogni persona che viaggia con essi faccia vidimare il suo passaporto o la carta qualunque di cui è munita in ogni luogo ove esiste un incaricato di polizia o una delegazione provinciale.

Il pieno ed esatto adempimento delle premesse determinazioni è in ispecial maniera raccomandato alle imperiali regie delegazioni, le quali non lasceranno ignorare a tutti coloro cui è dato l' obbligo di uniformarsi a questi venerati sovrani comandi che ogni infrazione sarà punita irremissibilmente con esemplare rigore. Egualmente non dee tacersi che ogni autorità la quale si rendesse colpevole d'inavvertenza e di trascuratezza nell'adempimento degli ordini sovraccennati, chiamerebbe sopra di sè le conseguenze della più severa censura.

Milano, il 21 giugno 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

(N.° 71.) *Le direzioni provinciali del demanio saranno d'ora innanzi denominate* Ispettorato del demanio.

26 giugno 1822.

N.° 7128-1935. CIRCOLARE.

L'imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali, direzioni ed altri dicasteri.

Per superiore disposizione le direzioni provinciali del demanio saranno d'ora innanzi denominate *Ispettorato del demanio.*

Si rende di ciò intesa codesta . . . . . . ad opportuna sua norma.

Milano, il 26 giugno 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 72.) *Sono applicate anche ai ragionieri provinciali stabilmente nominati le direttive austriache vigenti per le diete e spese di viaggio.*

28 giugno 1822.

N.° 7173-2209. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali ed alla congregazione centrale.

L' eccelsa imperiale regia camera aulica generale con ossequiato suo dispaccio 18 maggio p.° p.°, n.° 16471-891 ha dichiarato, nulla ostare che anche ai ragionieri provinciali stabilmente nominati vengano applicate le direttive austriache vigenti per le diete e spese di viaggio in occasione di missioni fuori della rispettiva residenza per affari d' ufficio, e sia loro attribuita per tale effetto la classe decima contemplata nel regolamento 16 luglio 1816, con espressa avvertenza però che in generale non debba a favore degli stessi concedersi compenso veruno a titolo di dette diete e spese, se non nei casi precisi in cui il medesimo viene accordato anche agli altri impiegati delle imperiali regie delegazioni provinciali.

Rendesi di ciò intesa cotesta imperiale regia delegazione per conveniente sua norma.

Milano, il 28 giugno 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 73.) *Resta fissato a lire 36. 25 il centinajo metrico il dazio d' introduzione delle lamine d' acciajo.*

28 giugno 1822.

N.° 16203-2054. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Non trovandosi compreso nella tariffa concernente il ferro, l' acciajo, ecc. l' articolo *lamine o lamiere d' acciajo*, l' imperiale regia camera aulica con venerato dispaccio 3 novembre 1821 ha partecipato d' avere determinato, d' intelligenza coll' imperiale regia commissione aulica di commercio, di trattare le lamine d' acciajo che verranno introdotte nello stato come l' acciajo raffinato in verghe o lastre col dazio d' introduzione di lire 36. 25 il centinajo metrico fissato all' art. 5 della tariffa publicata il 12 giugno 1817.

S' invita quindi la delegazione provinciale a rendere intesa di conformità codesta camera di commercio ad opportuna intelligenza e norma.

Milano, il 28 giugno 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

TORDORO'.

(N.° 74.) *Istruzioni in aggiunta al regolamento per la compilazione dei conti preventivi e consuntivi dei comuni.*

29 giugno 1822.

N.° 19704-2158 P. CIRCOLARE.

L' imperiale regio governo alle imperiali regie delegazioni provinciali.

Essendo stati portati alla risoluzione del governo da diverse delegazioni provinciali alcuni dubbj sull' intelligenza di qualche classificazione e suddivisione di partite stabilite nelle module de' conti preventivi e consuntivi de' comuni, sentita la contabilità generale e la congregazione centrale, il governo dà nell' acchiuso quinternetto le soluzioni domandate, onde siano comunicate ai commissarj distrettuali ed alle congregazioni municipali.

Milano, il 29 giugno 1822.

D' ORDINE DEL SIGNOR PRESIDENTE,

BAZETTA.

ISTRUZIONI

Per le imperiali regie delegazioni provinciali da diramarsi agl' imperiali regj commissarj distrettuali ed alle congregazioni municipali in aggiunta al regolamento per la compilazione dei conti preventivi e consuntivi de' comuni, a schiarimento del regolamento stesso e ad evasione delle difficoltà insorte nell' uso dei modelli che vi sono annessi.

Modello A = Conto preventivo.

Prospetto del conto preventivo.

1. Siccome la *deficienza* per supplire alle spese approvate nel 2.° convocato deve d' ordinario presentare una differenza a fronte di quella risultante dalle proposizioni del convocato antecedente, si potranno ambedue le deficienze indicare nel prospetto a questo modo = *Alla deficienza di lire . . . .*
portata } *a lire . . . . . . si supplisce ecc.*
ridotta }
come si vedono indicate le diverse misure della sovrimposta. Ciò potrà anche farsi, ove la stampa non offrisse bastante spazio, con un' annotazione a penna.

Allegati del conto preventivo.

2. Senza obbligare gl' imperiali regj commissarj, i quali avessero già fatto stampare i loro modelli pei preventivi in tutto conformi a quelli del regolamento, a farvi alcuna variazione, e lasciando ad essi la cura d' indicare negli allegati in quel modo che loro potrà sembrare più opportuno le proposizioni dei due convocati, cioè di quello tenuto in settembre ed ottobre, e dell' altro tenuto

in gennajo e febbrajo successivo; non si dissente che per l'inscrizione delle somme proposte nel primo degli accennati convocati sia introdotta anche negli allegati del preventivo una nuova finca o colonna conforme a quella che per lo stesso oggetto è stata disposta nel prospetto. Ciò potrà farsi con ampliare a spesa delle altre la colonna destinata agli assegni proposti per l'anno in corso, e quindi suddividerla in due destinate mediante l'analogo titolo, la prima agli assegni proposti nel convocato di settembre ed ottobre, e l'altra a quelli proposti nel convocato seguente.

3. Non si dissente che gl' imperiali regj commissarj possano all' occasione di far ristampare i preventivi trasportare le colonne destinate all' inscrizione del cognome e nome negli allegati della parte attiva della parte debitrice, ed in quelli della parte passiva della parte prendente, ponendola costantemente per la prima in tutte le rubriche per maggiore uniformità.

4. Alle congregazioni municipali e deputazioni amministrative de'comuni aventi ufficio proprio è permesso di estendere alle due facciate le tabelle di quelle rubriche nelle quali l' inscrizione di molte notizie ed osservazioni lo richiedesse; ciò che si osserva essere stato in questo anno opportunamente praticato da alcune città.

Allegati della parte passiva del conto preventivo.

(1) Carico generale.

5. Siccome il salario dell' esattore sui tre quarti del prodotto della tassa sulle arti e sul commercio devoluti all' erario sta a carico dell' erario stesso, sarà bene

che di conformità a quanto si vede praticato per la tassa personale, dopo essersi esposto nell' opportuna sede in questa rubrica l' ammontare della detta tassa nella stessa somma come nella corrispondente rubrica della parte attiva, se ne distingua la porzione da versare effettivamente nella cassa provinciale da quella che rimane all' esattore pel suo salario.

Ciò è più necessario che si eseguisca nel conto consuntivo, affinchè si possa facilmente verificare la somma versata nella cassa provinciale per tassa sulle arti e commercio col confronto del rispettivo confesso.

II. *Onorarj.* 6. Non dovranno gl' imperiali regj commissarj e le congregazioni municipali introdurre alcuna variazione in questa rubrica che non sia stata previamente approvata dalla superiorità; quindi è che anche nel caso in cui si dovesse proporre un aumento di salario, vi si riferirà nullostante quello in corso finchè l' aumento proposto non abbia ottenuto l'approvazione; e dove per qualche circostanza si avesse a fare qualche risparmio sui salarj, si lasceranno pure sussistere nella rubrica i salarj approvati, e salvo a portare in meno nel consuntivo le somme risparmiate.

È poi espressamente proibito il convertire senza la superiore autorizzazione il risparmio di un salario od anche di una parte di esso fatto in un ramo di servizio in un salario di un diverso ramo, od anche soltanto in un aumento di salario.

7. Le *dimensioni* da indicarsi nella seconda colonna di questa rubrica sono quelle di tutta l' opera da eseguirsi o del locale da mantenersi; p. es. ove si tratti di un cimitero, la sua lunghezza e larghezza, potendovisi anche aggiungere l' altezza e grossezza de' muri; se di un canale, la lunghezza, larghezza e profondità, e così per le altre opere; ben inteso che si possa anche omettere d' indicare tali dimensioni quando ciò non sia necessario per dare un' adequata idea di una tale opera di manutenzione.

IX. Manutenzione dei locali e dei beni comunali.

8. Ove gl' imperiali regj commissarj distrettuali si convincessero coll' esperienza che le colonne delle rubriche VIII, IX e XVII od anche delle altre fossero troppo anguste per contenere le notizie alle quali sono destinate, potranno all' occasione di fare stampare i preventivi opportunamente ampliarle, sopprimendo la colonna *osservazioni*, e queste si potranno in vece collocare in calce a ciascuna rubrica, indicandone il riferimento con numeri progressivi o con lettere poste nell' ordine alfabetico.

(VIII), (IX) e (XVII).

9. Nella quinta finca o colonna di queste due rubriche deve riferirsi l' ammontare della stima di un' opera quando la deliberazione all' asta non sia per anco avvenuta, e quello della deliberazione se questa ha avuto luogo. Si deve poi osservare essere stato commesso un errore di stampa nell' intestazione della quinta, sesta e settima colonna in tutte due queste rubriche, il qual errore vuol

XVII. *Nuove opere per acque e strade.*
XVIII. *Nuove opere per locali e beni comunali.*

essere emendato all' occasione di far ristampare i preventivi come segue:

SPESA			
Giusta la stima e la deliberazione.	Approvata per l' anno precedente.	Pagabile nell' anno 18 proposta nel convocato	
		di settembre ed ottobre.	di gennajo e febbrajo.

10. Trovandosi necessario che la superiore autorità conosca all' epoca dell' approvazione di un preventivo in quante e quali rate è stato ripartito l' ammontare di un' opera e la loro scadenza, si trova opportuno che tale notizia sia indicata per queste due rubriche nelle osservazioni come nel seguente esempio:

Prezzo della { stima . . . . / deliberazione } lir. 5,000. 00

Pagate nel 1821 (o da pagarsi nel 1821 come alle rimanenze passive) . . . . . lir. 1,500. 00
Da pagarsi nel 1822 . » 2,000. 00
» nel 1823. . » 1,500. 00

Somma eguale . . lir. 5,000. 00

11. Occorrendo ai commissarj distrettuali ed alle congregazioni municipali di far ristampare de' modelli pei preventivi, sarà bene che introducano sì in questa che nella seguente rubrica una colonna destinata ad inscrivere gli assegni stati approvati nell' antecedente anno.

Allegati della parte attiva del conto preventivo.

X. Vendite di proprieta e prodotti di adeali e laudemj.

Questa variazione si farà sostituendo alle ultime cinque colonne le seguenti:

SOMMA				OSSERVAZIONI.
Totale della stima o della deliberazione	Approvata nell' anno antecedente.	Da esigere nell' anno 18 proposta nel convocato		
		di settembre ed ottobre.	di gennajo e febbrajo.	

12. La stessa variazione s' introdurrà in questa rubrica, coll' avvertenza che il titolo della prima delle accennate colonne dovrà essere in vece *Somma totale d' ogni capitale o credito.*

XI. Esazioni di capitali e di crediti arretrati.

13. Siccome poi con questa variazione vanno ad essere eliminate la 7.ª e 9.ª colonna di queste due rubriche, così le notizie alle quali erano destinate saranno

(X) (XI).

da riferirsi nelle osservazioni nel modo indicato nel seguente esempio:

Prezzo della { stima . . . . / deliberazione } lir. 6,000. 00

Esatte nel 1821 (o da esigere nel 1821 come alle rimanenze attive)	lir. 1,500. 00
Da esigere nel 1822 . .	» 1,500. 00
» nel 1823 . .	» 1,500. 00
» nel 1824 . .	» 1,500. 00
Somma eguale . .	lir. 6,000. 00

Modello 1. = *Stato generale de' conti consuntivi.*

14. Le imperiali regie delegazioni provinciali all' occasione di fare stampare per proprio uso lo stato generale del modello n.° 1 avranno cura di far correggere gli errori incorsi nel modello annesso al regolamento con includere la colonna intitolata *Carico generale* sotto il titolo *Spese ordinarie*, ed aggiungere nell' intestazione delle colonne *Totale delle spese ordinarie e straordinarie* le parole *e delle rimanenze*.

(N.° 75.) *Elenco delle patenti di privilegio diramate dal* 1.° *gennajo a tutto giugno* 1822, *accordate a diversi inventori ed artisti sotto le condizioni vigenti all' epoca della concessione e della sovrana patente* 8 *dicembre* 1820.

N.° 33889-2159.

A *Catlinetti Giovanni* meccanico in Milano per anni cinque decorribili dal 9 febbrajo 1820, come dall' aulico dispaccio 10 novembre 1821 n.° 32596-1771, per l' invenzione di una macchina ad uso di rompere il lino e la canapa, e trebbiare i grani. « In seguito » ad una nota dell' imperiale regia aulica commissione » di commercio del 3 corrente mese si è il suddetto » *Catlinetti* in forza del diritto fondato nello spirito » della legge dichiarato di voler attenersi, riguardo al » privilegio in quistione accordatogli a norma del si- » stema vigente in quell'epoca, interamente alla sovrana » patente 8 dicembre 1820; ed avendo egli esattamente » adempiuto alle formalità e condizioni espresse nella » medesima, gli si rilascia ad un tempo l'analogo pri- » vilegio a norma del nuovo sistema. »

N.° 36408-2334.

A *Sommer Giorgio Adamo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 novembre 1821, come dall' aulico dispaccio 4 dicembre detto anno n.° 34772-1889, per l' invenzione dichiarata sua propria « di fabbricare col » mezzo della solita pelle turca acconciata del marroc- » chino di diversi colori scuri e chiari che non si » perdono, e principalmente di color rosso senza mi- » schianza di coccíniglia, e stamparvi in oltre ogni sorta » di disegni, come si pratica sui percalli ed altre stoffe » stampate. »

N.° 36951–2384.

A *Vallier Giuseppe* fabbro e *Missilieur Gio. Battista* armajuolo in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1821, come dall' aulico dispaccio 11 detto mese n.° 35471–1935, per l'invenzione « di una mac-
» china col mezzo della quale si fondono e s' induri-
» scono le lastre di piombo di diverse grandezze con
» tanta prestezza da poterne fabbricare alcune migliaja
» di libbre entro un' ora. Queste lastre hanno il van-
» taggio che possono essere usate per laminare i ca-
» nali ed i tubi laterali di essi, i sedili delle latrine
» sia nel modo consueto, sia secondo l'uso inglese,
» unendovi anche la macchina apposita da raccoman-
» darsi tanto per la sua durata, quanto per la sua fa-
» coltà di togliere il fetore. Esse servono altresì per
» coprire i tetti, i cornicioni, per laminare i condotti
» d'acqua a pian terra ed altre costruzioni sotterra. »

N.° 1822–163.

A *Werner Nicola* cappellajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1821, come dall' aulico dispaccio 11 detto mese n.° 35468–1932, per l'invenzione e miglioramento « dei cappelli di felpa di
» seta consistente in un metodo particolare da lui in-
» ventato di fabbricare detti cappelli senza cartone,
» legno, paglia e carta, impiegandovi del feltro resi-
» stente all'acqua, di maniera che questi cappelli of-
» frono il vantaggio di essere molto leggieri ed elastici,
» non premono la testa, e possono, quand' anche aves-
» sero prese delle pieghe, riattarsi come i soliti cappelli
» di feltro; anzi sono suscettibili di un' altra forma a
» piacere, non perdono la loro forma nemmeno nel-
» la più gran pioggia, ed hanno oltre le specificate

della loro macchina per fabbricare la carta privilegiata con sovrana risoluzione 12 dicembre 1819, il quale miglioramento consiste « nella maggiore durata, nel mi-
» nore importo delle spese di conservazione della mac-
» china, e nella congruità della forma della carta e
» delle altre meccaniche predisposizioni. »

N.° 36560-2348.

A *Strobl Giovanni Riccardo* nel Tirolo per anni cinque decorribili dal 25 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34776-1893, per l'invenzione dichiarata sua propria « di fabbricare
» col risparmio dei finora usitati costosi ingredienti
» e coll'impiego di surrogati nostrani una polvere chi-
» mica d'inchiostro che ha la qualità di poter prepa-
» rare colla medesima in ogni luogo e sull'istante
» nella semplice acqua, senza verun'aggiunta un in-
» chiostro buono, non caro e di durata. »

N.° 36196-2318.

A *Tumfort Francesco* in Vienna. L'aulica cancelleria riunita con dispaccio 1.° dicembre 1821 n.° 34620-1879 partecipa che: ricevuta la denunzia che l'invenzione di *Francesco Tumfort*, cioè che sopra telai a guisa di molini per fabbricare i nastri possa essere pure fabbricata della saja da colletti, sulla quale esso *Tumfort* ottenne con sovrana risoluzione 6 maggio 1820, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 13964-798, un privilegio esclusivo, è mancante dell'essenziale condizione della novità voluta dalla sovrana patente 8 dicembre 1820, ha quindi « dichiarato nullo il privilegio di *Fran-*
» *cesco Tumfort*, poichè la descrizione da lui esibita
» non è conforme alle modalità prescritte. »

N.° 342-24.

A *Bernhard Antonio* in Vienna per anni quindici decorribili dal 25 novembre 1821, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34771-1888, per l'invenzione dichiarata sua propria, la quale consiste « in » una nuova guisa di ruote d'acqua colla gora in fondo, » con cassette mobili da mettersi in pratica sopra fiumi » grandi e torrenti, le quali hanno a preferenza di quelle » già conosciute il vantaggio che si possono muovere » a piacere e secondo il bisogno sulla profondità come » si trova del torrente, in guisa che una ruota di questa » invenzione della medesima grandezza di quelle or- » dinarie in confronto di una sola ruota con gora in » fondo e cassette immobili (la quale non può pescare » se non una piccola parte del suo diametro qualora » l'acqua stessa non debba arrestare il moto) può » pescare da tre sino alle quattro volte più profonda- » mente nell'acqua, e dà una forza tre o quattro volte » maggiore di una ruota ordinaria della stessa dimen- » sione, non che un punto d'appoggio da tre sino a » quattro volte maggiore quando venga mossa da una » altra forza, come per esempio le ruote da remi nelle » barche a vapore dalla forza del vapore. »

N.° 400-31.

A *Nowotng Carlo* di Kreisbach nell' Austria inferiore per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1821, come dall' aulico dispaccio 11 detto mese n.° 35469-1933, per l'invenzione « di una nuova macchina che si muove » in giro e si può erigere anche sull' acqua la più bassa » in una maniera facile e totalmente semplice, senza

» prerogative anche quella del miglior prezzo in con-
» fronto di tutti gli altri cappelli finora usitati. »

N.° 341-23.

A *Schuster Gio. Giorgio* in Vienna per cinque anni decorribili dal 25 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34774-1891, per l'invenzione d'una batteria da schioppo tutt'affatto differente dalle solite, la quale consiste e presenta i seguenti vantaggi:

« 1.° Caricandosi il fucile, non è necessario di met-
» tere la polvere sullo scodellino, mentre la polvere
» stata versata nella canna penetra sino all'apertura
» del focone chiuso, per cui il fucile viene caricato con
» minor perdita di tempo;

» 2.° Che la polvere sullo scodellino è talmente
» assicurata contro l'umidità, che si può caricare il
» fucile tanto in tempo di dirotta pioggia, quanto in
» tempo di ciel sereno;

» 3.° Ché in tal guisa si è prevenuto alla possi-
» bilità che il fucile si scarichi da sè, sia portandolo,
» sia caricandolo;

» 4.° Che questo scodellino prende fuoco più si-
» curamente, poichè la polvere sul focone non si può
» accendere accidentalmente; la pietra poi non soffre
» tanto battendo la calotta, e nè l'uno, nè l'altro
» vengono molto sporcati dalla polvere accesa, come
» suol accadere coi soliti scodellini;

» 5.° Che per produrre egual forza si richiede
» minor quantità di polvere, mentre la parte della pol-
» vere sullo scodellino serve egualmente per ispingere
» la palla, giacchè il focone si chiude all'istante dopo
» che alcuni grani di polvere hanno preso fuoco. »

N.° 342-24.

A *Bernhard Antonio* in Vienna per anni quindici decorribili dal 25 novembre 1821, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34771-1888, per l'invenzione dichiarata sua propria, la quale consiste « in » una nuova guisa di ruote d'acqua colla gora in fondo, » con cassette mobili da mettersi in pratica sopra fiumi » grandi e torrenti, le quali hanno a preferenza di quelle » già conosciute il vantaggio che si possono muovere » a piacere e secondo il bisogno sulla profondità come » si trova del torrente, in guisa che una ruota di questa » invenzione della medesima grandezza di quelle or- » dinarie in confronto di una sola ruota con gora in » fondo e cassette immobili (la quale non può pescare » se non una piccola parte del suo diametro qualora » l'acqua stessa non debba arrestare il moto) può » pescare da tre sino alle quattro volte più profonda- » mente nell'acqua, e dà una forza tre o quattro volte » maggiore di una ruota ordinaria della stessa dimen- » sione, non che un punto d'appoggio da tre sino a » quattro volte maggiore quando venga mossa da una » altra forza, come per esempio le ruote da remi nelle » barche a vapore dalla forza del vapore. »

N.° 400-31.

A *Nowotng Carlo* di Kreisbach nell' Austria inferiore per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1821, come dall' aulico dispaccio 11 detto mese n.° 35469-1933, per l' invenzione « di una nuova macchina che si muove » in giro e si può erigere anche sull' acqua la più bassa » in una maniera facile e totalmente semplice, senza

» molti preparativi, con un istromento da taglio di
» nuova invenzione e di poco costo, servendosi di
» una sola persona od anco di un fanciullo da 10 a 12
» anni, da tornire ogni sorta di legno, anche i più no-
» dosi, dei quali poco o nulla si serve il legnajuolo,
» con gran risparmio della legna stessa che il legnajuolo
» suole spaccare in quadrato, e con questa invenzione
» si tornia parimente in rotondo conformemente alla
» grandezza del legno in un diametro di piedi 2 $\frac{1}{2}$ e
» alla lunghezza di 3 a 4 *klafter*, e all'uopo anche 6,
» con ispesa di gran lunga inferiore e con maggior
» guadagno di tempo, ad uso di piccole leve e colonne
» d'ogni genere. »

N.° 722-42.

A *Schuster Gio. Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1821, come dall'aulico dispaccio 11 detto mese n.° 35470-1934, pel miglioramento da lui inventato « delle penne da scrivere fatte
» in metallo, di modo che con queste penne si può
» scrivere meglio e più netto che colle solite penne,
» e servirsi di una sola penna di siffatta materia per
» tracciare i caratteri con una eguale scrittura nel corso
» di più di mezz'anno; indi che il calligrafo è in caso
» di fornire con queste penne, mediante le quali si
» evitano i difetti della nitidezza dei tratti, una scrit-
» tura da non distinguersi dall'incisione, e che le
» medesime mentre possono essere fabbricate nell'istessa
» leggerezza delle altre, offrono, oltre il risparmio del
» tempo occorrente pel taglio delle penne, anche il
» vantaggio della durata, e quindi di un molto mi-
» glior prezzo. »

essere emendato all' occasione di far ristampare i preventivi come segue:

SPESA				
Giusta la stima e la deliberazione.	Approvata per l' anno precedente.	Pagabile nell' anno 18 proposta nel convocato		
		di settembre ed ottobre.	di gennajo e febbrajo.	

10. Trovandosi necessario che la superiore autorità conosca all' epoca dell' approvazione di un preventivo in quante e quali rate è stato ripartito l' ammontare di un' opera e la loro scadenza, si trova opportuno che tale notizia sia indicata per queste due rubriche nelle osservazioni come nel seguente esempio:

Prezzo della { stima . . . . / deliberazione } lir. 5,000. 00

Pagate nel 1821 (o da pagarsi nel 1821 come alle rimanenze passive) . . . . . lir. 1,500. 00
Da pagarsi nel 1822 . » 2,000. 00
» nel 1823. . » 1,500. 00

Somma eguale . . lir. 5,000. 00

Allegati della parte attiva del conto preventivo.

11. Occorrendo ai commissarj distrettuali ed alle congregazioni municipali di far ristampare de' modelli pei preventivi, sarà bene che introducano sì in questa che nella seguente rubrica una colonna destinata ad inscrivere gli assegni stati approvati nell' antecedente anno.

X. *Vendite di proprieta e prodotti di adeali e laudemj.*

Questa variazione si farà sostituendo alle ultime cinque colonne le seguenti:

SOMMA				OSSERVAZIONI.
Totale della stima o della delibera-zione	Approvata nell' anno antece-dente.	Da esigere nell' anno 18 proposta nel convocato		
		di settembre ed ottobre.	di gennajo e febbrajo.	

XI. *Esazioni di capitali e di crediti arretrati.*

12. La stessa variazione s' introdurrà in questa rubrica, coll' avvertenza che il titolo della prima delle accennate colonne dovrà essere in vece *Somma totale d' ogni capitale o credito.*

(X) (XI).

13. Siccome poi con questa variazione vanno ad essere eliminate la 7.ª e 9.ª colonna di queste due rubriche, così le notizie alle quali erano destinate saranno

N.° 36414-2335.

A *Kranterer Carlo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 25 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34773-1890, per l'invenzione dichiarata sua propria di un mangano per le biancherie lungo quattro piedi, largo due piedi e tre pollici, ed alto tre piedi, oppure sei pollici di meno, che offre i seguenti vantaggi:

« 1.° Che la biancheria si può manganare col me-
» desimo come coi soliti mangani, e ciò col solo ajuto
» di un ragazzo che produce lo stesso effetto, pel quale
» nei mangani comunemente usitati abbisognano due
» uomini, a motivo che questo mangano non contiene
» in sè verun peso, e produce non ostante una pres-
» sione di 10 fino a 15 centinaja;

» 2.° Che il mangano in questione non reca ai
» casamenti il menomo pregiudizio sotto verun rap-
» porto, non occupa se non che uno spazio della lun-
» ghezza di quattro piedi, e può nello stesso tempo
» impiegarsi comodamente in ogni stanza in vece d'un
» mobile, e principalmente in luogo di una tavola;

» 3.° Che il medesimo non lascia nessuna ammac-
» catura o lesione dei ragazzi come nei soliti mangani;

» 4.° Che non viene a costare più di 20 fiorini,
» moneta di convenzione. »

N.° 36559-2347.

A *Peschier* cavaliere *Lodovico* e *Sterz Vincenzo*, rispettivamente proprietario e direttore della fabbrica di carta di Franzensthal, per anni dieci decorribili dal 25 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34775-1892, pel miglioramento

della loro macchina per fabbricare la carta privilegiata con sovrana risoluzione 12 dicembre 1819, il quale miglioramento consiste « nella maggiore durata, nel mi-
» nore importo delle spese di conservazione della mac-
» china, e nella congruità della forma della carta e
» delle altre meccaniche predisposizioni. »

N.° 36560-2348.

A *Strobl Giovanni Riccardo* nel Tirolo per anni cinque decorribili dal 25 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34776-1893, per l'invenzione dichiarata sua propria « di fabbricare
» col risparmio dei finora usitati costosi ingredienti
» e coll'impiego di surrogati nostrani una polvere chi-
» mica d'inchiostro che ha la qualità di poter prepa-
» rare colla medesima in ogni luogo e sull'istante
» nella semplice acqua, senza verun'aggiunta un in-
» chiostro buono, non caro e di durata. »

N.° 36196-2318.

A *Tumfort Francesco* in Vienna. L'aulica cancelleria riunita con dispaccio 1.° dicembre 1821 n.° 34620-1879 partecipa che: ricevuta la denunzia che l'invenzione di *Francesco Tumfort*, cioè che sopra telai a guisa di molini per fabbricare i nastri possa essere pure fabbricata della saja da colletti, sulla quale esso *Tumfort* ottenne con sovrana risoluzione 6 maggio 1820, come dall'aulico dispaccio 18 detto mese n.° 13964-798, un privilegio esclusivo, è mancante dell'essenziale condizione della novità voluta dalla sovrana patente 8 dicembre 1820, ha quindi « dichiarato nullo il privilegio di *Fran-*
» *cesco Tumfort*, poichè la descrizione da lui esibita
» non è conforme alle modalità prescritte. »

N.° 4642-301.

A *Rombaud Pietro* e *Du Bois Giuseppe* domiciliati in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 gennajo 1822, come dall'aulico dispaccio 28 detto mese n.° 2675-119, per l'invenzione « di fabbricare una qualità » di birra così detta vino, la quale non reca alcun » danno alla salute e non si corrompe coll'andare del » tempo, ma che anzi s'ammigliora e supera tutte le » qualità di birra finora conosciute. »

N.° 5670-369.

A *Giller Antonio* artista e commerciante in Milano per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1822, come dall'aulico dispaccio del 7 successivo febbrajo n.° 3580-167, per la scoperta dai lui fatta « di telai » atti alla fabbricazione di nastri vellutini all'uso di » Francia. »

N.° 5671-370.

A *Gasperini Valentino* macchinista in Roveredo per anni dieci decorribili dal 27 gennajo 1822, come dall'aulico dispaccio del 7 successivo febbrajo n.° 3583-170, per la scoperta o piuttosto il perfezionamento « delle » macchine a vapore per filare la seta, che consiste in » sostanza nell'aver liberata ed assicurata la macchina » da ogni disgrazia, e nel conseguire con ciò un maggior risparmio di combustibile, non meno che un » miglior filato. »

» prerogative anche quella del miglior prezzo in con-
» fronto di tutti gli altri cappelli finora usitati. »

N.° 341-23.

A *Schuster Gio. Giorgio* in Vienna per cinque anni decorribili dal 25 novembre 1821, come dall'aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34774-1891, per l'invenzione d'una batteria da schioppo tutt'affatto differente dalle solite, la quale consiste e presenta i seguenti vantaggi:

« 1.° Caricandosi il fucile, non è necessario di met-
» tere la polvere sullo scodellino, mentre la polvere
» stata versata nella canna penetra sino all'apertura
» del focone chiuso, per cui il fucile viene caricato con
» minor perdita di tempo;

» 2.° Che la polvere sullo scodellino è talmente
» assicurata contro l'umidità, che si può caricare il
» fucile tanto in tempo di dirotta pioggia, quanto in
» tempo di ciel sereno;

» 3.° Ché in tal guisa si è prevenuto alla possi-
» bilità che il fucile si scarichi da sè, sia portandolo,
» sia caricandolo;

» 4.° Che questo scodellino prende fuoco più si-
» curamente, poichè la polvere sul focone non si può
» accendere accidentalmente; la pietra poi non soffre
» tanto battendo la calotta, e nè l'uno, nè l'altro
» vengono molto sporcati dalla polvere accesa, come
» suol accadere coi soliti scodellini;

» 5.° Che per produrre egual forza si richiede
» minor quantità di polvere, mentre la parte della pol-
» vere sullo scodellino serve egualmente per ispingere
» la palla, giacchè il focone si chiude all'istante dopo
» che alcuni grani di polvere hanno preso fuoco. »

N.° 6553-412.

A *Kapuneto Venceslao* e sua moglie *Francesca* di Vienna per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1822, come dall' aulico dispaccio del 7 successivo febbrajo n.° 3581-168, per la scoperta da essi fatta consistente « nel fabbricare ogni qualità di panni dalla tela e dal » traliccio, i quali in confronto dei soliti panni sono » assai più forti, sensibilmente più a buon mercato, » e resistono molto di più all' acqua ed all' aria. »

N.° 6554-413.

A *Zagitschek Francesco* di Bohmisch-Truban per anni cinque decorribili dal 27 gennajo 1822, come dall' aulico dispaccio del 7 successivo febbrajo n.° 3582-169, pel miglioramento del metodo inventato dal tessitore *Gio. Michele Bayerleithner* « di tessere dei sacchi senza » cucitura mediante una lista in fondo dei medesimi; » in tal modo si fabbricano non solo i sacchi ordinarj, » ma anche quelli di cotone e di lana destinati per im- » ballare delle mercanzie e per fare dei pagliericci, » non che tutte le altre qualità grandi. L' operazione » si effettua sopra un solo telajo semplice largo un » braccio e mezzo, ed ogni tessitore ne otterrà l' in- » tento senza cambiare il proprio telajo. »

N.° 7464-463.

A *Bernhard Antonio* di Vienna per anni cinque decorribili dal giorno 2 febbrajo 1822, come dall' aulico dispaccio 9 detto mese n.° 4014-182, per l' invenzione consistente « in un metodo affatto nuovo d' impiegare » il vapore, ossia in una specie di barche a vapore da » lui inventate, chiamate macchine di condensazione, » ovvero macchine ungheresi a vapore. »

» molti preparativi, con un istromento da taglio di
» nuova invenzione e di poco costo, servendosi di
» una sola persona od anco di un fanciullo da 10 a 12
» anni, da tornire ogni sorta di legno, anche i più no-
» dosi, dei quali poco o nulla si serve il legnajuolo,
» con gran risparmio della legna stessa che il legnajuolo
» suole spaccare in quadrato, e con questa invenzione
» si tornia parimente in rotondo conformemente alla
» grandezza del legno in un diametro di piedi 2 $\frac{1}{2}$ e
» alla lunghezza di 3 a 4 *klafter*, e all'uopo anche 6,
» con ispesa di gran lunga inferiore e con maggior
» guadagno di tempo, ad uso di piccole leve e colonne
» d' ogni genere. »

N.° 722-42.

A *Schuster Gio. Giorgio* in Vienna per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1821, come dall' aulico dispaccio 11 detto mese n.° 35470-1934, pel miglioramento da lui inventato « delle penne da scrivere fatte
» in metallo, di modo che con queste penne si può
» scrivere meglio e più netto che colle solite penne,
» e servirsi di una sola penna di siffatta materia per
» tracciare i caratteri con una eguale scrittura nel corso
» di più di mezz' anno; indi che il calligrafo è in caso
» di fornire con queste penne, mediante le quali si
» evitano i difetti della nitidezza dei tratti, una scrit-
» tura da non distinguersi dall' incisione, e che le
» medesime mentre possono essere fabbricate nell'istessa
» leggerezza delle altre, offrono, oltre il risparmio del
» tempo occorrente pel taglio delle penne, anche il
» vantaggio della durata, e quindi di un molto mi-
» glior prezzo. »

N.° 8867-563.

A *Jächel Bernardo* boemo domiciliato in Vienna per anni dieci decorribili dal 25 febbrajo 1822, come dall'aulico dispaccio del 5 successivo marzo n.° 6317-308, e verso l'esatta osservanza delle prescrizioni di sanità vigenti riguardo agli oggetti consuntibili per l'invenzione « di un apparato per distillare l'acqua-» vite, il quale è assai vantaggioso, distinguendosi » quell'apparecchio massimamente pel suo mediocre » costo e risparmio di tempo, di combustibili e di » mercede pel travaglio o fabbricazione, dando nello » stesso tempo acquavite pretta e mercantile, la quale » non può mai sentire dell'arsiccio ossia bruciato. »

N.° 9025-570.

A *Winterhalter Stefano* di Vienna per anni cinque decorribili dal 25 febbrajo 1822, come dall'aulico dispaccio del 5 successivo marzo n.° 6316-307, per l'invenzione di una nuova macchina per tagliare il tabacco, che consiste particolarmente in ciò:

« 1.° Che si richiede solamente un individuo per » sorvegliarla, venendo messa in moto dalla forza » dell'acqua o da quella di animali;

» 2.° Che non si perde il tempo durante il lavoro;

» 3.° Che taglia nello stesso tempo quattro qua-» lità di tabacco;

» 4.° Che non si perde tempo neppure arruotando » le lame taglienti, poichè esse si arruotano da sè;

» 5.° Che il tabacco è tagliato dalla macchina » senza che il lavorante vi metta mano;

» 6.° Che movendosi la macchina innanzi ed in-
» dietro, si tagliano nelle solite ore di lavoro 150 ed
» anche 180 centinaja di tabacco fino detto dei *tre re*,
» ma questa quantità è maggiore tagliando essa del
» tabacco di qualità inferiore ;

» 7.° Che la costruzione della macchina è assai
» semplice, per cui abbisogna di poche riparazioni, che
» possono facilmente essere eseguite da ogni intelli-
» gente di macchine. »

N.° 9540-606.

Ad *Hallas Matteo* conciatore di corame grosso in Vienna per cinque anni decorribili dal 4 marzo 1822, come dall'aulico dispaccio del 12 detto mese n.° 7019-346, per la scoperta « di produrre del bulgaro bianco » e rosso che non cede punto in bontà a quello pro» veniente dall' estero. »

N.° 9677-615.

A *Sartory Gio. Nepomuceno* calderajo in Vienna per anni cinque decorribili dal 4 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 12 detto mese n.° 7018-345, per aver inventato il modo « di far bollire l' acqua più
» facilmente, più presto e con spesa minore di quello
» che si è finora praticato col vapore od altri mezzi.
» Questa privilegiata invenzione offre i vantaggi se-
» guenti :

» 1.° La nuova macchina che serve a questo scopo
» è sei volte a più buon prezzo che un' altra mac-
» china a vapore eguale pe' suoi effetti.

essere emendato all' occasione di far ristampare i preventivi come segue:

SPESA			
Giusta la stima e la deliberazione.	Approvata per l' anno precedente.	Pagabile nell' anno 18 proposta nel convocato	
		di settembre ed ottobre.	di gennajo e febbrajo.

10. Trovandosi necessario che la superiore autorità conosca all' epoca dell' approvazione di un preventivo in quante e quali rate è stato ripartito l' ammontare di un' opera e la loro scadenza, si trova opportuno che tale notizia sia indicata per queste due rubriche nelle osservazioni come nel seguente esempio:

Prezzo della { stima . . . . / deliberazione } lir. 5,000. 00

Pagate nel 1821 (o da pagarsi nel 1821 come alle rimanenze passive) . . . . . lir. 1,500. 00
Da pagarsi nel 1822 . » 2,000. 00
» nel 1823. . » 1,500. 00

Somma eguale . . lir. 5,000. 00

N.° 10916-694.

A *Zöhrer Giuseppe* e *Feihner Gioachimo* domiciliati a Modling presso Vienna per anni cinque decorribili dal 10 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 7550-372, per l' invenzione « di un » forno tutto nuovo, e mediante una tanto semplice » opportuna preparazione si può cuocere e fabbricare » una qualità di gesso o sia stucco utilissimo parti- » colarmente nelle fabbriche, cioè stucco e gesso da » muratore e stuccatore; il primo de' quali, cioè da » muratore, è assai più tenace della calce, nè riesce » più costoso di questa; il secondo da stuccatore è » più a buon prezzo della metà del costo di quello » che si fabbricò fin quì, e cuocendo il gesso di » questa sorta si risparmia notabilmente la legna in » proporzione del bisogno delle solite fornaci, o sia » calcare, ecc. »

N.° 10917-695.

A *Phorus*, società rappresentata dal suo membro ed agente cavalier *Antonio Schönfeld*, dimorante in Vienna per quindici anni decorribili dal 10 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 7552-374, per l' invenzione « di una nuova macchina, me- » diante la quale con risparmio di tempo e di fatica » si può tagliare il legname ad uso di fuoco in quella » lunghezza che si vuole, si può condurlo avanti la » macchina continuamente e senza interruzione; ivi » tagliarlo per mezzo della stessa macchina, condurlo » anche sul luogo, da dove poi si possa trasportarlo » altrove già tagliato. »

N.° 10996-700.

A *Della Villa Carlo* lattonajo nella città di Baden per anni cinque decorribili dal 10 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 7549-371, per l' invenzione « di una macchina a vapore ermetica-
» mente chiusa per fare il caffè, nella quale passa
» un così detto tubo a vapore d' acqua, che incomin-
» ciando dal livello dell' acqua in fondo della macchina
» passa alquanto la parte superiore d' un crivello di
» filtrazione, per mezzo del quale l' acqua bollente
» passa da sè sopra il caffè compresso nel crivello,
» per cui si ottiene presto un buon caffè con poco
» dispendio di spirito di vino, e l' aroma del caffè
» non svanisce durante l' operazione. »

N.° 10997-701.

A *Schelivsky Vincenzo* marangone in Vienna per anni cinque decorribili dal 10 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 7551-373, pel miglioramento della macchina finora usata per lavare la biancheria, consistente

« 1.° In evitare il pericolo di bruciare la bian-
» cheria, di macchiarla o di danneggiarla, e col lavorar
» bene la macchina nell' interno in evitare special-
» mente che la biancheria si consumi, particolarmente
» anche quella di qualità fina;

» 2.° Si facilita il giro del perno anche con po-
» chissima quantità d' acqua;

» 3.° Si risparmia con tal processo molta legna
» e sapone;

» 4.° Che una persona sola lava entro il tempo » di due ore tanta biancheria quanta ne lava un' altra » entro una giornata ;

» 5.° Che la macchina stessa è più durevole ;

» 6.° Che la macchina può essere costruita per » una persona o due, e può essere aperta a piacere. »

N.° 11087-709.

A *Pogatschnig Matteo* del circolo di Lubiana per anni cinque decorribili dal 17 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 8540-422, per la scoperta « di fabbricare dei pettini da lana per uso » dei filatoi di lana, che in ogni qualità e forma sono » migliori, di maggior durata e per la metà meno » costosi di quelli avuti finora dall' estero. »

N.° 11250-719.

A *Phorus*, società rappresentata dal suo socio ed agente cavaliere *Antonio Schönfeld* in Vienna, per anni quindici decorribili dal 10 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 19 detto mese n.° 7553-375, per l' invenzione di un nuovo carro a due ruote, il quale consiste in ciò :

« 1.° Che l' asse delle ruote non passa per la cassa, » che neppure è appoggiata sull' assale delle ruote, e » non aggirasi in direzione verticale intorno all' assale » delle ruote, per cui ha il proprio perno; ma non ostante » ciò e non ostante che lo spazio interno della cassa » resti intieramente libero per qualunque carico, il » punto di gravità del carico poi cade assai vicino » all' assale delle ruote ;

» 2.° Che la cassa essendo carica possa essere » collocata in qualunque posizione che si voglia darle » all' atto dello scarico ;

» 3.° Che la cassa, senza che gli animali si trovino » attaccati al carro, possa essere collocata ferma in » qualunque posizione ;

» 4.° Che la cassa possa essere chiusa comoda- » mente mediante una sola serratura ;

» 5.° Che la cassa ed il carro siano particolar- » mente adattati per poter calcolare esattamente il » carico di essa ;

» 6.° Che qualunque bestiame da tiro può essere » attaccato a questo carro. »

N.° 10404–731.

A *Johannes Ferdinando* nel borgo detto Rossau per anni cinque decorribili dal 17 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio 28 detto mese n.° 8539–421, per l' invenzione « di fabbricare dal così detto pan » d'oro (*lebkulchen*) e dal deposito dell' idromele (*meth-* » *lager*) un' acquavite sana, piacevole e corroborante » particolarmente ad uso della bassa classe del popolo, » senza aggiungere le granaglie che ordinariamente » servono per fabbricare l' acquavite. Detta bevanda è » proporzionatamente meno costosa che l' acquavite » comune, e volendosi fabbricare del rosolio, si rispar- » mia gran quantità di zucchero a cagione delle parti » zuccherine. ».

N.° 10227–650.

A *Fricke Enrico* di Brunsvich domiciliato in Vienna per cinque anni decorribili dal 4 marzo 1822, come

dall' aulico dispaccio 12 detto mese n.° 7020-347, pel miglioramento delle macchine idrauliche che agiscono con doppio effetto con uno o due *stiefel-fondili*, come sarebbero le trombe per gl' incendj, sifoni, pompe e simili giocanti per mezzo della pressione, il quale miglioramento in sostanza ha le seguenti prerogative:

« 1.° Che colle trombe per gl' incendj che operano » doppiamente con un solo *fondile-stiefel* in confronto » delle finore conosciute si ottiene maggior fermezza e » durabilità, e senza usare di alcun inutile stromento » che nella pienezza delle acque ristrette in cannoni » ed acquedotti tortuosi difficolta la pressione, viene » resa più facile la pressione stessa e parimente meglio » applicata la forza sollevatrice verso il peso, ed in » questa guisa si fa senza quasi del tutto del ferro » tanto soggetto alla ruggine e nello stesso tempo si » conseguisce maggior comodità di trasporto, e so- » prattutto poi si ha il vantaggio di risparmiare molto » materiale, tempo e mercede per la mano d' opera, » ed il risultato è migliore;

» 2.° Che colle trombe da incendio od altre che » giuocano per mezzo della pressione che agiscono dop- » piamente a due fondili, oltre i premessi vantaggi si » aggiunge ancora che la macchina costruita quasi da » un solo corpo può essere sconnessa per mezzo di » viti o spirali; e finalmente

» 3.° Che le macchine idrauliche perfezionate dal » *Fricke* in una maniera assai comoda, senza braccio » di uomini, cioè mediante una stanga a sbarra, due » mazze in due fondili possono mettersi in movimento » pel vapore senza che impiegar si debbano i soliti » necessarj apparecchi e senza adoperare la leva od » altri stromenti per dare il moto. »

N.° 11910-770.

A *Galvani Andrea* domiciliato in Pordenone, distretto di Pordenone nel Friuli, per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio del 2 successivo aprile n.° 8934-436, per la di lui invenzione consistente « in una macchina per isgranellare » il formentone, la quale presenta i seguenti vantaggi:

» 1.° Il quadruplo lavoro in confronto degli altri » mezzi.

» 2.° Non esige particolare destrezza a chi l'ado» pera.

» 3.° Nè i torzi, nè i granelli soffrono verun de» trimento.

» 4.° I granelli sortono belli e cribrati senza bi» sogno di crivellatura. »

N.° 11929-772.

Ad *Hauer Giorgio* negoziante in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio del 2 successivo aprile n.° 8935-437, per l' invenzione « di fabbricare con stoffe di seta ed » altre espressamente tessute dei cappelli senza cucitura » ad uso delle signore.

» Questi cappelli sono netti, leggieri ed a buon » prezzo, e per ogni riguardo più vantaggiosi dei » cappelli cuciti che si vendono per lo stesso prezzo. »

N.° 11930-773.

A *Stephanie Carlo* in Vienna per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio

2 del successivo aprile n.° 8936-438, per l'invenzione « di effettuare la solita impressione dei libri mediante » una macchina cilindrica da cui risulta il vantaggio » che colla medesima si stampa di gran lunga più » presto che coi soliti torchi, per cui non solamente » si guadagna del tempo nell' operazione, ma si ha » anche un sensibile risparmio in quanto al torchio, » agli operai, al locale ed a qualunque altro risparmio. »

N.° 11868-767.

A *Roux Jaquet* e compagni domiciliati in Milano per anni cinque decorribili dal 24 marzo 1822, come dall' aulico dispaccio del 2 successivo aprile n.° 1953-439, per la scoperta da essi fatta « di una macchina » così detta *lisage à la Jacard*, che consiste essen- » zialmente nel trasportare qualsivoglia modello di » disegno con un metodo più sollecito ed esatto in » confronto di quello che attualmente viene adoperato, » non che con grandissimo risparmio di spesa sopra » ogni qualunque stoffa che si va preparando colle » macchine così dette alla *Jacard*. »

N.° 13192-866.

A *Wackerling Gaspare* e *Giacomo* fratelli di Toll nella Svizzera, ora domiciliati a Fischamond, per anni dieci decorribili dal 1.° aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 9 detto mese n.° 9563-473, per l' invenzione « di » una macchina consistente in un utilissimo apparec- » chio delle macchine ossia filatoi, per cui con meno » fatica si fabbrica il *water-twist* di migliore qualità » ed in quantità notabilmente maggiore di quello siasi » ottenuto coi metodi finora praticati. »

N.° 342-24.

A *Bernhard Antonio* in Vienna per anni quindici decorribili dal 25 novembre 1821, come dall' aulico dispaccio del 4 successivo dicembre n.° 34771-1888, per l'invenzione dichiarata sua propria, la quale consiste « in » una nuova guisa di ruote d'acqua colla gora in fondo, » con cassette mobili da mettersi in pratica sopra fiumi » grandi e torrenti, le quali hanno a preferenza di quelle » già conosciute il vantaggio che si possono muovere » a piacere e secondo il bisogno sulla profondità come » si trova del torrente, in guisa che una ruota di questa » invenzione della medesima grandezza di quelle or- » dinarie in confronto di una sola ruota con gora in » fondo e cassette immobili (la quale non può pescare » se non una piccola parte del suo diametro qualora » l'acqua stessa non debba arrestare il moto) può » pescare da tre sino alle quattro volte più profonda- » mente nell'acqua, e dà una forza tre o quattro volte » maggiore di una ruota ordinaria della stessa dimen- » sione, non che un punto d'appoggio da tre sino a » quattro volte maggiore quando venga mossa da una » altra forza, come per esempio le ruote da remi nelle » barche a vapore dalla forza del vapore. »

N.° 400-31.

A *Nowotng Carlo* di Kreisbach nell' Austria inferiore per anni cinque decorribili dal 2 dicembre 1821, come dall' aulico dispaccio 11 detto mese n.° 35469-1933, per l'invenzione « di una nuova macchina che si muove » in giro e si può erigere anche sull' acqua la più bassa » in una maniera facile e totalmente semplice, senza

mese n.° 9564-474, per la di lui invenzione « me-
» diante la quale dall' acquavite comune di gradi 18
» venendo distillata una sola volta con un ingrediente
» che non si deve già provvedere ciascuna volta, ma
» che dopo la distillazione può essere conservato come
» prima allo stesso uso, si ottiene lo spirito di vino
» di 34 gradi puro, senza odore, servibile per tutte le
» acque o liquidi distillati parimente scevri d' odore,
» di modo che in confronto del metodo fin quì usitato
» si risparmia la spesa che s' incontra ciascuna volta,
» come pure la metà della legna e del tempo. »

N.° 13215-871.

A *Neshoda Bartolomeo* domiciliato in Padova per anni quindici decorribili dal 1.° aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 9 detto mese n.° 9562-472, per l' invenzione « di spingere innanzi qualunque carro
» senza ajuto degli animali da tiro, e ciò per mezzo
» di una macchina a vapore formata a guisa di baule
» da collocarsi sopra un carro di qualsivoglia costru-
» zione. Questa macchina, oltre la semplicità, è prefe-
» ribile per la sua forza, ed allontana il pericolo d' in-
» cendio. La macchina a vapore può essere levata dal
» carro, e per mezzo di alcuni preparativi servire
» vantaggiosamente ad altri usi, per esempio per se-
» gare il legno, per far abburattare la farina, e per far
» girare i molini a mano. »

N.° 13216-872.

A *Junigl o Tunigl Giorgio* tappezziere in Vienna per cinque anni decorribili dal 1.° aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 9 detto mese n.° 9561-471, pel

perfezionamento del metodo finora usato « di fabbricare » cuscini per mobiglie mediante una particolare preparazione di canapa, aggiungendovi delle molle di ferro, per cui detti cuscini diventano tanto elastici come » se fossero stati gueraiti di crine di cavallo, e particolarmente sono assicurati contro il tarlo. »

N.° 13217-873.

A *Till Antonio* negoziante e fabbricatore di ceralacca in Praga per anni cinque decorribili dal 1.° aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 9 detto mese n.° 9559-469, pel miglioramento e per l' invenzione « della cera di » Spagna, e dell' apparato per gettarla in forme, non » che dell' invenzione di un apparato del tutto nuovo » per gettare le cannette di detta cera, usando perciò » varj preparativi per lustrare e marcare tali cannette, » per cui l' operazione procede non solo rapidissima- » mente, ma le cannette stesse ottengono il loro peso » giusto, ed una forma eguale che piace all' occhio. » Con questo metodo si risparmia molto tempo, dei » combustibili, la mano d' opera e si possono fare i » prezzi convenienti per ogni qualità. »

N.° 13610-884.

A *Richard Gio. Ippolito* in Milano per anni cinque decorribili dall' 8 aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 16 detto mese n.° 10306-504, per la scoperta « di una macchina alla *Jaquard* tanto con un cilindro, » quanto con due, la quale consiste in sostanza in un » meccanismo che venendo adattato ai telai delle stoffe » di seta e di lana, dei nastri e di qualunque stoffe » operate, facilita la fabbricazione, ed agevola il cam- » biamento dei disegni da applicarsi sulle medesime. »

N.° 15295-996.

A *Sechrost Carlo* e *Rothe Giovanni* in Vienna per anni cinque decorribili dal 14 aprile 1822, come dall'aulico dispaccio del 24 detto mese n.° 10993-540, per l'invenzione « di fabbricare del velluto per bordi di » nastri e di carrozze, e per altri diversi lavori da » passamanajo sopra telai a mano, a molino ed altri » secondo l' estensione dell' oggetto da tessersi, e di » svolgerlo da una macchina fatta espressamente, acciò » il velluto non soffra alcuna compressione o riceva » i punti d'ago, pel qual mezzo conserva la sua bel- » lezza e riesce più durevole. »

N.° 15297-997.

Ad *Hummel Carlo* in Vienna per anni dieci decorribili dall' 8 aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 16 detto mese n.° 10304-505, per una scoperta da lui fatta, la quale consiste « in un apparato onde condensare » i vapori alcalini, i quali si sviluppano durante la fer- » mentazione del mosto d'uva col gas acido carbonico, » per cui il vino conserva la sua intiera forza ed il suo » odore olezzante, e per cui la quantità si aumenta di » 10 fino al 12 per cento; detto apparato perfezionan- » dolo in alcune parti può anche servire per ogni al- » tra bevanda sottoposta alla fermentazione, come il » mosto di birra, di pomi, di peri, ecc. »

N.° 15298-998.

A *Troyer Giuseppe* in Vienna per anni cinque decorribili dall' 8 aprile 1822, come dall' aulico dispaccio del 16 detto mese n.° 10305-506, pel miglioramento « dei così » detti *focolari economici* costruiti in una maniera essen- » zialmente diversa dagli usitati, ai quali si applica anche

» una lastra totalmente diversa dalle solite, per cui si
» ottiene un calore maggiore con minore dispendio di
» combustibili, e si ha il vantaggio che col medesimo
» forno si può far andare la cucina secondo il maggiore
» o minor bisogno giornaliero, omettendo affatto il car-
» bone, e servendosi di pochissima legna. Questi foco-
» lari offrono inoltre grande varietà riguardo all' uso,
» e sono più comodi di quelli che si praticarono
» finora. »

N.° 15300-999.

A *Matschiner Carlo* in Vienna per cinque anni decorribili dal 14 aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 24 detto mese n.° 10995-542, pel ritrovamento « di un
» nuovo apparato per distillare in un modo semplice
» dal mischio (fondo del malto dopo di avervi estratta
» la birra) una forte quantità di acquavite, e di pro-
» durne anche delle diverse qualità aromatiche. »

N.° 15311-1002.

A *Lafite* distillatore in Gratz per anni cinque decorribili dal 14 aprile 1822, come dall' aulico dispaccio 24 detto mese n.° 10994-541, per l' invenzione « di
» un apparato onde cuocere la birra, per mezzo del
» quale si fabbrica una qualità di birra superiore a
» tutte le altre in bontà e durevolezza, risparmiandovi
» del legno da ardere e dei lavoratori, ed adoperandovi
» del carbon fossile, non che qualunque altro combu-
» stibile. La birra può con quell' apparato essere fab-
» bricata in qualunque locale, sia grande o piccolo. »

N.° 16140-1038.

A *Hueber Francesco* droghiere in Vienna per anni cinque decorribili dal 21 aprile 1822, come dall' aulico dispaccio del primo successivo mese di maggio n.° 17732-576, pel miglioramento « di applicare il » fuoco anche allo spazio interno della caldaja a va- » pore, oltre il vantaggio di approfittare dello spazio » interno della caldaja a vapore nelle fabbriche di » acquavite, per cui ottenne già un privilegio esclusivo. » Per mezzo di tale operazione si serve egli delle botti » di legno in vece delle costose caldaje di rame o di » ferro; egli trasforma con poche spese ogni fabbrica di » acquavite sul fuoco vivo con una fabbrica di acqua- » vite a vapore, prevenendo con ciò che il mischio » non si attacchi sul fondo, lo che produce uno spirito » o fluido puro, ed assicura le caldaje contro la di- » struzione del fuoco. »

N.° 16129-1037.

A *Garganico Giuseppe* fabbro e meccanico in Pavia. S. M. si è degnata di accordare sotto il 25 agosto 1819 al fabbro e meccanico di Pavia *Giuseppe Garganico*, secondo le norme vigenti in quell' epoca, un privilegio esclusivo di cinque anni per l' invenzione di lampade a riverberi parabolici così detti alla *Bordier*. In seguito però al diritto fondato nello spirito della legge, e concesso già in diversi casi ai possessori di quei privilegi che vennero accordati a norma dell' antico sistema, ma che non furono per anco rilasciati, nè sono estinti a motivo del trascurato pagamento delle tasse, dichiarò il suddetto *Garganico*, come appare da una nota dell' imperiale regia aulica commissione di commercio del 25

del corrente mese di aprile, di volersi attenere riguardo al summentovato privilegio unicamente al tenore della sovrana patente 8 dicembre 1820; ed avendo egli quindi adempiuto a tutte le condizioni prescritte dalla medesima, quest'aulica cancelleria riunita inesivamente all'insinuato della detta imperiale regia aulica commissione di commercio non trova alcun ostacolo di rilasciargli ad un tempo l'analogo documento a norma della citata patente.

Codesto imperiale regio governo avrà cura della sollecita pubblicazione di tale privilegio accordato per l'accennata invenzione del *Garganico*, la quale in sostanza consiste « in lampade a riverberi parabolici detti » alla *Bordier* per l'illuminazione delle strade, piazze, » sale, ecc. a grande distanza. »

N.° 16872–1086.

A *Quinqueton Antonio Cesare* fabbricatore di stoffe in Milano per anni cinque decorribili dal 29 aprile 1822, come dall'aulico dispaccio 6 del successivo maggio n.° 12281–600, per la scoperta da lui fatta che consiste in sostanza « nella fabbricazione dei veli crespi » mediante una macchina apposita per crespare i medesimi ad uso di quelli di Francia. »

N.° 17236–1116.

A *Schera Domenico* maestro tagliapietre in Trieste per anni cinque decorribili dal 29 aprile 1822, come dall'aulico dispaccio del 10 successivo maggio n.° 12755–628, per la di lui invenzione che consiste « nel perforare la pietra bianca ed il marmo da potersene » servire per acquedotti, per gli scoli delle acque nelle » case ed ai tetti delle medesime. »

N.° 17131-1107.

A *Thoraton Giovanni* in Pottendorf nell' Austria inferiore per anni dieci decorribili dal 29 aprile 1822, come dall' aulico dispaccio del 6 successivo maggio n.° 12282-601, pel miglioramento « della macchina » da filare, come anche degli altri oggetti preparatorj » che vi appartengono, e di ridurre il filato più netto » e più eguale mediante

» 1.° Il miglioramento e l' applicazione pure » della leva che produce la compressione del cilindro » superiore sull' inferiore;

» 2.° L' assodamento della così detta vite del peso » affatto nuovo applicata avanti al subbio;

» 3.° L' uso delle molle in luogo dei pesi onde » aggravare i cilindri superiori;

» 4.° L' uso delle molle combinate coi pesi;

» 5.° Il collocamento della prima fila dei cilindri » innanzi al subbio. »

N.° 18048-1173.

A *Fichtner Giovanni* in Vienna per anni dieci decorribili dal 13 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 14136-692, per l' invenzione « di » procurare due vantaggi essenziali che finora non si » poterono ottenere nella distillazione di acquavite di » qualsivoglia sostanza, cioè:

» 1.° Che la sostanza da distillare non si ab- » bruci sul fondo;

» 2.° Che il residuo durante la distillazione non » si mischi in alcun modo coll' acqua. »

N.° 18757-1226.

A *Gay Francesco* svizzero domiciliato in Milano per anni cinque decorribili dal 13. maggio 1822, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 14149-691, pel miglioramento da lui inventato che consiste

« 1.° In un preservativo o mezzo sicuro per to-» gliere intieramente il fumo ai cammini che lo span-» dono, resistendo costantemente alla spinta dei venti » delle altre intemperie, il quale conserva maggior » calore nelle camere e preserva dall' incendio, abben-» chè due o tre canne s' incontrino ne' piani superiori;

» 2.° In due stufe economiche, l' una fatta alla » Franklin, e l' altra rotonda con colonne al disopra » del fornello per la comunicazione del calorico, le » quali mediante la combustione di pochissima legna » per 4 ore producono un calore di 12 gradi (termo-» metro di Reaumur), e lo conservano permanente » 24 ore successive in un salone od in due camere » contigue nella capacità di 7,000 piedi cubici. »

N.° 19169-1231.

Ad *Haas Filippo* tessitore in Vienna per anni cinque decorribili dal 12 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 14151-693, per l' invenzione « di ottenere la massima eguaglianza e la » voluta densità in tutte le specie di stoffe di cotone, » ma particolarmente nelle specie fine e sottili, come » nell' *arantia*, *vapeur*, ecc., sieno essi lisci e dise-» gnati, senza che vi concorra nella minima parte l' ar-» bitrio o l' abilità del tessitore. »

N.° 19171–1233.

A *Mayer Paolo* maestro vetrajo in Linz per quindici anni decorribili dal 20 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio 28 detto n.° 14551–718, per l' invenzione « di produrre mediante la composizione di varj ingre- » dienti una specie di potassa sotto la denominazione » d' *alcali doppio*, che facilmente promove la fusione, » il quale non solamente è un terzo più a buon mer- » cato della solita potassa, ma essa cagiona anche la » fusione adoperandone un settimo di meno, e com- » pisce in un modo assai perfetto la fusione del vetro » nel tempo minore di un sesto. »

N.° 19172–1234.

A *Kühn Ignazio* direttore nello stabilimento litografico in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio del 23 detto mese n.° 14147–689, per l' invenzione « di » stampare più di 30000 copie servibili mediante una » lastra incisa di ottone, rame o stagno che finora » rendeva appena 6000 copie servibili, senza ritoc- » care la lastra col bulino. A ciò possono servire non » solamente le lastre nuove, ma anche le vecchie, » mediante le quali si tirarono già numero di copie. » Questo metodo di stampare si restringe però unica- » mente a tavole, scritti, note, segnature di farma- » cisti, carte da giuoco e cose simili. »

N.° 19170-1232.

A *Wapenstein Ascar* incisore di medaglie, gemme, ecc. in Vienna per anni cinque decorribili dal 13 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio 23 detto mese n.° 14146-688, per l' invenzione « di una macchina » di controlleria utile agli artigiani i quali debbono » affidare gl' introiti alle persone di servizio. Essa leva » di mezzo ogni errore o trufferia, e serve per con» trollare i proprj conti mediante un' alterabile ed » esatta indicazione del numero degli oggetti. Questa » macchina può servire utilmente nei bigliardi tanto » ai giocatori quanto al bigliardiere, ma particolar» mente al padrone del bigliardo; cioè :

» 1.° Trattandosi del controgiuoco e del contro» giuoco doppio o triplo, indica esattamente la rela» zione delle partite vinte o perse;

» 2.° Leva ogni sospetto che il bigliardiere abbia » notato di troppo o di poco, poichè la macchina in» dica inalterabilmente il numero delle partite state » giocate;

» 3.° Il proprietario del bigliardo viene a piena » cognizione delle partite giocate, e si toglie ogni » sospetto di truffa che possa aver avuto luogo in sua » assenza. »

N.° 19884-1281.

A *Sottil Michele* fabbricatore di stoffe di seta in Vienna per dieci anni decorribili dal 12 maggio 1822, come dall' aulico dispaccio del 23 detto mese n.° 14152-694, per l' invenzione « di applicare un meccanismo semplice » al solito telajo delle stoffe di seta, per mezzo del

» quale un ragazzo di dieci o dodici anni è messo in
» istato di fabbricare, colla massima facilità e con una
» sola spinta col piede che innalza ed abbassa il pet-
» tine per ogni specie di lavoro, il raso, tanto l'uno
» dopo l'altro, quanto l'uno vicino all'altro, e ciò
» con un solo getto di spola da una catena fluttuante
» sia essa di seta, di filo o di lana. Con una seconda
» spinta si mette in movimento l'altra parte della
» macchina, per cui si disegnano nella stoffa varie
» specie di fiori od altre figure che in pochi minuti
» si possono cambiare a piacere. »

MILANO, DALL' IMP. REGIA STAMPERIA.

Il presente volume, composto di fogli 20 1/2 di stampa, importa lire 3. 30 ital., compresa la legatura alla rustica.

NB. **L'indice delle materie si darà in fine d'anno.**